

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BILANCIO CONSUNTIVO

DELL'ANNO 2003

RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2003

INDICE

PARTE PRIMA

- La gestione finanziaria
- Quadro contabile e criteri generali di classificazione
- Operazioni di assestamento
- Svalutazione dei crediti contributivi
- Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare
- Assegnazioni alle riserve tecniche
- Assegnazione ai fondi di ammortamento ed al fondo oscillazioni titoli
- Contributi dello Stato ex art. 37 legge n. 88/1989 ed art. 59 legge n. 449/1997 per l'anno 2003
- Ripartizione delle anticipazioni di Tesoreria e dei trasferimenti dello Stato a titolo anticipatorio, per il fabbisogno finanziario delle Gestioni assistenziali e previdenziali
- Gestione contabile di cui all'art. 35, comma 6, legge n. 448/1998
- Saggi di remunerazione degli avanzi delle Gestioni attive
- Riscossione crediti contributivi, cartolarizzazione e cessione crediti per l'anno 2003
- Riscossione crediti tramite concessionari
- Dismissione del patrimonio immobiliare
- Acquisizione nuove gestioni e fondi
- Rendiconto finanziario e connesso quadro economico

PARTE SECONDA

- Gestione finanziaria di competenza
 - Entrate
 - Spese

PARTE TERZA

- Gestione finanziaria di cassa
- Situazione amministrativa

PARTE QUARTA

- Conto economico

PARTE QUINTA

- Situazione patrimoniale generale
 - Attività
 - Passività
- Costi di amministrazione

PARTE SESTA

- Quadro di riferimento normativo

PARTE SETTIMA

- Bilanci relativi a:
 - Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, art. 64, legge n. 144/99
 - Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'INPS
 - Gestioni ex SCAU

PARTE PRIMA

1. LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Istituto dell'anno 2003 si è chiusa con i seguenti risultati che vengono riportati in milioni di euro:

ASPETTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

ANNO	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	SALDO SUL COMPLESSO
2003	207.265	208.162	- 897
2002	198.307	195.995	2.312
VARIAZIONI			
assolute	8.958	12.167	- 3.209
percentuali	4,5	6,2	

ASPETTO FINANZIARIO DI CASSA

Andamento di cassa del 2003

RISCOSSIONI (1)	PAGAMENTI	FABBISOGNO DI CASSA
136.627	202.881	66.254

(1) Al netto dei trasferimenti di bilancio e delle anticipazioni di tesoreria.

Copertura del fabbisogno.

Copertura con:		
-	trasferimenti dallo Stato per il finanziamento:	63.820
	. delle prestazioni assistenziali, art. 37, legge n. 88/89	54.039
	. delle prestazioni e spese per gli invalidi civili	9.781
-	anticipazioni:	2.498
	. di tesoreria alle gestioni assistenziali	445
	. alle gestioni previdenziali ex art. 35, legge n. 448/98	2.053
<hr/>		<hr/>
	Totale trasferimenti e anticipazioni	66.318
	Importo utilizzato a copertura del fabbisogno di cassa	66.254
	Aumento giacenze di cassa (c/c bancari e altre disponibilità)	64
	Totale a pareggio	66.318

Andamento delle disponibilità liquide

PERIODO	GIACENZE DI TESORERIA E C/C POSTALI	C/C BANCARI ED ALTRE DISPONIBILITA'	TOTALE
Al 1° gennaio 2003 (31/12/2002)	23.305	1.065	24.370
Al 31 dicembre 2003	24.977	1.129	26.106
Variazione	1.672	64	1.736

Rapporti con la Tesoreria dello Stato.

PERIODO	DEBITO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA AL LORDO GIACENZE	GIACENZE DI TESORERIA E C/C POSTALI	DEBITO NETTO
	(a)	(b)	(c=a-b)
Al 1° gennaio 2003 (31/12/2002)	38.959	23.305	15.654
Al 31 dicembre 2003	43.128	24.976	18.152
Aumento debito lordo	4.169	-	-
Aumento giacenze di tesoreria	-	1.672	-
Aumento debito netto		-	2.498

Confronto tra i dati di consuntivo 2003 ed i dati di preventivo definitivo 2003 e consuntivo 2002.

PERIODO	RENDICONTO 2002	PREVENT. DEF. 2003	RENDICONTO 2003
Riscossioni nette (1)	128.559	136.134	136.627
Pagamenti netti	(2) 189.847	(3) 204.921	202.881
Differenziale da coprire	61.288	68.787	66.254
Copertura differenziale con:			
- trasferimenti dallo Stato	59.711	63.537	63.820
- anticipazioni di Tesoreria	1.654	5.250	2.498
Tot. trasferimenti e anticipazioni	61.365	68.787	66.318
- aumento disponibilità di cassa	-77	0	-64
Totale fabbisogno	61.288	68.787	66.254

- (1) Al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria.
(2) Al netto di 3.662 mln. restituiti dalle gestioni assistenziali.
(3) Al netto di 524 mln. restituiti dalle gestioni previdenziali

ASPETTO ECONOMICO-PATRIMONIALE

ANNO	PROVENTI	ONERI	RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMON.	AVANZO PATRIM SCAU	SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA
2003	197.825	197.420	405	16.952	32	16.984
2002	188.084	184.892	3.192	16.060	32	16.092
Variazioni Assolute	9.741	12.528	-2.787	892	0	892

N.B. Dall'1/1/2003 la situazione patrimoniale include anche quella dell'ex INPDAl pari a 487 mln.

2. IL QUADRO CONTABILE E I CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE

Il consuntivo, costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, è formalmente redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n. 696/1979.

Nella forma richiesta risulta altresì redatta la situazione amministrativa al 31 dicembre 2003, avente lo scopo di evidenziare il risultato di amministrazione dell'esercizio.

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati nettizzati delle poste relative alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge n. 335/95 e della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili, art. 130 del D.L.vo 31/3/1998, n. 112, nella certezza che tale gestione rivesta carattere squisitamente assistenziale e nella presunzione che l'art. 3 della richiamata legge n. 335/95 intenda pervenire ad un risultato che metta in particolare evidenza la situazione delle sole gestioni previdenziali.

I rapporti finanziari fra l'Istituto e le gestioni amministrare sono stati regolati:

1. per i Fondi investiti della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, **al saggio di remunerazione del 2,93%** fissato con apposito Decreto Interministeriale del 23 giugno 2004, di cui all'art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
2. per i Fondi delle restanti Gestioni attive anticipati alle gestioni finanziariamente passive, tra cui la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, allo stesso tasso del **2,93%**. Tale decisione è stata presa dal Vice Commissario Straordinario, in relazione all'art. 34 del Regolamento di contabilità, con la determinazione n. 1827 del 30 giugno 2004, nella considerazione che le anticipazioni in parola hanno la stessa finalità dell'utilizzo degli avanzi della Gestione Commercianti.

3. LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO

ACQUISIZIONE E SPECIFICAZIONE CONTABILE DEI SALDI DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE A CONGUAGLIO

Nel corso del 2003, a fronte di 79.429 mln. di saldi accertati nell'anno, ne sono stati ripartiti 73.160 mln., pari al 92,1%.

ANNO	SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	SALDI RIPARTITI NELL'ANNO	% SALDI RIPARTITI RISPETTO A SALDI ACCERTATI
1993	54.556	54.125	99,2
1994	51.999	51.583	99,2
1995	53.844	53.320	99,0
1996	57.388	54.046	94,2
1997	61.039	57.947	94,9
1998	61.774	56.879	92,1
1999	64.104	55.539	86,6
2000	66.023	62.515	94,7
2001	70.115	66.134	94,3
2002	72.644	68.018	93,6
2003	79.429	73.160	92,1

ACQUISIZIONE E SPECIFICAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI RELATIVI A RATE DI PENSIONI

Nell'anno 2003, fronte di pagamenti disposti per rate di pensioni di 133.951 mln., è stato rendicontato dagli enti pagatori e ripartito dall'INPS un importo di 130.953 mln. corrispondente alla percentuale del 97,8%:

ANNO	PAGAMENTI DI RATE DISPOSTI NELL'ANNO	PAGAMENTI SPECIFICATI NELL'ANNO	% PAGAMENTI SPECIFICATI RISPETTO AI PAGAMENTI DISPOSTI
1993	80.570	45.671	56,7
1994	84.632	58.969	69,7
1995	89.489	43.262	48,3
1996	96.575	64.968	67,3
1997	102.964	70.335	68,3
1998	103.601	59.919	57,8
1999	116.522	39.746	34,1
2000	119.198	116.316	97,6
2001	118.148	113.413	96,0
2002	127.824	126.282	98,8
2003	133.951	130.953	97,8

PARTITE CONSIDERATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA CONOMICA

Per la determinazione della competenza economica dei contributi dei datori di lavoro e degli iscritti - con esclusione dei contributi residuali riscossi per conto del Servizio sanitario nazionale (di pertinenza dello Stato e delle Regioni e Province autonome) e dello Stato (contributi ex Enaoli, ex Gescal, Asili nido e Fondo di rotazione) - si è provveduto ad integrare la competenza stessa con l'iscrizione di partite economicamente pertinenti all'esercizio 2003 la cui manifestazione finanziaria, tuttavia, si verificherà nell'esercizio successivo.

Infatti, per i contributi sono stati iscritti i ratei attivi finali, il cui importo è stato determinato sulla base dei contributi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2003 contenuti in denunce pervenute all'Istituto nel 2004.

4. SVALUTAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI

Con determinazione del Direttore Generale n. EC/3/2004 del 16 giugno 2004, assunta ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere e delle forniture dell'INPS:

- preso atto dei risultati scaturiti dalle attività di riclassificazione dei crediti effettuata dalle Sedi alla data del 27 settembre 1999, anche con riferimento all'articolazione delle percentuali di svalutazione per anno di insorgenza del credito;
- considerato che le percentuali di svalutazione sono state valutate dagli Advisor e dalle Agenzie di rating per l'operazione di cessione;
- considerato che sono in corso di completamento le procedure di recupero coattivo dei crediti;

sono state confermate, per il bilancio consuntivo dell'anno 2003, le percentuali di svalutazione dei crediti degli anni 2001 e 2002 risultanti dalla seguente tabella:

CREDITI	CONSUNTIVO 2002		CONSUNTIVO 2003	
	CREDITI FINO AL 31/12/2000	CREDITI ANNO 2001/2002	CREDITI FINO AL 31/12/2001	CREDITI ANNO 2002/2003
	% DI SVALUTAZ.	% DI SVALUTAZ.	% DI SVALUTAZ.	% DI SVALUTAZ.
. Crediti verso le aziende tenute alla presentazione della denuncia DM	54,6	32,5	54,6	32,5
. Crediti verso gli artigiani	43,9	37,6	43,9	37,6
. Crediti verso esercenti attività commerciali	41,9	35,1	41,9	35,1
. Crediti verso datori di lavoro del settore agricolo	51,8	27,7	51,8	27,7
. Crediti verso i coltivatori diretti, mezzadri e coloni	24,2	21,6	24,2	21,6

5. SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE

Le assegnazioni dell'anno sono state computate - tenuto conto dei prelievi effettuati - sulla base delle valutazioni condotte in relazione al grado di inesigibilità dei crediti stessi con riferimento alle singole prestazioni indebite da recuperare.

Le percentuali applicate variano fino ad un massimo del 40% per le prestazioni pensionistiche e fino ad un massimo del 35% per le prestazioni temporanee.

6. ASSEGNAZIONI ALLE RISERVE TECNICHE

Hanno riguardato l'assegnazione dell'anno ai Fondi di copertura delle pensioni, ai Fondi di copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 ed altri specifici Fondi.

La relativa valutazione, come per i prelievi, è avvenuta in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento riguardanti i singoli Fondi o Gestioni.

7. ASSEGNAZIONE AI FONDI DI AMMORTAMENTO ED AL FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

Le quote di ammortamento dell'anno 2003 relative agli immobili ed ai beni mobili e le percentuali di svalutazione dei titoli sono state applicate ai singoli cespiti secondo i criteri e le misure previste dal Regolamento degli inventari.

8. RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ANNO 2003 - ART. 37, COMMA 3, LETTERA C), LEGGE 9 MARZO 1989. N. 88

L'adeguamento del contributo di cui all'art. 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88 è fissato annualmente con la legge finanziaria, che come è noto entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2003, la legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, in ordine all'adeguamento dei trasferimenti da parte dello Stato, all'art. 38 ha confermato quanto disposto dall'art. 24 del disegno di legge finanziaria per il 2003:

- 426,75 milioni di euro, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 105,84 milioni di euro, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Il contributo complessivamente determinato, secondo la disposizione dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere ripartito fra le Gestioni e i Fondi pensionistici interessati con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei Servizi).

Conseguentemente il contributo totale per l'anno 2003 è stato rideterminato in :

- 14.651,01 milioni di euro l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/89;
- 3.620,33 milioni di euro il contributo ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97.

La Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2003, in attesa dell'approvazione del bilancio consuntivo 2002, ha provveduto a suddividere, in via provvisoria, i trasferimenti in argomento fra le gestioni e i fondi interessati.

Quindi, in occasione della prima nota di variazione al bilancio 2003 la somma di **14.651,01** milioni di euro al netto di:

- **50,99** milioni di competenza dell'ENPALS;
- **2,20** milioni di competenza della Gestione speciale minatori;
- **1.122,44** milioni di competenza dei CD/CM per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1989;
- **390,79** milioni di competenza degli Artigiani;
- **378,04** milioni di competenza degli esercenti attività commerciali;

è stata assegnata per il residuo importo di **12.706,55** milioni come segue:

- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per **11.481,64** milioni, pari al 90,36%;
- alla Gestione CD/CM per **1.244,91** milioni, pari al 9,64%.

L'importo di **3.620,33 milioni**, relativo ai trasferimenti, di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, per concorso dello Stato all'onere derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/84 e previsto dal richiamato art. 38 della legge finanziaria per l'anno 2003, è stato ripartito fra le Gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per l'anno 2002:

- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per **2.884,80** milioni;
- alla Gestione Artigiani per **397,99** milioni;
- alla Gestione esercenti attività commerciali per **337,54** milioni.

Il 7 novembre 2003 si è tenuta la Conferenza dei servizi che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 59, comma 34 della legge n. 449/97 sopracitata, e sulla base dei dati di bilancio consuntivo 2002, ha proceduto a determinare definitivamente le percentuali di riparto, tenendo conto del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati e la relativa media, delle risultanze gestionali negative e del rapporto tra contribuzioni e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Considerato che per la Gestione degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali non sono stati accertati i requisiti di cui alla lett. a) ed alla lett. c) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 335/95, presentando dette Gestioni rapporti tra lavoratori attivi e

pensionati superiori alla media ed un'eccedenza dei contributi sulle prestazioni applicando l'aliquota media ponderata agli iscritti, alla ripartizione in argomento hanno concorso solamente il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e la Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Pertanto la somma di **12.706,55** milioni è stata attribuita in via definitiva:

- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per **11.297,39** milioni pari all'88,91 %;
- alla Gestione CD/CM per **1.409,16** milioni pari all'11,09 %.

La ripartizione dell'importo di **3.620,33 milioni**, relativo ai trasferimenti di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, è stata confermata, in sede di preventivo definitivo, nelle misure indicate nella prima nota di variazione al bilancio preventivo 2003:

- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per **2.884,80** milioni;
- alla Gestione Artigiani per **397,99** milioni;
- alla Gestione Esercenti attività commerciali per **337,54** milioni.

9. RIPARTIZIONE FRA LE GESTIONI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (ART. 16, L. 370/74) E DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO A TITOLO ANTICIPATORIO (ART. 35, L. 448/98), SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI.

Sulla scorta di appositi criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (delibera del 9 maggio 2000, n. 7) il Consiglio di Amministrazione ha dettato le nuove norme per la ripartizione fra le gestioni delle somme di

cui in premessa, a valere dalla gestione dell'anno 2000.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in data 27 giugno 2000, deliberazione n. 349, che il punto 7) ed il punto 8) della delibera n. 43 del 14 aprile 1989 sono sostituiti come segue:

- 7) *tenuto presente il principio solidaristico nell'ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti, affermato dall'art. 21 della legge 88/89, i fondi disponibili del comparto dei lavoratori dipendenti sono utilizzati a copertura dei fabbisogni dei Fondi, delle gestioni e delle contabilità separate che fanno parte del Comparto stesso, in misura proporzionale alle rispettive consistenze. Il fabbisogno delle contabilità separate del FPLD e' determinato al netto delle operazioni previste al successivo punto 8 b), sub 1);*
- 8)
 - a) *Le anticipazioni di tesoreria, ricevute dalla tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 370/1974 e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate in relazione al fabbisogno - in via prioritaria - alle gestioni assistenziali e per la parte eccedente alle gestioni previdenziali.*
 - b) *Le residue anticipazioni di tesoreria di cui al punto precedente ed i trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, usufruiti dalle gestioni previdenziali, sono utilizzati:*
 - 1) *per coprire - in via prioritaria - il fabbisogno finanziario, complessivamente considerato, delle contabilità separate del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di*

telefonia. La ripartizione e' effettuata in misura proporzionale ai rispettivi fabbisogni;

- 2) per coprire, per l'eventuale parte eccedente il punto sub 1), il fabbisogno complessivo delle restanti gestioni previdenziali, mediante attribuzione alle stesse della predetta eccedenza in misura proporzionale ai rispettivi fabbisogni, dando la prioritá alle gestioni dell'A.G.O..*

Di tale prescrizione si è tenuto conto sia nel bilancio preventivo originario e definitivo 2003 che nel bilancio consuntivo 2003.

I trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio risultano alla fine dell'anno 2003 pari a 5.015 milioni.

Considerato che il fabbisogno finanziario complessivo delle separate contabilità del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, relative al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private nonché dell'ex Fondo INPDAI, al netto della copertura operata dal soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è di **13.682** mln., e quindi d'importo superiore ai trasferimenti di cui sopra, gli stessi sono stati completamente utilizzati a parziale copertura del suddetto fabbisogno. Il residuo deficit finanziario (8.667 mln.) unitamente a quello del FPLD (123.302 mln.), per un ammontare complessivo di 131.969 mln., hanno trovato copertura nell'ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti, nelle disponibilità della gestione delle Prestazioni Temporanee.

Nel prospetto che segue sono poste in evidenza le diverse forme di finanziamento utilizzate dai Fondi, Gestioni e separate contabilità, in misura proporzionale al proprio fabbisogno, come stabilito dalla citata delibera n. 349.

Contabilità separate	Fabbisogno finanziario	COPERTURA FINANZIARIA		
		Con disponibilità <i>ex Fondo Telefonici</i>	Con trasferimenti <i>di bilancio</i>	Con disponibilità della <i>Gestione Prestazioni Temporanee</i>
ex Fondo Trasporti	7.763	1.228	2.146	4.389
ex Fondo Elettrici	7.566	1.197	2.091	4.278
ex Fondo INPDAI	778		778	
Totale parziale	16.107	2.425	5.015	8.667
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	123.302			123.302
Totale	139.409	2.425	5.015	131.969

10. GESTIONE CONTABILE DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 448/1998

L'art. 35, comma 3, della legge n. 448/1998 ha previsto, con effetto dall'esercizio 1999, trasferimenti pubblici in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle Gestioni previdenziali nel loro complesso.

La Gestione ex art. 35 espone il fabbisogno previdenziale, coperto finanziariamente dallo Stato e per il quale le Gestioni previdenziali rimangono debitrice, riportando tra le attività i crediti verso le gestioni previdenziali per la quota dei trasferimenti di bilancio, a titolo anticipatorio, di cui hanno usufruito e tra le passività il debito verso lo Stato.

Nello stato patrimoniale delle gestioni previdenziali interessate è esposto il debito verso la Gestione in argomento.

Nello stato patrimoniale generale, compare solamente tra le passività il debito verso lo Stato per trasferimenti ex art. 35 della legge n. 448/98, in quanto i rapporti interni fra le gestioni si elidono.

Alla fine dell'anno l'INPS risulta avere un debito cumulato per trasferimenti a titolo anticipatorio di 10.715 mln. con un incremento di 1.180 mln. rispetto all'anno 2002 (9.535 mln.), pari all'importo trasferito dallo Stato nell'anno 2003.

Tale debito verso lo Stato è evidenziato dal residuo passivo del capitolo di spesa 3 17 03 di cui al bilancio finanziario.

11. SAGGI DI REMUNERAZIONE DEGLI AVANZI DELLE GESTIONI ATTIVE

Come precisato nella parte iniziale relativa al quadro contabile, per la regolazione dei rapporti finanziari tra gestioni e fondi finanziariamente passivi per le anticipazioni ricevute da quelli finanziariamente attivi, il Vice Commissario dell'Istituto, con determinazione n. 1827 del 30

giugno 2004, ha adottato definitivamente per l'anno 2003 il tasso di remunerazione del 2,93%, fissato con Decreto Interministeriale 23 giugno 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale saggio era stato indicato in via provvisoria nella misura del 4,670% nelle previsioni originarie 2003, con deliberazione n. 521 dell'8 ottobre 2002 del Consiglio di Amministrazione e riveduto nella misura del 3,498%, con determinazione n. 1.291 dell'11 novembre 2003 del Vice Commissario, all'atto della predisposizione dell'aggiornamento delle previsioni.

12. RISCOSSIONE CREDITI CONTRIBUTIVI, CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE CREDITI ANNO 2003.

Nel corso dell'anno 2003, nell'ambito del programma di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, così come previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998 (finanziaria per l'anno 1999) e successive modificazioni, ha preso il via la quarta operazione di cartolarizzazione.

In particolare, in data 18 luglio 2003 è stato formalizzato il quarto contratto di cessione dei crediti relativi agli anni 2002-2003, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 marzo 2003 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2003.

In ottemperanza alle sopra citate norme di legge, l'Istituto cede alla Società di cartolarizzazione i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, verso le aziende (Crediti aziende) tenute al versamento dei contributi previdenziali a mezzo denuncia mensile, i crediti contributivi verso gli artigiani e i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) e i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e le aziende agricole (Crediti agricoli).

I crediti ceduti comprendono:

1) i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed esistenti al 31 dicembre 2002 (non ancora riscossi dall'Istituto alla data del 31 maggio 2003 né, dallo stesso, eliminati in attuazione della procedura interna disciplinata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210);

2) i crediti maturati nel corso dell'anno 2003 ed esistenti al 1° gennaio 2004.

L'INPS garantisce, alla Società di cartolarizzazione, per i crediti ceduti di cui al precedente punto 1) l'importo nominale minimo pari a euro 3.500.000.000,00 (di cui 1.855.000.000,00 di euro di Crediti aziende, 1.050.000.000,00 di euro di Crediti artigiani e commercianti e 595.000.000,00 di euro di Crediti agricoli) e, per i crediti ceduti indicati al precedente punto 2) l'importo nominale minimo pari a euro 3.393.000.000,00 (di cui 1.859.000.000,00 di euro di Crediti aziende, 977.000.000,00 di euro di Crediti artigiani e commercianti e 557.000.000,00 di euro di Crediti agrari).

Inoltre, con riferimento al contratto di cessione, l'Istituto si è impegnato a trasmettere, entro il 31 ottobre 2003, l'elenco dei crediti contabilizzati nell'anno 2002 ed entro il 31 maggio 2004, i crediti contabilizzati nell'anno finanziario 2003.

Con riferimento ai nuovi crediti ceduti, l'Istituto si è obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti 2002 entro il 30 aprile 2004 ed i crediti 2003 entro il termine del 31 dicembre 2004.

A fronte della cessione dei nuovi crediti e quale parziale anticipazione del corrispettivo finale dovuto dall'acquirente ai sensi dei precedenti contratti, è stato accreditato all'INPS, in data 22 luglio 2003, un importo pari ad euro 1.798.842.433,00 (di cui 700.000.000,00 di euro a parziale anticipazione a titolo definitivo ed irripetibile dei precedenti contratti di cessione e 1.098.842.433,00 di euro quale corrispettivo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, per i crediti dell'anno 2002) e

in data 23 dicembre 2003 un importo pari ad euro 1.200.000.000,00 (quale corrispettivo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, per i crediti dell'anno 2003).

I crediti ceduti alla Società di cartolarizzazione al 31 dicembre 2003 ammontano a 30.762.127.672,00 di euro di cui 29.522.768.598,00 di euro riferiti ai crediti contributivi e 1.239.359.074,00 di euro riferiti alle somme accessorie.

Si rammenta che l'attuale cessione, come le precedenti, ha interessato sia i crediti che di norma sono evidenziati contabilmente (sorte capitale, contributi lavoratori autonomi entro il minimale, ecc.) sia quelli che vengono accertati solamente dopo la conclusione della "pendenza contributiva" (sanzioni, interessi di dilazione, contributi dei lavoratori autonomi eccedenti il minimale).

In relazione ai crediti contributivi ceduti è iscritto, per l'anno 2003, tra le poste rettificative dell'attivo, nel fondo svalutazione crediti, un importo pari a 12.642.629.404,00 di euro quale quota di presunta inesigibilità dei crediti.

Nel seguente prospetto riepilogativo (all. 1) sono posti in evidenza i complessivi crediti ceduti, comprensivi delle relative sanzioni pari a euro 1.239.359.074,00, distinti per procedura di riferimento e per gestione nonché il Fondo svalutazione crediti nella sua consistenza finale.

Crediti per contributivi e sanzioni ceduti al 31/12/2003 e relativo Fondo svalutazione crediti contributivi.

	Crediti fino al 2001	Crediti del 2002	Crediti del 2003	Totale crediti ceduti al 31/12/2003	Fondo svalutazione crediti			
					Per crediti fino al 2001	Crediti del 2002	Crediti del 2003	Totale fondo svalutazione al 31/12/2003
Procedure								
DM 10M	11.553.154.889	1.659.824.845	2.770.541.546	15.983.521.280	6.306.513.797	539.225.649	870.290.891	7.716.030.337
Artigiani	3.520.081.606	554.875.793	751.464.523	4.826.421.922	1.458.320.683	207.932.321	281.998.270	1.948.251.274
Commercianti	3.797.021.373	586.037.651	823.898.292	5.206.957.316	1.259.630.863	204.004.888	287.843.121	1.751.478.872
Coltiv. diretti, coloni e mezzadri	1.023.685.873	118.950.717	157.719.855	1.300.356.445	180.637.666	18.773.204	24.990.445	224.401.315
Aziende agricole	2.822.000.097	199.956.966	422.913.646	3.444.870.709	891.113.094	31.384.345	79.970.167	1.002.467.606
Totale	22.715.943.838	3.119.645.972	4.926.537.862	30.762.127.672	10.096.216.103	1.001.320.407	1.545.092.894	12.642.629.404

13. RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARI.

I concessionari, con gli esiti telematici della riscossione, hanno rendicontato come riscosso il seguente importo, pari a € **688.193.440,62**, così suddiviso per gestione e per cessione:

SINTESI DELLE RISCOSSIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2003 SUDDIVISE PER GESTIONE				
GESTIONE	ATTRIBUZIONE			Totale complessivo
	Imposta	Interessi	Sanzione	
	Importo Riscosso	Importo Riscosso	Importo Riscosso	Importo riscosso
Artigiani	€ 146.349.417,09	€ 3.128.678,10	€ 59.356.899,54	€ 208.834.994,73
Autonomi Agricoli	€ 34.564.299,71	€ 823.495,40	€ 11.754.295,23	€ 47.142.090,34
Aziende Agricole	€ 27.793.161,54	€ 333.886,81	€ 7.066.681,27	€ 35.193.729,62
Aziende	€ 114.246.913,27	€ 3.238.826,67	€ 43.114.234,96	€ 160.599.974,90
Commercianti	€ 161.321.704,56	€ 3.624.949,06	€ 66.820.787,02	€ 231.767.440,64
SSN	€ 1.892.077,59	€ 13.262,33	€ 2.749.870,47	€ 4.655.210,39
Totale complessivo	€486.167.573,76	€11.163.098,37	€190.862.768,49	€688.193.440,62

SINTESI DELLE RISCOSSIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2003 SUDDIVISE PER CESSIONE				
CESSIONE	ATTRIBUZIONE			Totale complessivo
	Imposta	Interessi	Sanzione	
	Importo Riscosso	Importo Riscosso	Importo Riscosso	importo riscosso
Crediti Ceduti 1999	€ 227.241.601,68	€ 100.323,61	€ 126.009.127,18	€ 353.351.052,47
Crediti Ceduti 2000	€ 89.238.527,16	€ 92.138,46	€ 25.265.105,34	€ 114.595.770,96
Crediti Ceduti 2001	€ 128.745.128,37	€ 515.289,26	€ 28.303.703,31	€ 157.564.120,94
Crediti Ceduti 2002	€ 8.765,95	€ 0,60	€ 1.045,96	€ 9.812,51
Crediti Non Ceduti	€ 40.933.550,60	€ 313.456,44	€ 11.283.786,70	€ 52.530.793,74
Dilazioni		€ 10.141.890,00		€ 10.141.890,00
Totale complessivo	€486.167.573,76	€11.163.098,37	€190.862.768,49	€688.193.440,62

Nota bene: i crediti 2003 non sono ancora stati iscritti a ruolo.

Di seguito viene riportato un prospetto con la situazione generale delle riscossioni comunicate telematicamente:

SINTESI GENERALE DELLE RISCOSSIONI SUDDIVISE PER GESTIONE				
	Attribuzione			Totale complessivo riscosso
	Imposta	Interessi	Sanzione	
Gestione	Importo Riscosso	Importo Riscosso	Importo Riscosso	
Artigiani	€ 532.000.224,97	€ 3.557.069,10	€ 205.139.470,70	€740.696.764,76
Autonomi Agricoli	€ 116.828.871,53	€ 1.004.412,09	€ 41.667.202,25	€159.500.485,87
Aziende Agricole	€ 84.927.789,74	€ 437.044,95	€ 25.091.822,75	€110.456.657,44
Aziende	€ 326.797.216,66	€ 3.730.863,28	€ 126.008.718,83	€456.536.798,77
Commercianti	€ 596.455.811,64	€ 4.106.981,41	€ 234.198.447,46	€834.761.240,50
SSN	€ 2.205.873,14	€ 17.516,12	€ 3.082.766,04	€5.306.155,30
Totale complessivo	€1.659.215.787,68	€12.853.886,95	€635.188.428,02	€2.307.258.102,64

SINTESI GENERALE DELLE RISCOSSIONI SUDDIVISE PER CESSIONE				
	Attribuzione			Totale complessivo riscosso
	Imposta	Interessi	Sanzione	
Cessione	Importo Riscosso	Importo Riscosso	Importo Riscosso	
Crediti Ceduti 1999	€ 1.254.995.112,47	€ 307.143,39	€ 529.986.676,08	€1.785.288.931,93
Crediti Ceduti 2000	€ 198.304.410,66	€ 178.181,08	€ 55.946.614,96	€254.429.206,70
Crediti Ceduti 2001	€ 140.530.062,54	€ 576.534,64	€ 30.788.362,98	€171.894.960,16
Crediti Ceduti 2002	€ 441.256,62	€ 8.094,79	€ 149.624,02	€598.975,43
Crediti Non Ceduti	€ 64.944.945,39	€ 336.911,12	€ 18.317.149,98	€83.599.006,49
Dilazioni		€ 11.447.021,93		€11.447.021,93
Totale complessivo	€1.659.215.787,68	€12.853.886,95	€635.188.428,02	€2.307.258.102,64

14. DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Patrimonio INPS.

La prima operazione di cartolarizzazione, avviata, come è noto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 novembre 2001, ha riguardato i beni immobili ad uso residenziale individuati con Decreto dell'Agenzia del Demanio del 27 novembre 2001 (POC - Piano Ordinario di Cessione) e i beni ad uso diverso indicati nel Decreto dell'Agenzia del Demanio del 30 novembre 2001 (PSC - Piano Straordinario di Cessione).

Naturalmente gli effetti di tale operazione, sebbene prodottisi in particolar modo nel corso del 2002, hanno continuato a manifestarsi anche nell'anno 2003.

Alla data del 31 dicembre 2002 sono state vendute 1.874 unità immobiliari per un incasso complessivo di 134.999.779,67 euro pari all'83,04% delle unità immobiliari ricomprese nella prima operazione di cartolarizzazione.

Nell'anno 2003, per quanto riguarda il POC, sono state vendute 2.091 unità immobiliari per un incasso complessivo per la S.C.I.P. S.r.l. – Società di cartolarizzazione immobili pubblici - di 155.822.992,13, pari al 93% delle unità immobiliari ricomprese nella prima operazione di cartolarizzazione.

Tale importo è superiore al prezzo iniziale di trasferimento degli immobili fissato in 155.566.989,40 di euro, già versato all' INPS sul conto fruttifero vincolato presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Le vendite effettuate nel corso del 2003 sono state realizzate tramite le aste.

Per quanto riguarda il PSC, le procedure di vendita degli immobili non residenziali, già trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l., sono state affidate al Consorzio G6 Advisor.

Nel corso del 2003 sono stati venduti, attraverso aste, 4 lotti di immobili per un valore di 18.363.507,61 euro; resta da stipulare l'atto di compravendita di un lotto già aggiudicato e da espletare l'intera procedura per un lotto sospeso dall'autorità giudiziaria.

La seconda operazione di cartolarizzazione ha preso avvio con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Economiche, n. 24307 del 21 novembre 2002 con il quale i beni immobili sono stati trasferiti alla Società S.C.I.P. S.r.l., già costituita per la prima operazione di cartolarizzazione.

Gli immobili in argomento sono i seguenti:

1. le unità residenziali dell'ex piano straordinario già individuate con il decreto dell'Agenzia del Demanio del 27 novembre 2001, All. B pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
2. gli stabili cielo-terra individuati dal decreto dell'Agenzia del Demanio del 31 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni;
3. le singole unità immobiliari del decreto dell'Agenzia del Demanio del 4 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 2002.

Tale operazione (S.C.I.P. 2) – di valore complessivo pari a 6,6 miliardi - comprende il patrimonio da reddito, immediatamente vendibile, degli Enti previdenziali e riguarderà presumibilmente gli esercizi finanziari degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 del bilancio dello Stato.

Come già avvenuto per S.C.I.P. 1, con il decreto interministeriale di trasferimento degli immobili alla Società di cartolarizzazione sono state individuate le quote di partecipazione all'operazione per ciascun Ente conferente. L'INPS partecipa con una quota di immobili pari

all'8,4% mentre il patrimonio immobiliare ex INPDAI (che, come è noto, dal 1° gennaio 2003, è entrato a far parte del patrimonio dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 289/2002) rappresenta il 29,85% del valore dell'operazione.

Con decreto interministeriale in pari data sono state definite le modalità di vendita dei beni, ad uso residenziale e ad uso diverso (decreto interministeriale 21 novembre 2002 pubblicato sulla G.U. del 30 novembre 2002).

Il contratto di gestione per i beni inseriti in S.C.I.P. 2 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario dell'INPS in data 29 novembre 2002.

Le vendite dei beni ad uso residenziale saranno curate direttamente dall'INPS, mentre quelle ad uso diverso - che avverranno a seguito di procedure competitive con diritto di prelazione da parte dell'inquilino - da parte del Consorzio G1, appositamente incaricato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2003 è stato disposto il pagamento, a favore dell'INPS, sul conto fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell'importo di 556.714.450,74 euro, quale prezzo iniziale degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l..

Si precisa che questo ultimo importo, come già segnalato in sede di Rendiconto 2002, risulta rideterminato in 554.000.032,07 euro a seguito della riacquisita disponibilità per l'Istituto di porzioni di immobili erroneamente ricompresi nel valore della prima operazione di cartolarizzazione.

Alla data del 31 dicembre 2003 sono state vendute n. 746 unità abitative e relative pertinenze per un incasso a favore della S.C.I.P. di 85.008.563,59 euro.

Non sono stati erogati corrispettivi all'INPS per l'attività di vendita.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'anno 2003 l'Istituto ha concesso contributi in conto interessi agli inquilini aventi diritto per un importo complessivo pari a 2.014.769,71 euro (S.C.I.P. 1 e S.C.I.P. 2).

Patrimonio ex INPDAI.

Nell'ambito della prima operazione di cartolarizzazione dei beni immobili, già di proprietà del soppresso INPDAI, si è provveduto ad individuare, con i decreti dell'Agenzia del Demanio del 30 novembre 2001, le unità ad uso residenziale – Piano Ordinario di Cessione (POC) - e quelle ad uso diverso – Piano Straordinario di Cessione (PSC).

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali i suddetti beni sono stati trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l..

Si tratta nell'insieme di 136 edifici, di cui 88 relativi al POC e 48 al PSC, per un totale di 1.040.359.791,84 euro.

Per quanto riguarda il POC, alla data del 31.12.2003 sono state vendute 5.916 unità residenziali, ovvero l'83% del patrimonio immobiliare cartolarizzato, per un totale di 328.850.120,12 euro. Occorre tenere presente che il prezzo iniziale corrisposto dalla SCIP S.r.l per gli immobili ad essa trasferiti, relativamente alla prima operazione di cartolarizzazione, è stato pari a 380.939.689,16 euro. Inoltre, con riferimento al solo anno 2003 sono state dismesse unità residenziali per un importo complessivo pari a 53.155.568,59 euro.

Le unità immobiliari ad uso diverso (PSC) sono state affidate dalla S.C.I.P. S.r.l. al Consorzio G6 Advisor.

Al 31.12.2003 sono stati venduti 43 dei 48 edifici definiti dal Programma Straordinario di Cessione e l'importo complessivamente incassato è stato di 312.033.892,06 euro.

Nel solo anno 2003 si è avuto un introito di 47.408.635,16 euro.

Nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione, avviata, come già ricordato, con decreto interministeriale n. 24307 del 21 novembre 2002, il contratto di gestione, per i beni del soppresso INPDAI, è stato sottoscritto in data 27 novembre 2002. Il suddetto contratto, prevede, a differenza di quanto stabilito nella prima operazione di cartolarizzazione, che l'85% dei canoni di locazione sia trasferito mensilmente alla S.C.I.P. S.r.l. indipendentemente dall'effettivo incasso da parte dell'Ente. Prevede, altresì, che le vendite dei beni ad uso residenziale vengano gestite dall'Ente ex proprietario mentre quelle dei beni ad uso diverso siano demandate ad un consorzio di imprese denominato Consorzio G1.

La S.C.I.P. S.r.l. ha corrisposto all'ex INPDAI un prezzo iniziale di trasferimento pari a 1.981.409.121,03 euro.

Alla data del 31.12.2003 sono state vendute 1.051 unità abitative per un incasso pari a 60.194.330,29 euro.

Non sono stati erogati corrispettivi all'INPS per l'attività di vendita.

Si rileva, infine, che nel corso dell'anno 2003 l'Istituto ha concesso contributi in conto interessi, agli inquilini aventi diritto, per un importo complessivo pari a 2.752.484,27 euro (SCIP 1 e SCIP2).

15. ACQUISIZIONE NUOVE GESTIONI E FONDI

Nel corso dell'esercizio 2003 si è ulteriormente accresciuto il numero delle gestioni e fondi amministrati dall'Istituto per effetto della:

- Confluenza dell'INPDAI nell'INPS

Con le disposizioni di cui all'art. 42 della Legge finanziaria n. 289/2002 è stato soppresso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) con effetto dal 1° gennaio 2003 ed i titolari di posizioni assicurative nel citato Istituto alla data del 31 dicembre 2002 vengono iscritti, con evidenza contabile separata, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

I dirigenti nominati od assunti dal 1° gennaio 2003 devono essere iscritti al FPLD, ma non nella contabilità separata dello stesso, determinando in tal modo la chiusura della collettività degli iscritti dell'ex INPDAI ai nuovi ingressi.

Per quanto concerne le complessive modalità di confluenza si fa rinvio a quanto già illustrato nelle relazioni del Direttore generale alla prima e seconda nota di variazione al bilancio preventivo 2003.

- **Istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.**

In occasione della predisposizione della nota di aggiornamento al bilancio preventivo 2003, come già accennato nella relazione al bilancio consuntivo 2002, la quale indicava soltanto alcuni elementi conoscitivi, è stato redatto il primo progetto di bilancio del suddetto nuovo Fondo, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e del decreto interministeriale 18 febbraio 2002, n. 88, per il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell'economia e delle finanze distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante.

16. RENDICONTO FINANZIARIO E CONNESSO QUADRO ECONOMICO

Il rendiconto finanziario rappresenta i risultati della gestione del bilancio per le entrate e per le uscite, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, rispettivamente in conto competenza e in conto residui.

Torneranno utili e rappresentativi i raffronti dei dati consuntivi dell'anno 2003 con quelli consuntivi dell'anno 2002, con i dati di preventivo dell'anno 2003 e quelli aggiornati con la 2[^] nota di variazione, in quanto gli stessi rappresentano la guida dell'attività dell'Ente durante l'esercizio.

Per una semplificazione espositiva, nel prosieguo della relazione il bilancio preventivo dell'anno 2003, aggiornato con la 2[^] nota di variazione, sarà denominato bilancio preventivo definitivo.

Le previsioni originarie sono state approvate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 24 in data 17 dicembre 2002 e la 1[^] e 2[^] nota di variazione al bilancio preventivo 2003 con delibere, rispettivamente, n. 9 in data 15 luglio 2003 e n. 19 in data 23 dicembre 2003.

I residui risultanti all'inizio dell'esercizio sono stati riaccertati con le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento di contabilità.

Si deve, altresì, sottolineare che l'attività amministrativa è stata improntata al massimo contenimento delle spese di natura non obbligatoria.

Per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di contabilità, nel prospetto allegato sotto la lettera B), vengono esposte, per i capitoli per i quali l'impegno ha superato le previsioni, le motivazioni che hanno causato lo scostamento.

In linea generale, le variazioni accertate in sede di rendiconto 2003 rispetto al preventivo originario derivano dagli effetti indotti dalla normativa generale nonché dalla legge finanziaria 2003, recepiti nelle successive note di variazione al preventivo originario stesso.

Tra i provvedimenti da ricordare si cita il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in ordine alla possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, dei trattamenti pensionistici per inabilità e della pensione ai superstiti.

La legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" reca, all'articolo 47, disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 5 dicembre 2002, conferma nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale.

Per lo stesso anno 2003 sono stati confermati gli importi delle prestazioni assistenziali ed i nuovi limiti di reddito precedentemente indicati a seguito dell'applicazione del suddetto aumento di perequazione automatica.

In particolare la legge finanziaria 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, ha previsto:

- all'art. 2, comma 1, la revisione delle aliquote IRPEF per tutte le categorie di contribuenti (lavoratori e pensionati) e delle fasce di reddito per le detrazioni di imposta, il riconoscimento di deduzioni per tutti i contribuenti a seconda delle diverse tipologie di reddito (art. 10-bis) finalizzate a garantire la progressività dell'imposizione e l'esclusione dell'imposta per i redditi bassi.

- all'art. 3, la conferma della sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all' IRPEF deliberati dopo il 29 settembre 2002;

- all'art. 4, la conferma della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

- all'art. 5, la modifica delle regole dell'IRAP con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile;

- all'art. 6, la conferma dell'istituzione del concordato triennale preventivo per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo;

- all'art. 7, la conferma della definizione automatica, per il periodo d'imposta 1997 – 2001, dell' IRPEF, dell' IRPEG, e relative addizionali, dell' IRAP, per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e per gli imprenditori agricoli, nonché dei contributi previdenziali;

- all'art. 9, la conferma della definizione automatica delle imposte riguardanti gli anni dal 1997 al 2001 per i contribuenti che ne facciano espressa richiesta entro specifica data;

- all'art. 23, comma 1, la conferma della riduzione del 10% rispetto al 2001 delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dei Ministeri, per l'anno 2003, relativamente alle spese di natura non obbligatoria.

L'art. 38 che,

- al comma 1, conferma l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato ai sensi dell' art. 37, c. 3 della legge n. 88/1989 e dell' art. 59, c. 34 della legge n. 449/1997;
- al comma 9, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1 (accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia), ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonchè dei trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli italiani nel mondo e' stato stabilito il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'articolo 39 che,

- al comma 3, dispone l'autorizzazione del trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

- al comma 9, dispone l'estensione dell'abbandono dell'azione di recupero di indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previdenziali per lavoro svolto con esposizione all'amianto in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, cessati dall'attività prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.257, riformate successivamente in favore dell'Istituto e passate in giudicato, con conseguente revoca dei benefici già concessi. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 39 che, ai commi 4 e 8, reca norme interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488:

- al comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale;
- al comma 8, stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che l'articolo 38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei

trattamenti pensionistici ivi individuati unitamente alle relative condizioni.

L'art. 41, il cui comma 1 ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite di 376.433.539 euro di spesa complessiva per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7 del D.L. 20.5.93 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19.7.93 n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

L'articolo 42 che, al comma 1, ha previsto la soppressione dell'INPDAI costituito con la legge 27 dicembre 1953, n. 967, disponendo il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Dell'argomento si è trattato in apposita sezione della presente relazione.

L'articolo 44 che,

- al comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsti dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento;
- al comma 2 stabilisce che, gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale

cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. E' previsto un versamento minimo pari al 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

L'art. 50 che reca norme in materia di lavori socialmente utili, che prevedono, tra l'altro, incentivi all'occupazione nonché la possibilità del collocamento anticipato in pensione di anzianità o di vecchiaia per i lavoratori socialmente utili che hanno maturato o che matureranno i previsti requisiti entro il 31.12.2003.

L'art. 62, che conferma gli interventi per agevolare gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate secondo i criteri della Comunità europea.

Le variazioni accertate nella stesura del Rendiconto 2003 sono imputabili, inoltre, al diverso andamento dell'economia rilevato per i principali parametri macroeconomici rispetto alle previsioni formulate nel preventivo originario.

In particolare, l'aumento in termini reali del P.I.L è risultato pari al 0,3% (a fronte di una previsione originaria pari al 2,7%) mostrando una bassa dinamica dell'attività economica. Il modesto tasso di crescita registrato in media d'anno è la sintesi di una debolezza economica del primo semestre, seguita da una ripresa nella prima metà del secondo semestre e da una fase di stagnazione nell'ultimo trimestre del 2003.

Anche il mercato del lavoro ha risentito della fase di crescita modesta dell'economia. L'occupazione complessiva ha fatto registrare un aumento pari al 0,4% (a fronte di una previsione originaria del 1,5%), in linea con l'occupazione alle dipendenze per la quale, nel corso del 2003, è stato rilevato un aumento del 0,5% (da confrontare con una stima originaria del 1,8%); nell'ambito del mercato del lavoro alle dipendenze un contributo significativamente positivo viene dal settore delle costruzioni (+4,0%), in controtendenza ai settori dell'agricoltura e dell'industria in senso stretto che fanno registrare variazioni annue pari, rispettivamente, al -6,1% e -0,4%.

Per quanto concerne le retribuzioni per dipendente, si è rilevata una crescita media annua complessiva pari al 3,2% (a fronte di una previsione originaria pari al 2,9%) che, confrontata con l'indice annuo dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (pari al 2,5%) ha dato luogo ad un aumento reale del 0,7%.

L'effetto congiunto dello sviluppo del mercato del lavoro e delle retribuzioni pro-capite ha determinato un'evoluzione del monte retributivo complessivo pari al 3,8% (da confrontare con una stima originaria del 4,7%). Nel settore dell'industria in senso stretto si è rilevato un miglioramento inferiore alla media (+2,4%), mentre, nel settore dei servizi, si è registrato un incremento superiore (+4,3%).

Relativamente all'andamento dell'inflazione, la cui dinamica influenza la tendenza e la misura delle altre variabili macroeconomiche, è stata registrata nel corso dell'anno 2003 una variazione pari al 2,5% da confrontarsi con una previsione originaria pari all'1,7%.

Si precisa che, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, la variazione accertata nel corso dell'anno 2003 dell'indice dei prezzi F.O.I. (famiglie di operai ed impiegati) si esplicherà sui conti dell'Istituto nel corso dell'anno 2004.

Nel prospetto di seguito allegato si riportano:

- lo scenario macroeconomico utilizzato nel preventivo originario, desunto dal DPEF 2003-2006 presentato nel mese di luglio del 2002;
- un aggiornamento dello stesso utilizzato per la stesura della 2^a nota di variazione al bilancio preventivo 2003, tratto dal DPEF 2004-2007 presentato nel mese di luglio del 2003;
- le effettive variazioni registrate per i principali parametri macroeconomici desunte dalla "Relazione generale sulla situazione economica del Paese" presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel mese di maggio u.s..

QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO PER LE VALUTAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2003

Previsioni originarie - Previsioni aggiornate - Variazioni accertate
(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

ANNO 2003

	Previsioni originarie <small>Dpef 2003-2006</small>	Previsioni aggiornate (2 ^a nota di variaz.) <small>Dpef 2004-2007</small>	Variazioni accertate (*)
PIL IN TERMINI REALI	2,7	0,8	0,3
TASSO DI INFLAZIONE DA UTILIZZARSI PER LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo)	1,7	2,6	2,5
OCCUPAZIONE COMPLESSIVA (1)	1,5	0,6	0,4
OCCUPAZIONE DIPENDENTE (1)			
° INTERA ECONOMIA	1,8	0,8	0,5
° INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,3	-0,2	-0,4
° SERVIZI	2,3	1,0	0,9
RETRIBUZIONI LORDE PER DIPENDENTE (2)			
° INTERA ECONOMIA	2,9	3,1	3,2
° INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,0	2,8	2,8
° SERVIZI	2,8	3,3	3,4
RETRIBUZIONI LORDE GLOBALI (2)			
° INTERA ECONOMIA	4,7	3,9	3,8
° INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,3	2,6	2,4
° SERVIZI	5,2	4,3	4,3

(*) Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2003

(1) Sulla base di unità standard di lavoro.

(2) Tassi di sviluppo nominali.

Nelle parti seguenti viene commentato l'andamento finanziario dell'esercizio a livello di categorie, con riferimento alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

Viene poi analizzato l'avanzo di amministrazione desunto dai dati del rendiconto finanziario.

PARTE SECONDA

LA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I movimenti finanziari di competenza dell'anno 2003 si riassumono in 207.265 mln. di entrate accertate e in 208.162 mln. di spese impegnate, con un disavanzo complessivo di 897 mln..

Le partite di parte corrente ammontano a 175.493 mln. di entrate ed a 173.745 mln. di spese, con un conseguente differenziale positivo di 1.748 mln..

Quanto ai movimenti in conto capitale, le entrate sono risultate pari a 5.653 mln. e le uscite a 8.298 mln. con un saldo negativo di 2.645 mln..

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/ Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto						
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
ENTRATE										
Entrate correnti:										
T.1. Entrate contributive	98.913	101.253	104.867	106.103	1.236	1,2	4.850	4,8	7.190	7,3
T.2. Trasferimenti attivi	62.445	61.589	65.848	65.701	-147	-0,2	4.112	6,7	3.256	5,2
T.3. Altre entrate correnti	4.088	2.390	2.539	3.689	1.150	45,3	1.299	54,4	-399	-9,8
Totale entrate correnti	165.446	165.232	173.254	175.493	2.239	1,3	10.261	6,2	10.047	6,1
Entrate in conto capitale:										
T.4. Alienazione di beni patrim. e riscos. crediti	2.167	862	965	1.141	176	18,2	279	32,4	-1.026	-47,3
T.6. Accensione di prestiti	5.958	3.441	5.855	4.512	-1.343	-22,9	1.071	31,1	-1.446	-24,3
Totale entrate in conto capitale	8.125	4.303	6.820	5.653	-1.167	-17,1	1.350	31,4	-2.472	-30,4
T.7. Partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
TOTALE DELLE ENTRATE	198.307	194.521	205.655	207.265	1.610	0,8	12.744	6,6	8.958	4,5

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/ Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto						
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
SPESE										
Spese correnti:										
T.1. Prestazioni istituzionali	152.699	156.531	163.615	163.079	-536	-0,3	6.548	4,2	10.380	6,8
T.1. Trasferimenti passivi	2.653	1.980	2.252	2.311	59	2,6	331	16,7	-342	-12,9
T.1. Altre spese correnti	8.169	6.982	7.991	8.355	364	4,6	1.373	19,7	186	2,3
Totale spese correnti	163.521	165.493	173.858	173.745	-113	-0,1	8.252	5,0	10.224	6,3
Spese in conto capitale:										
T.2. Spese in conto capitale	1.270	1.071	3.723	3.903	180	4,8	2.832	...	2.633	...
T.3. Estinzione di mutui e anticipazioni	6.468	3.441	5.913	4.395	-1.518	-25,7	954	27,7	-2.073	-32,1
Totale spese in conto capitale	7.738	4.512	9.636	8.298	-1.338	-13,9	3.786	83,9	560	7,2
T.4. Partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
TOTALE DELLE SPESE	195.995	194.991	209.075	208.162	-913	-0,4	13.171	6,8	12.167	6,2
SALDI										
1. di parte corrente	1.925	-261	-604	1.748	2.352	...	2.009	...	-177	-9,2
2. in conto capitale	387	-209	-2.816	-2.645	171	-6,1	-2.436	...	-3.032	...
3. per partite di giro	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. sul complesso	2.312	-470	-3.420	-897	2.523	-73,8	-427	90,9	-3.209	...

... Non valutabile o non significativa.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA - ENTRATE

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Titolo I - Entrate contributive	98.913	101.253	104.867	106.103	1.236	1,2	4.850	4,8	7.190	7,3
Cat. 1° Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	98.185	100.537	104.237	105.364	1.127	1,1	4.827	4,8	7.179	7,3
Cat. 2° Quote di partecipazione degli iscritti	728	716	630	739	109	17,3	23	3,2	11	1,5
Titolo II - Entrate derivanti da trasf. correnti	62.445	61.589	65.848	65.701	-147	-0,2	4.112	6,7	3.256	5,2
Cat. 3° Trasferimenti da parte dello Stato	61.792	61.061	65.362	65.138	-224	-0,3	4.077	6,7	3.346	5,4
Cat. 4° Trasferimenti da parte delle Regioni	80	74	92	70	-22	-23,9	-4	-5,4	-10	-12,5
Cat. 6° Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico	573	454	394	493	99	25,1	39	8,6	-80	-14,0
Titolo III - Altre entrate	4.088	2.390	2.539	3.689	1.150	45,3	1.299	54,4	-399	-9,8
Cat. 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	24	20	83	99	16	19,3	79	...	75	...
Cat. 8° Redditi e proventi patrimoniali	63	61	72	77	5	6,9	16	26,2	14	22,2
Cat. 9° Poste correttive e compens. di spese	3.739	1.957	2.125	3.067	942	44,3	1.110	56,7	-672	-18,0
Cat. 10° Entrate non classificabili in altre voci	262	352	259	446	187	72,2	94	26,7	184	70,2
Totale entrate correnti	165.446	165.232	173.254	175.493	2.239	1,3	10.261	6,2	10.047	6,1

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.167	862	965	1.141	176	18,2	279	32,4	-1.026	-47,3
Cat. 11° Alienazioni di immobili e diritti reali	757	0	0	1	1	...	1	...	-756	-99,9
Cat. 14° Riscossione di crediti	1.410	862	965	1.140	175	18,1	278	32,3	-270	-19,1
Titolo VI - Accensione di prestiti	5.958	3.441	5.855	4.512	-1.343	-22,9	1.071	31,1	-1.446	-24,3
Cat.20° Assunzione di altri debiti finanziari	5.958	3.441	5.855	4.512	-1.343	-22,9	1.071	31,1	-1.446	-24,3
Totale entrate in conto capitale (Titolo IV) e per accensione di prestiti (Titolo VI)	8.125	4.303	6.820	5.653	-1.167	-17,1	1.350	31,4	-2.472	-30,4
Titolo VII - Partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
Cat.22° Entrate aventi natura di partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
TOTALE DELLE ENTRATE	198.307	194.521	205.655	207.265	1.610	0,8	12.744	6,6	8.958	4,5

... Non valutabile o non significativa.

CONTRIBUTI DELLA PRODUZIONE E DEGLI ISCRITTI (Titolo 1°)

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var %	var. assol.	var. %
A) Categoria 1°	98.185	100.537	104.237	105.364	1.127	1,1	4.827	4,8	7.179	7,3
1. LAVORATORI DIPENDENTI:	83.308	85.503	88.841	89.776	935	1,1	4.273	5,0	6.468	7,8
. accertati con il sistema D.M.	80.226	83.531	86.478	86.818	340	0,4	3.287	3,9	6.592	8,2
. addetti ai servizi domestici e familiari	308	240	325	452	127	39,1	212	88,3	144	46,8
. contributi lavoratori agricoli	1.180	1.025	1.166	1.156	-10	-0,9	131	12,8	-24	-2,0
. contributi per il personale dell'INPS	347	348	358	374	16	4,5	26	7,5	27	7,8
. contributi riscossi tramite le Casse Marittime	23	21	23	29	6	26,1	8	38,1	6	26,1
. contributi marittimi imbarcati su navi estere	24	25	22	23	1	4,5	-2	-8,0	-1	-4,2
. concorso aziende al finanz. indennità mobilità	129	155	143	154	11	7,7	-1	-0,6	25	19,4
. concorso aziende oneri pensionam. anticipati pers. FF.SS.	10	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-10	-100,0
. contributi per le prestazioni del SSN	59	8	22	32	10	45,5	24	...	-27	-45,8
. costituzione unica posizione Fondo telefonici	10	13	7	8	1	14,3	-5	-38,5	-2	-20,0
. contr. e valori capit. da Organismi extra comunitari	45	46	86	92	6	7,0	46	...	47	...
. contr. straord. Fondo elettrici (art. 41, Legge n. 488/99)	697	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-697	-100,0
. contr. straord. Fondo telefonici (art. 41, Legge n. 488/99)	77	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-77	-100,0
. contr. straord. E.T.I. - D.I. 88/2002, art. 5, c. 1, e art 6, c. 1	0	0	28	27	-1	-3,6	27	...	27	...
. contr. a copertura ass.sost.reddito (DD.II. n.157 e n.158/2000)	77	79	179	220	41	22,9	141	...	143	...
. altri contributi	96	12	4	391	387	...	379	...	295	...
2. LAVORATORI AUTONOMI:	14.846	15.006	15.368	15.559	191	1,2	553	3,7	713	4,8
. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	922	988	939	925	-14	-1,5	-63	-6,4	3	0,3
. Artigiani	5.417	5.479	5.582	5.558	-24	-0,4	79	1,4	141	2,6
. Esercenti attività commerciali	5.575	5.419	5.645	5.798	153	2,7	379	7,0	223	4,0
. Pescatori autonomi	2	2	2	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
. Esercenti attività parasubordinate (Legge n. 335/95)	2.930	3.118	3.200	3.276	76	2,4	158	5,1	346	11,8
3. ALTRI LAVORATORI:	31	28	28	29	1	3,6	1	3,6	-2	-6,5
. Fondo clero	28	28	28	29	1	3,6	1	3,6	1	3,6
. Liberi professionisti (contributi di malattia)	3	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-3	-100,0

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs.defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
B) Categoria 2°	728	716	630	739	109	17,3	23	3,2	11	1,5
. Proseccutori volontari	213	234	249	274	25	10,0	40	17,1	61	28,6
. Riserve e valori capitali versati dagli iscritti	182	175	181	240	59	32,6	65	37,1	58	31,9
. Proventi divieto cumulo pensione/retribuzione	306	299	122	133	11	9,0	-166	-55,5	-173	-56,5
. Trattenute su rate di pensione dipendenti da aziende di trasporto in quiescenza	1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-1	-100,0
. Contributo di solidarietà su prestaz. integrat. dell'AGO	19	6	4	4	0	0	-2	-33,3	-15	-78,9
. Totale cumulabilità (Legge n.289/2002, art.44, c.2)	0	0	65	63	-2	-3,1	63	...	63	...
. Totale o parziale incumulabilità (Legge n.289/2002, art.44, c.3)	0	0	7	12	5	71,4	12	...	12	...
. Altri contributi	7	2	2	13	11	...	11	...	6	85,7
TOTALE GENERALE	98.913	101.253	104.867	106.103	1.236	1,2	4.850	4,8	7.190	7,3

... Non valutabile o non significativa.

1.ENTRATE

1.1.ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Sono state accertate in complessivi 175.493 mln. con un incremento di 2.239 mln. sulle previsioni definitive (173.254 mln.) e di 10.047 mln. sui corrispondenti dati del 2002 (165.446 mln.).

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

Previsione definitiva	milioni	104.867
Accertamento	milioni	106.103
Differenza	milioni	1.236

Le entrate accertate presentano rispetto a quelle acquisite nel 2002 (98.913 mln.) una variazione positiva del 7,3% e rispetto alla previsione definitiva, una variazione altrettanto positiva dell' 1,2%.

Il gettito contributivo risente degli effetti prodotti dall'ordinaria attività di vigilanza dell'Istituto mirata all'emersione del lavoro nero ed alla lotta all'elusione contributiva, dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Inoltre, un afflusso straordinario di contributi si è registrato a seguito dell'introduzione del provvedimento legislativo n. 189 del 30 luglio 2002 riguardante, tra l'altro, la regolarizzazione di colf e badanti.

In ordine alle principali partite di entrata si rileva:

- **I contributi dei lavoratori dipendenti** dalle aziende che operano con il sistema delle denunce mediante modello DM sono stati accertati in 86.818 mln. contro i 86.478 mln. delle previsioni definitive;
- **I contributi dei lavoratori agricoli dipendenti** (1.156 mln.) registrano, rispetto alle previsioni definitive (1.166 mln.), uno scostamento negativo di 10 mln.;

- **I contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi** segnano un decremento rispetto alla previsione definitiva dell'1,49% per i CD/CM e dello 0,43% per gli Artigiani ed un incremento del 2,71% per i Commercianti e del 2,37% per gli Esercenti attività autonoma;

(in milioni)

GESTIONI	PREV. DEF. 2003	CONSUNTIVO 2003	DIFF. ASSOL.	DIFF.%
CD/CM	939	925	-14	-1,49
ARTIGIANI	5.582	5.558	-24	-0,43
COMMERCANTI	5.645	5.798	153	2,71
ESER. ATTIV. AUT.	3.200	3.276	76	2,37

- **I contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale** a carico dei lavoratori dipendenti sono stati accertati in 32 mln. con un incremento di 10 mln. rispetto alle previsioni definitive (22 mln.). Si precisa che l'Istituto ha cessato di riscuotere tali contributi dal 1° gennaio 1998, pertanto tali flussi debbono essere considerati contributi residuali;
- **I contributi a carico delle aziende per il finanziamento dell'indennità di mobilità** accertati in 154 mln. con un incremento di 11 mln. rispetto alle previsioni definitive (143 mln.);
- **I contributi obbligatori per il personale dell'INPS** accertati in 374 mln., presentano un incremento di 16 mln. rispetto alle previsioni definitive (358 mln.).

Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.

Previsione definitiva	milioni	630
Accertamento	milioni	738
Differenza	milioni	108

Il differenziale positivo evidenziato è dovuto per la massima parte ai proventi derivanti dai versamenti per riserve e valori di riscatto (60 mln.) e quelli relativi al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro (11 mln.).

Il complesso delle entrate contributive, come già detto, pari a 106.103 mln., provenienti dalla produzione per 105.365 mln. e per 738 mln. costituite dalla partecipazione degli iscritti all'onere per specifiche gestioni, competono a:

Gestioni dell'INPS	105.297 mln.
Servizio sanitario nazionale:	73 mln.
di pertinenza dello Stato	10 mln.
di pertinenza delle Regioni e Province autonome	63 mln.
Stato (contr. Ex Enaoli, Ex Gescal, Asili nido, Fondo di rotazione ecc.)	641 mln.
Altri Enti	92 mln.

Nelle tabelle che seguono, le entrate contributive relative ai lavoratori dipendenti da aziende (DM) sono classificate per Gestione di destinazione.

**CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE TENUTE
ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE-RENDICONTO
(Capitolo 1.01.01 delle entrate)**

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
(A) A COPERTURA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI										
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	62.970	65.589	68.418	68.361	-57	-0,1	2.772	4,2	5.391	8,6
2. Gestione speciale erogazione trattamenti pensionistici al personale degli Enti pubblici creditizi	1.013	1.133	1.066	1.023	-43	-4,0	-110	-9,7	10	1,0
3. Fondo di previdenza pers. delle abolite imposte di consumo	14	16	12	14	2	16,7	-2	-12,5	0	0
4. Fondo di previdenza per il personale di volo	164	174	168	190	22	13,1	16	9,2	26	15,9
5. Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,0
6. Fondo di previdenza dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipendente da aziende private del gas	4	5	5	5	0	0	0	0	1	25,0
7. Fondo di previdenza per gli impiegati dipend.da concessionari del servizio di riscossione dei tributi	47	52	48	44	-4	-8,3	-8	-15,4	-3	-6,4
8. Gestione speciale trattamenti pensionistici integrativi degli enti disciolti	...	3	0	0,0	-3	-100,0	0	0,0
9. Fondo di previdenza per il pers. del Consorzio Autonomo del porto di Genova e dell'Ente Autonomo del porto di Trieste	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie S.p.a.	996	936	1.074	1.095	21	2,0	159	17,0	99	9,9
TOTALE (A)	65.210	67.910	70.793	70.734	-59	-0,1	2.824	4,2	5.524	8,5

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs.defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
(B) A COPERTURA DI TRATTAMENTI TEMPORANEI ECONOMICI										
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	13.194	13.739	13.772	14.076	304	2,2	337	2,5	882	6,7
2. Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	1.104	1.150	1.142	1.181	39	3,4	31	2,7	77	7,0
TOTALE ..(B).....	14.298	14.889	14.914	15.257	343	2,3	368	2,5	959	6,7
(C) A VARIO TITOLO										
1. Fondo formazione professionale, art. 5, Legge n.196/97	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Fondo solidarietà personale del credito	101	117	162	163	1	0,6	46	39,3	62	61,4
3. Fondo solidarietà personale credito cooperativo	6	8	6	7	1	16,7	-1	-12,5	1	16,7
4. Fondo solidarietà personale liquidazione coatta amministrativa	6	4	6	6	0	0	2	50,0	0	0
TOTALE ..(C).....	113	129	174	176	2	1,1	47	36,4	63	55,8
(D) DA TRASFERIRE:										
allo Stato										
1. Gestione per la riscossione dei contributi del S.S.N.	13	0	0	9	9	...	9	...	-4	-30,8
2. Gestione riscossione altri contributi :										
. contributi ex Enaoli	1	3	3	...	3	...	2	...
. contributi ex Gescal	5	4	4	...	4	...	-1	-20,0
. Fondo di rotazione L. 845/78 e Fondo di rotazione per le politiche comunitarie L. 183/87	574	603	597	632	35	5,9	29	4,8	58	10,1
. Asili nido	1	0	0,0	0	0,0	-1	-100,0
. Fondo per la formazione professionale e fondo nazionale per le politiche migratorie	2	1	1	...	1	...	-1	-50,0
alle Regioni e Province autonome										
1. Gestione per la riscossione dei contributi del S.S.N.	9	0	0	2	2	...	2	...	-7	-77,8
TOTALE ..(D).....	605	603	597	651	54	9,0	48	8,0	46	7,6
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	80.226	83.531	86.478	86.818	340	0,4	3.287	3,9	6.592	8,2

... Non valutabile o non significativa.

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Accertate in complessivi 65.701 mln. con un decremento di 147 mln. sulle previsioni definitive (-1,5%) e di un incremento di 3256 mln. sui corrispondenti dati del 2002 (5,2%), si riferiscono per 65.138 mln. ai trasferimenti dallo Stato, per 70 mln. ai trasferimenti dalle Regioni e per 493 mln. ai trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.

Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato.

Previsione definitiva	milioni	65.362
Accertamento	milioni	65.138
Differenza	milioni	-224

I trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura degli oneri non previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, hanno riguardato:

(in mln.)

Aggregati	Prev. Definit. 2003	Consuntivo 2003
. Oneri pensionistici	48.134	47.920
. Oneri per il mantenimento del salario	2.100	1.778
. Oneri per trattamenti di famiglia	2.790	2.725
. Oneri per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali	793	653
. Oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni	10.396	10.922
. Oneri per interventi diversi	1.149	1.140
Totale	65.362	65.138

Negli oneri pensionistici sono compresi 11.896 mln. relativi all'erogazione degli assegni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti e 3.238 mln. relativi alla copertura del disavanzo di gestione del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici in favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a..

Categoria IV - Trasferimenti da parte delle Regioni.

Previsione definitiva	milioni	92
Accertamento	milioni	70
Differenza	milioni	-22

Il minor accertamento è la somma algebrica di maggiori contributi volontari versati per conto degli assicurati della Regione Sicilia, di cui all'art. 6, legge regionale n. 42/1975 (5 mln.) compensati da minori rimborsi della Regione Sicilia delle indennità connesse con i piani di inserimento professionale ai sensi dell'art. 19, legge regionale n. 30/1997 e dell'art. 81, c. 8, legge n. 448/1998 (-15 mln.) e da minori contributi delle regioni per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani – art. 16, legge n. 245/1978.

Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico.

Previsione definitiva	milioni	394
Accertamento	milioni	493
Differenza	milioni	99

Rispetto alle previsioni definitive, i maggiori accertamenti registrati sono la risultante di variazioni di segno opposto.

Nell'ambito della categoria sono stati accertati trasferimenti da Enti di previdenza per la copertura di periodi assicurativi per un ammontare di 221 mln. (69 mln. rispetto alle previsioni definitive), valori capitali a fronte dei trattamenti pensionistici già erogati dai fondi di previdenza integrativi esistenti presso gli enti disciolti dovuti dall'ufficio liquidazione del Ministero dell'economia e delle finanze per 181 mln. (-16 mln. rispetto alle previsioni definitive).

Un ulteriore incremento, rispetto alle previsioni definitive, pari a 40 mln., deriva da rimborsi da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di oneri per sgravi contributivi a favore delle imprese di pesca costiera, acque interne e lagunari, ex art. 11, legge n. 388/2000. Si fa presente, che l'onere a carico del suddetto Fondo, in seguito a chiarimenti ministeriali, deve intendersi limitato all'esercizio 2003.

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Sono state accertate in complessivi 3.689 mln. con un incremento di 1.150 mln. sulle previsioni definitive (2.539 mln.).

Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.

Previsione definitiva	milioni	83
Accertamento	milioni	99
Differenza	milioni	16

La variazione positiva riguarda, principalmente, il capitolo 3 07 09: l'importo accertato per 78 mln. esprime il corrispettivo per l'attività di gestione e di vendita degli immobili ceduti alla S.C.I.P., ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001.

Il contratto di gestione stipulato dall'Istituto con la S.C.I.P., riferito alla prima operazione di cartolarizzazione, prevede che i proventi derivanti dalla gestione degli immobili appartenenti al P.O.C., in attesa della relativa vendita, siano di spettanza dell'INPS, mentre per quelli derivanti dalla gestione degli immobili appartenenti al P.S.C. l'Istituto debba riversare alla società il 10% dei fitti riscossi.

Nella predetta voce sono compresi, oltre che tutte le poste che rappresentano l'attività svolta dalla Soc. I.G.E.I., anche il compenso corrisposto alla stessa Società dall'Istituto, nonché le commissioni ricevute, sempre a norma di contratto, dalla S.C.I.P. per l'attività di vendita realizzata.

Per completezza di informazione, nel documento finanziario, è rappresentata anche la quota parte della spesa totale, evidenziata nel capitolo di uscita 1 10 11, relativa al finanziamento per l'Osservatorio, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 104/1996 da riferire agli immobili cartolarizzati, sostenuta direttamente dall'Istituto.

Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali.

Previsione definitiva	milioni	72
Accertamento	milioni	77
Differenza	milioni	5

La variazione riguarda i minori interessi sui conti correnti bancari (5 mln.) dovuti ad una diminuzione del saggio medio di interesse corrisposto (2,07% nel 2003 contro 2,91% nel 2002).

Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.

Previsione definitiva	milioni	2.125
Accertamento	milioni	3.067
Differenza	milioni	942

La differenza positiva (942 mln.) è dovuta, in via principale, a maggiori recuperi di prestazioni (899 mln.), a recuperi di sgravi contributivi per eventi calamitosi e per interventi a sostegno di specifici settori produttivi (61 mln.) e a somme trasferite in eccedenza allo Stato per il finanziamento del S.S.N. (8 mln.).

Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci.

Previsione definitiva	milioni	259
Accertamento	milioni	446
Differenza	milioni	187

La variazione positiva trae origine principalmente da un incremento di 149 mln. degli accertamenti per sanzioni civili, amministrative, ammende e multe.

1.2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE E PER ACCENSIONE DI PRESTITI

Accertate in complessivi 5.653 mln. con un decremento di 1.167 mln. sulle previsioni definitive (6.820 mln.), sono rappresentate per 1.141 mln. da entrate per riscossione di crediti ed alienazione di immobili e per 4.512 mln. da assunzione di debiti finanziari.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Categoria XIV- Riscossione di crediti.

Previsione definitiva	milioni	965
Accertamento	milioni	1.140
Differenza	milioni	175

La variazione positiva trae origine, in via principale, dal maggior prelievo dalla Tesoreria dello Stato dei fondi messi a disposizione dallo Stato stesso a copertura degli oneri connessi con le sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94 (67 mln.) dovuto al maggior fabbisogno e dalla maggiore riscossione di crediti diversi (114 mln.).

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria XX - Assunzione di altri debiti finanziari.

Previsione definitiva	milioni	5.855
Accertamento	milioni	4.512
Differenza	milioni	-1.343

La differenza negativa si riferisce, in via principale, a minori trasferimenti (*a titolo anticipatorio*) ai sensi dell'art. 35, c. 3 e 4 della legge n. 448/1998 alle gestioni previdenziali da parte dello Stato (-3.588 mln.), a maggiori anticipazioni della Tesoreria dello Stato a carico delle gestioni assistenziali (1.983 mln.) e a maggiori assunzioni di debiti diversi (227 mln.).

1.3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Sono state accertate per complessivi 26.119 mln. con un incremento di 538 mln. sulle previsioni definitive (25.581 mln.) ed un incremento di 1.383 mln. sui corrispondenti dati del 2002 (24.736 mln.) e si riferiscono ad operazioni per conto terzi.

TITOLO VII - Partite di giro

Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro.

Previsione definitiva	milioni	25.581
Accertamento	milioni	26.119
Differenza	milioni	538

La differenza sopra esposta fra previsione definitiva e accertamento consegue, in via principale, a maggiori accertamenti:

- di riscossioni per conto della Società cessionaria di somme relative a crediti contributivi ceduti ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/1998 come risulta modificato dall'art. 1 del D.L. n. 308/1999, convertito nella legge n. 402/1999 (384 mln.);
- di ritenute erariali (130 mln.);
- di ritenute erariali sulle prestazioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti da operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991 (99 mln.);
- di ritenute per addizionale regionale IRPEF sulle prestazioni e sulle retribuzioni derivanti da assistenza fiscale di cui all'art. 78, della legge n. 413/1991 (44 mln.);

compensati da minori accertamenti:

- di anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri Enti (-158 mln.);
- ritenute previdenziali effettuate al personale (-6 mln.).

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA- SPESE

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Titolo I - Spese correnti	163.521	165.493	173.858	173.745	-113	-0,1	8.252	5,0	10.224	6,3
Cat. 1° Spese per gli organi dell'Ente	10	12	10	9	-1	-10,0	-3	-25,0	-1	-10,0
Cat. 2° Oneri per il personale in attività di servizio	1.471	1.570	1.670	1.630	-40	-2,4	60	3,8	159	10,8
Cat. 3° Oneri per il personale in quiescenza	287	255	271	269	-2	-0,7	14	5,5	-18	-6,3
Cat. 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	905	835	853	877	24	2,8	42	5,0	-28	-3,1
Cat. 5° Spese per prestazioni istituzionali	152.699	156.531	163.615	163.079	-536	-0,3	6.548	4,2	10.380	6,8
Cat. 6° Trasferimenti passivi	2.653	1.980	2.252	2.311	59	2,6	331	16,7	-342	-12,9
Cat. 7° Oneri finanziari	839	191	569	554	-15	-2,6	363	...	-285	-34,0
Cat. 8° Oneri tributari	132	138	153	168	15	9,8	30	21,7	36	27,3
Cat. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.287	3.566	4.174	4.517	343	8,2	951	26,7	230	5,4
Cat.10° Spese non classificabili in altre voci	238	415	291	331	40	13,7	-84	-20,2	93	39,1

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto						
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Titolo II - Spese in conto capitale	1.270	1.071	3.723	3.903	180	4,8	2.832	...	2.633	...
Cat.12° Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	76	49	111	104	-7	-6,3	55	...	28	36,8
Cat.14° Concessione di crediti ed anticipazioni	1.126	950	3.546	3.731	185	5,2	2.781	...	2.605	...
Cat.15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	68	72	66	68	2	3,0	-4	0,0	0	0,0
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni	6.468	3.441	5.913	4.395	-1.518	-25,7	954	27,7	-2.073	-32,1
Cat.17° Rimborsi di anticipazioni passive	6.311	3.364	5.825	4.286	-1.539	-26,4	922	27,4	-2.025	-32,1
Cat.20° Estinzione di debiti diversi	157	77	88	109	21	23,9	32	41,6	-48	-30,6
Totale spese in conto capitale (Titolo II) e per estinzione di mutui (Titolo III)	7.738	4.512	9.636	8.298	-1.338	-13,9	3.786	83,9	560	7,2
Titolo IV - Partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
Cat.21° Spese aventi natura di partite di giro	24.736	24.986	25.581	26.119	538	2,1	1.133	4,5	1.383	5,6
TOTALE DELLE SPESE	195.995	194.991	209.075	208.162	-913	-0,4	13.171	6,8	12.167	6,2

... Non valutabile o non significativa.

2. SPESE

Sono state impegnate in complessivi 208.162 mln. con un decremento di 913 mln. (-0,4%) sulle previsioni definitive (209.075 mln.) e di un incremento di 12.167 mln. (6,2%) sul corrispondente dato del 2002 (195.995 mln.).

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Categoria I - Spese per gli Organi dell'Ente.

Previsione definitiva	milioni	10
Impegni	milioni	9

Nel prospetto riportato nella pagina che segue viene fornita l'analisi delle spese sostenute per il funzionamento degli Organi centrali e periferici dell'Ente.

La diminuzione di 1 mln. (10%), che emerge dal raffronto tra gli impegni assunti nell'anno con le previsioni definitive, è da ricondurre, essenzialmente, a minori impegni per medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti i Comitati regionali e provinciali (Cap. 1 01 05: - 0,7 mln). Tali spese sono di non facile quantificazione essendo connesse alla programmazione delle sedute definite sul territorio dai singoli Comitati.

Alla diminuzione hanno, inoltre, concorso minori impegni per compensi fissi (Cap 1 01 02) e per medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli Organi collegiali centrali (Cap. 1 01 07) derivante dal mancato funzionamento di alcuni di essi per una parte dell'anno (C.d.A., Comitato CD/CM)


SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
		Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Compensi fissi al Presidente dell'Istituto	1 01 01	0,221	0,211	0,192	-0,02	-8,9	-0,03	-13,3
Compensi fissi ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Consiglio di amministrazione, la Commissione centrale per l'accertamento e riscossione dei CTR.AGR. unificati, e i Comitati delle gestioni dei COLT. DIR., degli ART. e degli esercenti attività COMM.	1 01 02	1,035	0,591	0,452	-0,14	-23,5	-0,58	-56,3
Oneri per emolumenti ai componenti il Collegio dei Sindaci	1 01 03	1,671	1,753	2,112	0,36	20,4	0,44	26,4
Medaglie di presenza, indennita' di missione e rimborso spese al Presidente dell'Istituto	1 01 04	0,019	0,058	0,058	0,00	-0,5	0,04	199,2
Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti i Comitati Regionali e Provinciali ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi	1 01 05	5,557	6,352	5,679	-0,67	-10,6	0,12	2,2
Medaglie di presenza, indennita' di missione e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo	1 01 06	0,100	0,130	0,130	0,00	-0,2	0,03	29,8
Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli Organi Collegiali Centrali di amministrazione ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi	1 01 07	1,053	1,155	0,774	-0,38	-33,0	-0,28	-26,5
TOTALE		9,656	10,250	9,396	-0,85	-8,3	-0,26	-2,7

SPESE DI FUNZIONAMENTO Spese per gli Organi Dell'Ente

(IN MILIONI)



Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio.

Previsione definitiva	milioni	1.670
Impegni	milioni	1.630
Differenza	milioni	- 40

Le spese della II categoria sono risultate pari a 1.630 mln. con una diminuzione del 2,4% rispetto alle previsioni definitive 2003 (1.670 mln.), mentre se poste a raffronto con l'anno precedente (1.471 mln.) evidenziano un aumento del 10,8%

Tali spese vengono analizzate, per capitolo, nel seguente prospetto dove si espongono altresì i dati previsionali 2003 e di consuntivo 2002, con le relative variazioni in valore assoluto e percentuale.

In ordine alle risultanze più significative si forniscono le seguenti precisazioni:

Cap. 1 02 01 - "Stipendi, assegni fissi e indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato".

La spesa di 835,5 mln. presenta un incremento del 16,6% rispetto all'anno precedente (716,3 mln.) per l'applicazione del CCNL quadriennio 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) sottoscritto il 9.10.2003 e riguardante il personale delle aree professionali A, B, e C, nonché delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 Legge 88/89, ed è determinato :

- a) dagli incrementi stipendiali del biennio economico;
- b) dall'istituzione dell'indennità di Ente prevista dall'art.26 del suindicato CCNL, per il finanziamento del quale, oltre alla quota a carico dell'Ente, sono state prelevate risorse dai rispettivi fondi per i trattamenti accessori;
- c) dalla dinamica delle cessazioni, quantificate in circa 1.280 unità, cui si è contrapposto l'incremento di personale per effetto principalmente delle procedure di mobilità da altre amministrazioni attivate nel corso dell'anno, che ha interessato circa 900 nuove unità di personale (di cui 389 ex INPDAl).

Cap. 1 02 05 - " Indennità e rimborso spese per missioni all'interno".

La spesa in esame ammonta a 33,7 mln., con una diminuzione rispetto al 2002 (-1,5 mln.) pari al 4,2%; se raffrontata con le ultime previsioni formulate per l'anno 2003 (37,2 mln.) la spesa risulta ridotta di -3,5 mln pari a -9,5%.

Il prospetto che segue evidenzia l'andamento del capitolo dal 1997 in poi.

ANNO	SPESE per MISSIONI (importi in euro)	%
1997	25.255.775	
1998	23.754.435	- 6,0%
1999	24.858.103	4,6%
2000	26.706.502	7,4%
2001	29.413.770	10,1%
2002	35.207.967	19,7%
2003	33.711.981	-4,2%

Lo stanziamento dell'anno 2003, è stato utilizzato principalmente per le missioni relative a:

- attività istituzionale, effettuate per le esigenze degli uffici periferici e centrali relativamente alle problematiche legate al coordinamento ed alla verifica:
 - a) della gestione pensionistica, assicurativa e recupero crediti;
 - b) degli adempimenti contabili del personale;
 - c) delle attività inerenti le aree legali, tecnico-edilizio, medico legale e statistico attuariale;
 - d) delle attività legate alla effettuazione delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di personale con contratti di formazione lavoro;
- attività di formazione prevista dal Piano analitico 2003, nonché per la prosecuzione delle numerose iniziative formative a livello centrale, iniziate e non completate nell'anno 2002;

- attività di vigilanza ordinaria principalmente finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni delle norme in materia di obblighi previdenziali e per la lotta al fenomeno del lavoro sommerso;
- attività di vigilanza straordinaria finalizzata soprattutto alla realizzazione, per quanto di competenza, del piano straordinario di emersione di cui alla legge n. 283/2001, nonché alla vigilanza sulle grandi aziende.

Cap. 1 02 06 - Missioni all'estero.

L'impegnato di € 384.520 per l'anno 2003 presenta un incremento rispetto all'anno 2002 (52%) e una riduzione (-0,7%) sul preventivo aggiornato 2003.

La spesa è stata effettuata per:

- a) missioni svolte nell'ambito delle iniziative dell'AISS che hanno interessato principalmente il personale della D.C. Organizzazione e del Coordinamento statistico attuariale;
- b) missioni svolte per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organismi internazionali in materia di Sicurezza sociale (in particolare organismi del Consiglio d'Europa e C.A.S.S.T.M.) da parte del personale delle Convenzioni Internazionali;
- c) missioni svolte per la partecipazione ai progetti informatici europei da parte di personale della DCSIT;
- d) missioni svolte dal personale della Regione Trentino Alto Adige per consultazioni tra ITALIA, AUSTRIA e GERMANIA riguardanti le Convenzioni in materia di Prestazioni Pensionistiche;
- e) missioni svolte da dirigenti e funzionari dell'Istituto per la partecipazione a corsi, seminari e convegni realizzati all'estero per l'aggiornamento su argomenti di particolare interesse istituzionale e gestionale;
- f) spese di soggiorno all'estero riferite alla realizzazione di stage di sviluppo manageriale nell'ambito della Comunità Europea per 39 Dirigenti di uffici di livello generale al fine di scambiare esperienze innovative attraverso il confronto con pubbliche amministrazioni particolarmente avanzate.

Cap. 1 02 07 - Indennità e rimborso spese di trasporto e locazione al personale trasferito.

L'impegnato nel capitolo in questione ammonta a € 1.866.350 con una diminuzione dell'8,1% rispetto all'anno 2002 (€ 2.030.762), e si riferisce:

1. all'andamento dei trasferimenti d'ufficio del personale dirigenziale;
2. alle indennità di mobilità premiata da corrispondere al personale trasferito d'ufficio verso i centri operativi.

Cap. 1 02 09 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale.

La spesa di € 275.849.387 presenta un incremento del 8,2% rispetto al 2002 (€ 255.012.949) che è correlato oltre che ai maggiori oneri retributivi per il personale dipendente, anche all'aumento dello 0,50 % dell'onere a carico dell'amministrazione per il Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti a decorrere dal 1.1.2003.

Cap. 1 02 13 – Spese per la formazione e l'addestramento del personale.

Lo stanziamento assegnato sul capitolo di spesa 1 02 13 nell'esercizio finanziario 2003 pari a € 5.232.169 è stato impegnato per € 5.048.987 ed è stato quasi interamente utilizzato per la realizzazione delle attività formative previste dal Piano di Formazione per il 2003. Lo scostamento dell'1,4% tra il budget impegnato nell'anno 2003 di € 5.048.987 rispetto al budget impegnato nell'anno 2002 di € 5.123.440, è determinato dai risparmi conseguenti all'espletamento delle licitazioni private per l'affidamento dei progetti formativi realizzati nell'anno.

Cap. 1 02 14 – Rimborsi spese varie al personale

L'incremento del 9,9% rispetto al consuntivo 2002 nell'utilizzo di questo capitolo è correlato principalmente al pagamento, ai dipendenti dell'Istituto, delle indennità chilometriche per attività di vigilanza svolte nell'ambito del centro urbano e non assimilabili a missione (circolare n.

113 del 25.06.2003) nonché ai rimborsi per adempimenti esterni presso le cancellerie dei tribunali, degli addetti agli uffici legali.

Cap. 1 02 15 – Quote di onorari e competenze al personale del ruolo professionale legale.

L'incremento nello stanziamento di questo capitolo rispetto all'anno precedente è conseguente principalmente:

- alla previsione (in via cautelativa) di attribuire ai professionisti dell'area legale i compensi derivanti dall'attività svolta negli anni 2000 e 2001 per riscossione diretta in via legale dei crediti contributivi ceduti alla S.C.C.I. S.p.a. (determinazione Commissariale n. 805 del 17.07.2003) (€ 7.124.147);
- alla previsione di attribuire ai professionisti dell'area legale i compensi derivanti dagli onorari compensati (come stabilito dallo specifico regolamento approvato con determinazione Commissariale n. 1384 del 9.12.2003) in attuazione dell'art. 6 del CCNI dell'8.01.2003 (€ 6.887.395).

Cap. 1 02 19 - Indennità e compensi per progetti speciali (dal 1999 per il solo personale con qualifica di dirigente e per le unità impegnate nei LSU).

Gli impegni di € 3.608,23 iscritti in questo capitolo, si riferiscono al pagamento di oneri assicurativi per le unità impegnate nei progetti di lavori socialmente utili, negli anni 1998, 1999 e 2000 richiesti all'Istituto dall'INAIL in ritardo e pertanto non preventivati nel bilancio 2003.

Cap. 1 02 20 – Finanziamento retribuzione variabile CCNL area dirigenza.

L'onere è passato da € 37.340.016 nell'anno 2002 a € 37.586.138 nel 2003.

Nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

L'aumento dello 0,7% è conseguente all'applicazione delle norme contrattuali che determinano un incremento dinamico del Fondo, per effetto della R.I.A. dei dirigenti cessati nel corso dell'anno 2002. Lo stanziamento tiene conto anche di € 4.814 relativi ai versamenti

effettuati da terzi per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 e dell'art. 14 del CCNL 5/4/2001.

Cap. 1 02 21 – Fondo trattamenti accessori per il personale appartenente all'area professionisti.

Nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

Lo stanziamento è passato da € 11.729.253 per l'anno 2002 a 12.867.658 per l'anno 2003 con un aumento del 9,7 % conseguente alla determinazione definitiva delle risorse finanziarie previste dal CCNL 1998-2001. E' stato inoltre sottoscritto di provvedere al pagamento di complessivi € 95.468 a favore dei professionisti ex INPDAI. Tale pagamento, in mancanza del relativo impegno per l'anno 2002, ha gravato sul bilancio del corrente anno.

Cap. 1 02 22 – Fondo trattamenti accessori personale area medica.

Nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

La consistenza del capitolo è passata da € 21.921.014 per l'anno 2002 a € 21.876.216 per l'anno 2003 , con una flessione dello 0,2 %; la spesa risente dell'applicazione delle norme contrattuali che determinano un incremento dinamico del Fondo, per effetto della R.I.A. dei medici cessati nel corso dell'anno 2002.

Cap. 1 02 23 - Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale.

L'impegnato nell'ambito del capitolo in oggetto pari a € 558.634, presenta una diminuzione del 18,0 % rispetto all'anno precedente (€ 681.276) in conseguenza di un minor numero di cessazioni dal servizio per inabilità o decesso dei dipendenti dell'Istituto.

Cap. 1 02 24 – Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia.

L'incremento dell'utilizzo nell'ambito di questo capitolo rispetto all'anno precedente, pari a € 285.375, è correlato all'ammontare dei lavori posti a base d'asta per l'anno 2003 (comprensivi di quelli inerenti all'ex INPDAI) sui quali è stata calcolata la percentuale

dell'1,5% per la costituzione del fondo in argomento.

Cap. 1 02 25 - Fondo per il trattamento accessorio del personale delle aree A, B e C.

Nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

L'onere, per il capitolo in esame, è passato da € 352.877.187 per l'anno 2002 a € 318.305.241 per il 2003, con una flessione del 9,8 % che è conseguente all'istituzione dell'indennità di Ente, in applicazione dell'art. 26 del CCNL 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) sottoscritto il 9.10.2003, con storno della relativa quota di finanziamento a carico del fondo. Tale riduzione è stata solo in parte compensata dalle nuove risorse derivanti dallo stesso CCNL, nonché dall'aumento delle risorse, in applicazione dell'art. 31 del CCNL 1998/2001, definitivamente accertate per l'anno corrente (come da relazione tecnica approvata dai competenti Organi Vigilanti).

Cap. 1 02 26 - Fondo trattamenti accessori per il personale di cui all'art. 15, comma 1, legge 88/89.

Nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

Lo stanziamento del suddetto capitolo passa da € 12.923.035 del 2002 a € 12.357.824 dell'anno 2003 con una flessione del 4,4 % ed è conseguente all'istituzione dell'indennità di Ente, in applicazione dell'art. 26 del CCNL 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) sottoscritto il 9.10.2003, con storno della relativa quota di finanziamento a carico del fondo. Tale riduzione è stata solo in parte compensata dalle nuove risorse derivanti dallo stesso CCNL, nonché dall'aumento delle risorse, in applicazione dell'art. 31 del CCNL 1998/2001, definitivamente accertate per l'anno corrente (come da relazione tecnica approvata dai competenti Organi Vigilanti).

Cap.1 02 27 – Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali.

Lo stanziamento del suddetto capitolo pari a € 6.222.108 presenta un incremento dell'1,4 in quanto nel fondo è confluita la quota di risorse, certe e stabili, relative al personale del soppresso INPDAI.

Cap.1 02 28 – Spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente (già cap. 10433).

Con la 1° nota di variazione al bilancio 2003, approvata dal C.I.V. con delibera n. 9 in data 15.07.2003, è stato più propriamente istituito questo nuovo capitolo di spesa (precedentemente inserito nell'ambito della IV categoria - spese per acquisto di beni e servizi-), considerato che la quasi totalità delle Sedi dell'Istituto (con esclusione di Lodi e Monza) non ha al proprio interno il servizio di mensa.

In relazione alle spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente, si segnala il capitolo delle entrate E 30920 che, in applicazione dell'art. 11 del DPR 509/1979, accoglie le entrate a titolo di recupero sulle retribuzioni dei dipendenti del 20% del valore dei buoni mensa utilizzati, pari a € 6.685.695.

Cap.1 02 29 – Spese per il personale comandato presso l'Istituto (già cap. 10430.17).


Con la 1° nota di variazione al bilancio 2003, approvata dal C.I.V. con delibera n. 9 in data 15.07.2003, è stato più propriamente istituito questo nuovo capitolo di spesa, già inserito nell'ambito della IV categoria (spese per acquisto di beni e servizi). Per tale capitolo gli impegni dell'anno sono risultati pari a € 1.842.514.

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
		Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	1 02 01	716,348	858,494	835,523	-22,97	-2,7	119,18	16,6
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	1 02 05	35,208	37,241	33,712	-3,53	-9,5	-1,50	-4,2
Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1 02 06	0,253	0,387	0,385	0,00	-0,7	0,13	52,0
Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1 02 07	2,030	2,711	1,866	-0,85	-31,2	-0,16	-8,1
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	1 02 09	255,013	284,774	275,849	-8,92	-3,1	20,84	8,2
Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti ed esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	1 02 13	5,123	5,232	5,049	-0,18	-3,5	-0,07	-1,4
Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	1 02 14	0,242	0,340	0,266	-0,07	-21,7	0,02	9,9
Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale)	1 02 15	12,748	30,124	25,905	-4,22	-14,0	13,16	103,2
Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della Legge n. 88/89 (dal 1990 per il solo personale con qualifica di dirigente e LSU)	1 02 19	0,001		0,004	0,00	0,0	0,00	168,9

DESCRIZIONE	Capitolo	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
		Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	1 02 20	37,340	37,781	37,586	-0,20	-0,5	0,25	0,7
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti.	1 02 21	11,729	13,401	12,868	-0,53	0,0	1,14	9,7
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica.	1 02 22	21,921	21,876	21,876	0,00	0,0	-0,04	-0,2
Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	1 02 23	0,681	0,600	0,559	-0,04	0,0	-0,12	-18,0
Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	1 02 24	0,555	0,840	0,840	0,00	0,0	0,29	51,4
Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A,B,C	1 02 25	352,877	318,305	318,305	0,00	0,0	-34,57	-9,8
Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art.15 legge 88/1989	1 02 26	12,923	12,358	12,358	0,00	0,0	-0,57	-4,4
Trattamento accessorio per i dirigenti generali	1 02 27	6,138	6,222	6,222	0,00	0,0	0,08	1,4
Spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente (già 10433)	1 02 28		37,048	39,130	2,08	0,0		
Spese per il personale comandato presso l'Istituto (già 10430 17)	1 02 29		2,000	1,843	-0,16	0,0		
TOTALE		1.471,130	1.669,735	1.630,146	-39,59	-2,4	159,02	10,8



Categoria III – Oneri per il personale in quiescenza

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti il personale in quiescenza distintamente per capitolo di spesa. Tali oneri, per l'anno 2003, sono risultati complessivamente pari a 269 mln., a fronte di 287 mln. del consuntivo 2002, con una diminuzione, pertanto, di 18 mln.

(importi in euro)

DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2002	RENDICONTO ANNO 2003	DIFFERENZA	
			assoluta	%
Indennità integrativa speciale	164.990.521	168.673.827	3.683.306	2,23
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c.4 legge 144/99	122.115.139	100.390.067	-21.725.072	-17,79
TOTALE	287.105.660	269.063.894	-18.041.766	-6,28

Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Attengono, come risulta dal prospetto riportato nelle pagine seguenti, ad oneri di natura diversa connessi al funzionamento degli Uffici, quali: l'acquisto di materiali di consumo, l'affitto e la manutenzione dei locali, il noleggio degli elaboratori, la manutenzione ed il noleggio di attrezzature, i canoni di utenza, le spese per i servizi svolti da altri Enti, etc..

Dette spese, ammontanti alla fine dell'anno 2003 a complessivi 877 mln. (904 mln. a consuntivo 2002; 853 mln. nelle previsioni definitive 2003) sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie.

(in milioni)

	Cons. 2002	Previsioni Definitive 2003	Cons. 2003	Variazioni C.2003/P.2003		Variazioni C.2003/C.2002	
				Assolute	%	Assolute	%
				<i>Spese obbligatorie</i>	471,9	503,4	543,4
<i>Spese non oblig.</i>	432,6	349,6	333,1	-16,5	-4,72	-99,5	-23
Totale	904,5	853	876,5	23,5	2,75	-28,0	-3,10

L'incremento di 23,5 mln. registrato nell'anno 2003 rispetto alle previsioni definitive dello stesso anno è da attribuire unicamente alle spese aventi natura obbligatoria, risultate pari a 543,4 mln. a fronte di 503,4 mln. previsti, atteso che le spese di natura non obbligatorie sono state contenute in 333,1 mln. con un risparmio di 16,5 mln.

Riguardo l'incremento registrato nelle **spese aventi natura obbligatoria** si precisa che lo stesso va ricondotto a maggiori spese per servizi svolti da altri Enti (cap. 1 04 20) che, da 329,27 mln. delle previsioni definitive, sono passate a 382,08 mln. (+52,81 mln.).

L'incremento è da riferire, essenzialmente:

- a maggiori spese per i servizi svolti dai C A F (118,6 mln. a fronte di 50 mln. previsti ; +68,6 mln.) per l'acquisizione dei dati reddituali.
- a maggiori spese per servizi svolti da altri Enti per l'erogazione delle prestazioni (ISE): 72 mln. a fronte di 40 mln. del preventivo(+32 mln).

Di segno inverso sono risultati gli oneri per servizi svolti dalle Banche (102,3 mln., rispetto ad una previsione di 112,7 mln.) come figura in successiva specifica tabella di analisi.

Le spese aventi natura non obbligatoria per l'acquisto di beni di consumo e servizi presentano a consuntivo un valore globale di 333,1 mln. inferiore a quello iscritto nelle previsioni definitive 349,6 mln. per l'anno 2003.

In merito a tali spese va ricordato che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.9.2002, confermata dall'articolo 23 della legge finanziaria 2003 prevede per l'anno 2003 la riduzione degli stanziamenti per i consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI


(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
		Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	1 04 01 *	1,185	0,797	0,769	-0,028	-3,5	-0,415	63,9
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	1 04 05 *	7,376	6,189	4,959	-1,230	-19,9	-2,417	-32,8
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	1 04 06 *	0,969	1,522	1,261	-0,261	-17,1	0,292	30,1
Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti le Commissioni ed i Comitati centrali e periferici ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organismi	1 04 07 *	0,753	0,846	0,745	-0,101	-11,9	-0,007	-1,0
Spese per concorsi	1 04 08 *	1,025	0,594	0,590	-0,004	-0,7	-0,435	-42,4
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	1 04 09 *	4,617	6,173	5,708	-0,465	-7,5	1,091	23,6
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	1 04 10 *	0,761	0,832	0,783	-0,049	-5,9	0,021	2,8
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	1 04 11 *	95,594	72,399	68,705	-3,694	-5,1	-26,888	-28,1
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	1 04 12 *	15,408	16,122	15,507	-0,615	-3,8	0,100	0,6
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	1 04 13 *	11,352	12,647	12,189	-0,458	-3,6	0,837	7,4

DESCRIZIONE	Capitolo	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	1 04 14 *	62,030	62,199	60,456	-1,743	-2,8	-1,574	-2,5
Fitto di locali destinati ad Uffici	1 04 15 *	53,328	57,237	55,675	-1,561	-2,7	2,348	4,4
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	1 04 16 *	31,059	11,774	11,705	-0,069	-0,6	-19,354	-62,3
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	1 04 17 *	0,261	0,459	0,321	-0,138	-30,1	0,060	23,1
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	1 04 18 *	6,486	5,814	5,443	-0,371	-6,4	-1,043	-16,1
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	1 04 19	1,411	1,850	1,368	-0,482	-26,0	-0,043	-3,1
Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	1 04 20	338,470	329,271	382,085		16,0	43,614	12,9
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	1 04 22	99,142	112,750	102,307	-10,443	-9,3	3,165	3,2
Oneri di rappresentanza	1 04 24 *	0,042	0,065	0,032	-0,032	-50,0	-0,010	-23,8
Consulenze varie	1 04 25 *	0,000	0,414		-0,414	-100,0		
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	1 04 26 *	0,647	1,384	1,152	-0,233	-16,8	0,504	77,9
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	1 04 27 *	0,129	0,545	0,167	-0,378	-69,4	0,038	29,3

DESCRIZIONE	Capitolo	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
		Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	1 04 30 *	7,739	7,032	6,381	-0,651	-9,3	-1,358	-17,5
Spese servizio di mensa per il personale	1 04 33 *	30,757	0,132	0,127	-0,005	-3,5	-30,630	-99,6
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	1 04 36 *	2,229	2,921	1,805	-1,116	-38,2	-0,425	-19,0
Spese per i servizi svolti dalle USL	1 04 37	0,003	0,042	0,057		36,5	0,054	2.161,1
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art.5, commi 12^ e 13^ del D.L.463/1983 convertito nella legge n.638/83	1 04 38	32,366	33,904	32,846	-1,058	-3,1	0,480	1,5
Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	1 04 39 *	25,693	6,057	5,942	-0,115	-1,9	-19,751	-76,9
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	1 04 40 *	8,161	7,526	6,672	-0,854	-11,3	-1,490	-18,3
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	1 04 41 *	9,101	7,803	7,632	-0,171	-2,2	-1,469	-16,1
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	1 04 42 *	0,717	0,788	0,711	-0,078	-9,8	-0,006	-0,9
Premi di assicurazione	1 04 44 *	1,670	2,006	1,909	-0,097	-4,8	0,239	14,3
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	1 04 45 *	3,616	1,100	1,020	-0,080	-7,2	-2,596	-71,8

DESCRIZIONE	Capitolo	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	1 04 47 *	0,202	1,300	1,115	-0,185	-14,3	0,912	450,7
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	1 04 49 *	21,880	23,300	23,146	-0,154	-0,7	1,266	5,8
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	1 04 50 *	27,455	31,146	30,164	-0,982	-3,2	2,709	9,9
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	1 04 51 *	0,316	0,440	0,339	-0,101	-23,0	0,023	7,2
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	1 04 52	0,503	4,157	4,047	-0,110	-2,6	3,544	704,0
Oneri per il personale già addetto al servizio di portierato, custodia e vigilanza, degli immobili dismessi. Art. 43, comma 19, L n. .388/2000.	1 04 54		1,555	0,884	-0,671	-43,1	0,884	
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dalla rete unitaria per la pubblica amministrazione (fino al 2002 compreso nel cap 10439/01)	1 04 55		19,840	19,837	-0,003	0,0	19,837	
TOTALE		904,454	852,932	876,561	-29,199	2,8	-27,893	-3,1
Spese Obbligatorie		471,895	503,369	543,432	-12,766	8,0	71,537	15,2
Spese non Obbligatorie		432,559	349,563	333,130	-16,433	-4,7	-99,429	-23,0



SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI (CAP.1 04 11)
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	33,52	26,39	25,30	-1,09	-4,1	-8,22	-24,5
Posta elettronica	24,05	5,00	4,50	-0,50	-10,0	-19,55	-81,3
Servizi telefonici	38,02	41,01	38,91	-2,10	-5,1	0,89	2,3
TOTALE	95,59	72,40	68,71	-3,69	-5,1	-26,88	-28,1

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI (CAP. 1 04 14)**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	26,23	26,92	26,19	-0,73	-2,7	-0,04	-0,2
Vigilanza notturna e diurna locali	33,98	33,15	32,39	-0,76	-2,3	-1,59	-4,7
Spese di conduzione e gestione locali	1,82	2,13	1,88	-0,25	-11,7	0,06	3,5
TOTALE	62,03	62,20	60,46	-1,74	-2,8	-1,57	-2,5

SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI :
- PER E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (CAP. 1 04 20)
- PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI C/C POSTALI (CAP. 1 04 22)
 (valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	205,41	163,00	131,16	-31,84	-19,5	-74,25	-36,1
Casse marittime ed altri Enti	11,37	107,83	84,86	-22,97	-21,3	73,49	646,2
Esattorie, ricevitorie e consorzio esattori	0,01	0,04	0,00	-0,04		-0,01	
CAF	119,78	50,00	118,57	68,57	137,1	-1,21	-1,01
Concessionari rec. Contr. Dm, Art, Comm	0,00	-	0,04	0,04			
INPS-SIAE	1,90	8,40	4,40	-4,00	-47,6	2,50	132,07
Invio estratti contributivi e CUD	-	-	43,05	43,05		43,05	
TOTALE (Cap. 104 20)	338,47	329,27	382,08	52,81	16,04	43,61	12,89
Banche ed Uffici dei c/c postali (Cap. 1 04 22)	99,14	112,75	102,31	-10,44	-9,3	3,17	3,2
TOTALE GENERALE	437,61	442,02	484,39	42,37	9,59	46,78	10,69

ONERI PER TRASMISSIONE DATI - COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING - RETE FONIA DATI - ACCESSO A RETI TRASMISSIONI DATI DI ALTRI ORGANISMI (CAP. 1 04 39)
 (valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002 Rendiconto	2003 2^ nota variaz.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Noleggio linee telefoniche in teleprocessing e servizi di teleinformatica	24,00	4,42	4,31	-0,11	-2,5	-19,69	-82,0
Canoni per telefonia dati, video, teleaudio-conferenze							
- Sede centrale	0,36	0,30	0,30	0,00	0,0	-0,06	-16,9
- Sedi periferiche	1,33	1,34	1,33	-0,01	-0,7	0,00	-0,1
TOTALE	25,69	6,06	5,94	-0,12	-2,0	-19,75	-76,9

**STAMPATI, NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI (CAP. 1 04 40)**

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
	Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	7,57	6,75	5,95	-0,80	-11,85	-1,62	-21,4
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	0,59	0,78	0,72	-0,06	-7,69	0,13	22,24
TOTALE	8,16	7,53	6,67	-0,86	-11,42	-1,49	-18,25

**SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI
CORTE DI CASSAZIONE - ISTAT
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (CAP. 1 04 42)**

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
	Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Collegamenti con Infocamere, ENEL, ISTAT, ecc.	0,70	0,60	0,54	-	0,06 - 10,00	-0,16	-22,9
Collegamento con il centro elettronico dell'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato	0,02	0,15	0,14	-	0,01 - 6,67	0,12	600,0
Collegamento con il centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione	-	0,02	0,01	-	0,01	0,01	
Abbonamento a banche per la consultazione on line		0,02	0,02	-	-	0,02	
TOTALE	0,72	0,79	0,71	-	0,08 - 10,13	-0,01	-1,4

**ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
(CAPITOLO 1 04 50)**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002 Rendiconto	2003 2^ nota varia.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend. 2002	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Assistenza sistemistica	21,07	17,44	16,89	-0,55	-3,1	-4,18	-19,8
Manutenzione software	1,11	2,77	2,68	-0,09	-3,1	1,57	141,4
Altri servizi informatici	5,27	10,94	10,59	-0,35	-3,2	5,32	100,9
TOTALE	27,45	31,14	30,16	-0,98	-3,15	2,71	9,87

Per i seguenti capitoli si ritiene opportuno precisare le cause che hanno determinato l'entità della spesa:

Cap. 1 04 08 – Spese per concorsi.

L'utilizzo dello stanziamento del capitolo in oggetto (0,59 mln) è relativo:

- alla selezione di 32 unità da inserire nella gestione dei processi formativi, in affiancamento ai responsabili di team;
- al pagamento delle spese per le commissioni d'esame dei concorsi espletati presso la Sede di Bolzano;
- al pagamento delle fatture relative al servizio di predisposizione ed allestimento dei locali da parte della società Ergife S.p.a. per le selezioni inerenti l'assunzione di personale attraverso i contratti di formazione lavoro;
- alla liquidazione delle spese inerenti gli interpreti del linguaggio mimico-gestuale utilizzati nel concorso per videoterminalisti.

Cap. 1 04 19 – Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali (medici a capitolato).

La riduzione del 26 % rispetto al preventivo è conseguente al fatto che i medici a capitolato dell'Istituto costituiscono una categoria ad esaurimento. Il loro numero è, pertanto, destinato ad assottigliarsi rapidamente anche in considerazione del fatto che la maggior parte di essi è prossima alla quiescenza.

La progressiva riduzione della categoria in questione è in linea con le politiche dell'Amministrazione volta a ridurre sempre più il ricorso a professionisti esterni del ramo medico-legale in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle professionalità interne.

Cap. 1 04 33 – Spese per il servizio di mensa per il personale.

Per quanto attiene le spese inerenti il servizio sostitutivo di mensa, con la 1° nota di variazione al bilancio preventivo 2003, è stato istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito della II categoria. Con la seconda nota di variazione al bilancio 2003 (approvata dal C.I.V. con Deliberazione n. 19 del 23/12/2003), è stato ripristinato lo stanziamento in questo capitolo, per le sole Sedi di Lodi e Monza che hanno, effettivamente, al loro interno, il servizio di mensa per i propri

dipendenti.

In relazione alle spese per il servizio di mensa al personale dipendente, si segnala il capitolo delle entrate E 30918 che, in applicazione dell'art. 11 del DPR 509/1979, accoglie le entrate a titolo di recupero sulle retribuzioni dei dipendenti del 20% del *costo complessivo sostenuto dall'Istituto per il servizio di mensa*, pari a € 25.872.

Cap. 1 04 44 – Premi di assicurazione.

Nello stanziamento di questo capitolo si registra un aumento del 14,3% (da € 1.669.842,74 per il 2002 a € 1.908.644,02 per l'anno 2003).

A tale proposito si precisa che lo stanziamento dell'anno 2003 comprende anche la regolazione premi con la Società RAS - aggiudicataria delle gare europee per il triennio 1995/1997 e 1998/2000 – richiesti all'Istituto per le annualità 1999, 2000 e 2001, nonché le maggiori somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo (circa € 25.000 per ciascuna annualità) previste dai predetti contratti per alcune garanzie .

Cap. 1 04 52 - Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

L'incremento rispetto all'anno 2002 è dovuto essenzialmente alla necessità di prevedere un indennizzo forfettario per le figure della sicurezza, per i compiti aggiuntivi derivanti dal decreto legislativo 626 del 1994, oltre a quelli istituzionali, con un considerevole incremento della spesa che è passata dai 0,5 mln del consuntivo 2002 ai 4 mln. del 2003.

Cap. 1 04 54 - Oneri per il personale già addetto al servizio di portierato degli immobili dismessi.

Con la 1° nota di variazione al bilancio preventivo 2003 (approvata dal C.I.V. con delibera n. 9 in data 15.07.2003), è stato istituito questo nuovo capitolo di spesa di natura obbligatoria per gli oneri relativi ai portieri degli immobili dismessi dell'Istituto (D.L.n 104/1996 e successive modificazioni e integrazioni); a consuntivo 2003 tali oneri sono risultati pari a 0,88 mln.

Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali.

Previsione definitiva	milioni	163.615
Impegno	milioni	163.079
Differenza	milioni	-536

Valutate complessivamente in 163.079 mln. presentano una diminuzione rispetto alla previsione definitiva (163.615 mln.) ed a un aumento rispetto al consuntivo 2002 (152.699 mln.) rispettivamente di - 536 mln. (-0,3%) e 10.380 mln. (+7%).

Come si evince dalla tabella che segue, le prestazioni istituzionali sono costituite da 141.612 mln. di rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia e da 21.467 mln. di prestazioni temporanee e altre prestazioni.

(in milioni)

PRESTAZIONI	CONS. 2002	PREV. DEF. 2003	CONS. 2003	Cons.03/Prev. Def.03		Cons.03/Cons.02	
				Var.ass.	Var. %	Var.ass.	Var. %
. Rate di pensione e connessi tratt. di famiglia	133.112	142.475	141.612	-863	-0.6	+8.500	+6,0
. Prestazioni temporanee e altre prestazioni	19.587	21.140	21.467	+327	+1.5	+1.880	+9,0
TOTALE	152.699	163.615	163.079	-536	-0,3	+10.380	+7,0

Per quanto concerne le rate di pensione, si precisa che per una migliore lettura delle stesse, a decorrere dalla terza nota di variazione al bilancio preventivo 2002, è stato scorporato dal capitolo 10501 l'importo delle indennità di accompagnamento concesse agli invalidi civili, le quali non possono essere considerate, a stretto rigore, alla pari delle pensioni. Conseguentemente, l'importo scorporato è stato inserito nel capitolo 10516.

Pertanto, per un confronto tra valori omogenei, i dati di bilancio consuntivo 2003, per quanto riguarda la spesa per rate di pensione, sono stati depurati dalla partita in parola e quelli delle prestazioni temporanee ed altre prestazioni, aumentati per il medesimo importo.

Il minor impegno di 536 mln. risente sia di minori spese per rate di pensione per 863 mln. (+0,6%) e di maggiori oneri per prestazioni temporanee ed altre prestazioni pari a 327 mln. (+1,5%).

La diminuzione della spesa per rate di pensione è stato, principalmente, determinata :

- dalla diminuzione del numero delle pensioni vigenti, imputabile ad una sostanziale invarianza del numero delle pensioni erogate ai lavoratori dipendenti e da un aumento del numero delle pensioni per i lavoratori autonomi,
- dalla diminuzione dell'importo medio delle pensioni, riferibile, soprattutto :
 - ✓ all'applicazione della disciplina della perequazione automatica;
 - ✓ all'effetto della sostituzione delle pensioni eliminate con pensioni di nuova liquidazione che, mediamente, presentato importi più elevati;
 - ✓ ai miglioramenti dettati da provvedimenti legislativi già elencati nel quadro normativo, tra cui l'aumento delle maggiorazioni sociali fino al concorso di 516,46 euro mensili (legge finanziaria 2002, art 38, commi da 1 a 6).

RATE DI PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI
(Capitolo 1.05.01)

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs.defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELL'AGO										
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	76.644	79.823	84.141	83.506	-635	-0,8	3.683	4,6	6.862	9,0
2. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1.007	982	990	1.011	21	2,1	29	3,0	4	0,4
3. Gestione dei contributi e delle prestaz. previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	2.787	3.016	2.854	2.741	-113	-4,0	-275	-9,1	-46	-1,7
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	6.482	6.810	7.051	6.911	-140	-2,0	101	1,5	429	6,6
5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	5.418	5.886	5.871	5.787	-84	-1,4	-99	-1,7	369	6,8
Totale	92.338	96.517	100.907	99.956	-951	-0,9	3.439	3,6	7.618	8,3
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSTITUTIVI DELL'AGO										
1. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	133	136	135	138	3	2,2	2	1,5	5	3,8
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	151	155	156	164	8	5,1	9	5,8	13	8,6
3. Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali	22	22	22	23	1	4,5	1	4,5	1	4,5
Totale	306	313	313	325	12	3,8	12	3,8	19	6,2

continua

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs.defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DELL'AGO										
1. Gestione speciale di previd. per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	32	28	27	27	0	0	-1	-3,6	-5	-15,6
2. Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipen. da aziende priv. del gas	7	6	6	6	0	0,0	0	0,0	-1	-14,3
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concess. del servizio di riscossione dei tributi	7	6	6	6	0	0	0	0	-1	-14,3
4. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici integrativi del personale degli enti disciolti	148	137	140	138	-2	-1,4	1	0,7	-10	-6,8
5. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste	56	63	56	61	5	8,9	-2	-3,2	5	8,9
Totale	250	240	235	238	3	1,3	-2	-0,8	-12	-4,8
TRATTAMENTI PENSIONISTICI MINORI										
1. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	84	84	84	82	-2	-2,4	-2	-2,4	-2	-2,4
4. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia	1	1	1	...	-1	-100,0	-1	-100,0	-1	-100,0
5. Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari	2	2	2	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato	4.403	4.273	4.362	4.397	35	0,8	124	2,9	-6	-0,1
7. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo	13	52	15	24	9	60,0	-28	-53,8	11	84,6
Totale	4.503	4.412	4.464	4.505	41	0,9	93	2,1	2	0,0

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs.defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELLO STATO										
1. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	31.432	32.163	31.959	32.137	178	0,6	-26	-0,1	705	2,2
2. Gestione invalidi civili	3.315	2.970	3.623	3.481	-142	-3,9	511	17,2	166	5,0
Totale	34.747	35.133	35.582	35.618	36	0,1	485	1,4	871	2,5
Totale rate di pensione	132.144	136.615	141.501	140.642	-859	-0,6	4.027	2,9	8.498	6,4
TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI SU PENSIONI										
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	587	615	595	610	15	2,5	-5	-0,8	23	3,9
2. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	381	389	379	360	-19	-5,0	-29	-7,5	-21	-5,5
Totale trattamenti di famiglia	968	1.004	974	970	-4	-0,4	-34	-3,4	2	0,2
TOTALE GENERALE	133.112	137.619	142.475	141.612	-863	-0,6	3.993	2,9	8.500	6,4

Per le prestazioni temporanee, l'aumento (+327 mln.) rispetto alla previsione definitiva è la risultante algebrica delle variazioni relative a diverse prestazioni.

Le voci più significative si riferiscono a:

- prestazioni erogate dalle aziende tenute alla presentazione delle denunce rendiconto (+563 mln.);
- prestazioni economiche erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate direttamente alle aziende (+19 mln.);
- assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle imprese del credito ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. B, del D.I. n. 158/2000 (+40 mln.);
- indennità di fine rapporto a carico del fondo di garanzia, ex art. 2, legge n. 297/1982 (-70 mln.);
- assegno ai nuclei familiari ed assegno di maternità concessi dai Comuni, ex art. 65 e 66, legge n. 448/98 ed art. 50, legge n. 144/99 (-70 mln.);
- indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti agricoli (-66 mln.);
- prestazioni economiche ai lavoratori disoccupati non agricoli (-54 mln.);
- prestazioni diverse a carico dei fondi o gestioni pensionistiche quali liquidazione in capitale, indennità, assegni e liquidazioni varie (-29 mln.).

Come si evince dai dati riportati nella seguente tabella, si è rilevato:

- un aumento medio annuo del 5% delle ore autorizzate per interventi di cassa integrazione ordinaria, riguardanti crisi aziendali dipendenti da temporanee situazioni di mercato che riducono la potenzialità produttiva delle imprese.
In particolare, il ricorso a tale strumento è risultato concentrato nel settore industriale con un aumento pari al 2,9% e nel settore edilizio pari al 11,2%;
- un incremento annuo del 70,4% delle ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria.

ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI
DI INTEGRAZIONE SALARIALE
(in migliaia)

TIPO DI INTERVENTO	ORE AUTORIZZATE		VARIAZIONI	
	2002	2003	ASSOLUTE	%
INTERVENTI ORDINARI				
- Industria	84.656	87.107	2.451	2,9
- Edilizia	29.612	32.926	3.314	11,2
TOTALE	114.268	120.033	5.765	5
INTERVENTI STRAORDINARI				
- Operai	48.968	86.719	37.751	77,1
- Impiegati	13.909	20.406	6.497	46,7
TOTALE	62.877	107.125	44.248	70,4
COMPLESSO	177.145	227.158	50.013	28,2

Categoria VI - Trasferimenti passivi.

Previsione definitiva	milioni	2.252
Impegno	milioni	2.311
Differenza	milioni	59

Nella tabella seguente i trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contributi, la destinazione, lo scostamento assoluto ed in percentuale dell'importo accertato rispetto al rendiconto 2002, alla previsione originaria 2003 e alla previsione definitiva 2003.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono:

- per 1.173 mln. ai trasferimenti alle entrate di bilancio dello Stato di cui:
 - 63 mln. per contributi del S.S.N.;
 - 639 mln. per contributi riscossi per conto dello Stato stesso e riguardano i contributi residuali ex ENAOLI ed ex GESCAL, il finanziamento degli Asili nido ed i trasferimenti per il finanziamento del Fondo di rotazione (legge n. 845/1978), del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (leggi n. 183/1987 e 549/1995) e del Fondo Formazione professionale (legge n. 196/1997);
 - 471 mln. di contribuzioni a carico dell'Istituto (ex ONPI, finanziamento degli Enti di patronato e di assistenza sociale, dell'Istituto italiano di medicina sociale ed eccedenza gettito contributivo, ex legge n. 549/1995);
- per 1.131 mln. ai trasferimenti diversi di cui:
 - 1.038 mln. per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;

- 64 mln. per contributi vari ai datori di lavoro che assumono lavoratori ad incremento dell'occupazione, in mobilità, impiegati in lavori socialmente utili e che stipulano contratti di solidarietà;

- 3 mln. per contributi ad agenzie di produzione di lavoro e di imprese per il ricollocamento di lavoratori già impegnati in L.S.U.;

- 9 mln. per contributi ai lavoratori impegnati in L.S.U. collocati in pensionamento anticipato;

- 17 mln. da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale dell'INPS (capitolo 1 06 81).
Lo stanziamento di cui sopra è commisurato all'1 % di tutte le spese per il personale in servizio sia dirette che indirette, maggiorate della quota annua d'accantonamento al fondo per il pagamento delle indennità di buonuscita (delibera C.d.A. n. 222 del 17 ottobre 1980);

- 7 mln. per trasferimenti ad altro titolo.

TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI ALLO STATO	1.066	1.069	1.086	1.173	87	8,0	104	9,7	107	10,0
1. Contributi per il S.S.N.	27	13	0	63	63	...	50	...	36	...
. dei datori di lavoro e degli iscritti	19	0	0	10	10	...	10	...	-9	-47,4
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	8	13	0	53	53	...	40	...	45	...
2. Contributi riscossi per conto dello Stato	590	605	601	639	38	6,3	34	5,6	49	8,3
. Contributi ex Enaoli	2	0	0	3	3	...	3	...	1	50,0
. Contributi ex Gescal	10	1	2	5	3	...	4	...	-5	-50,0
. Contributi per il finanziamento degli asili nido	1	0	0	1	1	...	1	...	0	0
. Contributi ai fondi paritet. Interprofess. (art. 25 L. n. 845/78 e art. 118 L. n. 388/2000)	0	55	0	0	0	0,0	-55	-100,0	0	0,0
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione (art. 25 L. n. 845/78)	192	183	303	210	-93	-30,7	27	14,8	18	9,4
. Contributi per il finanziamento del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (Leggi n. 183/87 e n. 549/95)	384	366	296	420	124	41,9	54	14,8	36	9,4
. Contrib. finanz.del Fondo Formaz.profes. (art. 5, L. n. 196/97)	1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-1	-100,0
3. Altri	449	451	485	471	-14	-2,9	20	4,4	22	4,9
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	227	232	237	234	-3	-1,3	2	0,9	7	3,1
. Contrib. a favore dell'Istituto di medicina sociale	1	1	2	2	0	0,0	1	...	1	...
. Enti di patronato e assistenza sociale	214	218	230	227	-3	-1,3	9	4,1	13	6,1
. Ecced. gettito contr. lavoro straord. (art. 2, c. 19 e 20, L. n. 549/95)	7	0	16	8	-8	-50,0	8	...	1	14,3

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI DIVERSI	1.587	911	1.166	1.138	-28	-2,4	227	24,9	-449	-28,3
1. Valori di copertura dei periodi ass.trasferiti ad altri Enti di Previdenza	1.438	801	1.044	1.038	-6	-0,6	237	29,6	-400	-27,8
2. Contributi ai datori di lavoro che:										
. assumono lavoratori in mobilità	25	29	25	20	-5	-20,0	-9	-31,0	-5	-20,0
. assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	38	43	49	44	-5	-10,2	1	2,3	6	15,8
. stipulano contratti di solidarietà (Legge n. 236/93)	1	8	5	0	-5	-100,0	-8	-100,0	-1	-100,0
3. Contributi alle agenzie di promozione per la ricollocazione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili	11	1	0	3	3	...	2	...	-8	-72,7
4. Contributi ai lavoratori già impegnati in LSU collocati in prepensionam.	16	6	21	9	-12	-57,1	3	50,0	-7	-43,8
5. Contributo capitario alle imprese ai sensi dell'art. 4 Legge n. 449/97	32	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-32	-100,0
6. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	17	17	17	17	0	0,0	0	0,0	0	0
7. Finanz. Comm. Vigilanza fondi pensione (art. 59, c. 39, L. n. 449/97)	2	0	2	2	0	0,0	2	...	0	0
8. Altri	7	6	3	5	2	66,7	-1	-16,7	-2	-28,6
TOTALE GENERALE	2.653	1.980	2.252	2.311	59	2,6	331	16,7	-342	-12,9

... Non valutabile o non significativa.

Categoria VII - Oneri finanziari.

Previsione definitiva	milioni	568
Impegno	milioni	554
Differenza	milioni	-14

I minori oneri finanziari sono la somma algebrica di:

- maggiori interessi passivi per il ritardato pagamento delle prestazioni (27 mln.), che rispetto alle previsioni definitive di 238 mln. sono stati impegnati in 266 mln. (anno 2002: 212 mln.);
- minori interessi passivi sui saldi delle denunce contributive a credito dei datori di lavoro rimborsati in ritardo (-8 mln.) che rispetto alle previsioni definitive di 14 mln. sono stati impegnati in 6 mln. (anno 2002: 6 mln.);
- minori oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti contributivi (-2 mln.).

Categoria VIII - Oneri tributari.

Previsione definitiva	milioni	153
Impegno	milioni	167
Differenza	milioni	14

La variazione riguarda, principalmente, maggiori impegni per l'imposta regionale sulle attività produttive (+11 mln.).

Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

Previsione definitiva	milioni	4.174
Impegno	milioni	4.517
Differenza	milioni	343

Il predetto scostamento e' dovuto a variazioni di segno opposto che si

riferiscono principalmente a:

- rimborso di contributi (+292 mln.);
- sgravi contributivi nel Mezzogiorno (+10 mln.);

- sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee, di cui all'art. 120, c. 1 e 2, della legge n. 388/2000 (+9 mln.);
- oneri per la riduzione delle aliquote contributive per l'anno 1999 a favore dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, di cui all'art. 9, c. 1, della legge n. 472/1999 ed art. 3bis dell d.l. n. 256/2001, convertito in legge n. 334/2001(+12 mln.);
- sgravi agli artigiani ed esercenti attività commerciali (-28 mln.),
- sgravi per i lavoratori agricoli a seguito di eventi calamitosi (+15 mln.);
- sgravi alle imprese armatrici (+42 mln.);
- rimborsi allo Stato di somme trasferite in eccedenza agli sgravi per calamità e delle somme di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 247/89 (+5 mln.)
- sgravi ai datori di lavoro:
 - che assumono ad incremento dei livelli occupazionali (+84 mln.);
 - che assumono lavoratori a tempo determinato, ex art. 10, legge n. 53/2000 (+2 mln.);
 - che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time, di cui all'art. 5, c. 4, della legge n. 61/2000 (-1 mln.);
 - che attuano piani di riallineamento, ex art. 5, d.l. n. 510/1996, convertiti in legge n. 608/1996 (-4 mln.):

Categoria X - Spese non classificabili in altre voci.

Previsione definitiva	milioni	291
Impegno	milioni	330
Differenza	milioni	40

L'incremento è stato determinato, da variazioni di segno opposto, che riguardano, in via principale, minori impegni a seguito dell'eliminazione del Fondo di riserva per mancata utilizzazione (-5 mln.) e maggiori impegni per spese legali connesse al recupero di crediti contributivi ed alla concessione ed al recupero di prestazioni (+36 mln.).

2.2 SPESE IN CONTO CAPITALE E PER ESTINZIONE DI MUTUI

Impegnate complessivamente per 8.298 mln. con un decremento di 1.338 mln. sulle previsioni definitive (9.636 mln.), sono rappresentate da 3.903 mln. di spese in conto capitale e da 4.395 mln. di spese per estinzione mutui ed anticipazioni.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Previsione definitiva	milioni	111
Impegno	milioni	104
Differenza	milioni	-7

La differenza registrata è connessa, principalmente, a minori impegni di spesa acquisti di mobili, macchine, arredi ed apparecchiature sanitarie (-4 mln.), e a minor impegni di spesa per manutenzione straordinaria e di adattamento degli stabili di proprietà (1 mln.).

Categoria XIV- Concessione di crediti ed anticipazioni.

Previsione definitiva	milioni	3.546
Impegno	milioni	3.731
Differenza	milioni	185

Il maggiore impegno di 185 mln. è la somma algebrica di maggiori impegni per crediti diversi (139 mln.), di nuovi impegni per Fondi investiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato a copertura degli oneri di cui alle sentenze della Corte Cost. n. 495/1993 e n. 240/1994 (34 mln.), di maggiori impegni per Fondi investiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. s.r.l., ex art. 3, D.L. n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001, (15 mln.) e di minori impegni per la concessione di mutui esilizi al personale dipendente (-18 mln.).

Categoria XV- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio.

Previsione definitiva	milioni	65
Impegno	milioni	68
Differenza	milioni	3

Il maggiore impegno riguarda l'indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio.

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria XVII - Rimborsi di anticipazioni passive.

Previsione definitiva	milioni	5.825
Impegno	milioni	4.286
Differenza	milioni	-1.539

La differenza è dovuta principalmente a maggiori impegni pari 1.983 mln. per rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria centrale dello Stato , ex art. 16, legge n. 370/1974 e a minor impegni pari a 3.588 mln. quali rimborsi delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali – art. 35, c. 3 e 4, della legge 448/1998.

Categoria XX - Estinzione di debiti diversi.

Previsione definitiva	milioni	88
Impegno	milioni	108
Differenza	milioni	20

Il maggior impegno riguarda l'estinzione di debiti diversi.

2.3 SPESE PER PARTITE DI GIRO

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro.

Previsione definitiva	milioni	25.581
Impegno	milioni	26.119
Differenza	milioni	538

Si riferiscono alle partite per conto terzi già descritte in sede di commento delle entrate.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

A consuntivo le spese di funzionamento sono risultate pari a **3.265,9 mln.** a fronte di una previsione definitiva di **3.271,4 mln.** con una diminuzione, pertanto, di **5,5 mln.** pari in termini percentuali a -0,2.

La diminuzione, come appare nella tabella seguente, é la risultante di minori spese di parte corrente (-0,4 **mln.**), che da 3.094 mln. previste sono passate a 3.093,6 mln. e di **minori spese in conto capitale (-5,1 mln.)**, che da 177,4 mln. nelle previsioni sono scese a 172,3 mln. nelle risultanze al 31 dicembre 2003.

La particolare attenzione posta nell'effettuazione delle spese di funzionamento ha portato, come si evince nella predetta tabella, ad un contenimento delle spese correnti di natura non obbligatoria di 24,5 mln. (-5,8%)


Di seguito si riportano tabelle di sintesi per natura di spesa e categoria, nonché di analisi tra spese obbligatorie e non obbligatorie risultate a consuntivo 2003 ed un confronto in termini assoluti e percentuali con le previsioni formulate per lo stesso anno e con gli importi accertati a consuntivo 2002.

SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIEPILOGO

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
	Rendiconto	2^ nota variazi.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
SPESE CORRENTI	2.884,47	3.094,03	3.093,66	-0,37	0,0	209,19	7,3
<i>di cui:</i> spese obbligatorie	2.384,68	2.670,18	2.694,30	24,12	0,9	309,62	13,0
spese non obbligatorie	499,79	423,85	399,36	-24,49	-5,8	-100,43	-20,1
 SPESE IN CONTO CAPITALE	 148,00	 177,37	 172,28	 -5,09	 -2,9	 24,28	 16,4
<i>di cui:</i> spese obbligatorie	72,08	65,68	68,48	2,80	4,3	-3,60	-5,0
spese non obbligatorie	75,92	111,69	103,80	-7,89	-7,1	27,88	36,7
 TOTALE GENERALE	 3.032,47	 3.271,41	 3.265,94	 -5,47	 -0,2	 233,47	 7,7
<i>di cui:</i> spese obbligatorie	2.456,76	2.735,87	2.762,78	26,91	1,0	306,02	12,5
spese non obbligatorie	575,71	535,54	503,16	-32,38	-6,0	-72,55	-12,6


SPESE DI FUNZIONAMENTO Riepilogo



SPESE DI FUNZIONAMENTO
SPESE CORRENTI
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
	Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
Cat. I^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9,66	10,25	9,40	-0,85	-8,3	-0,26	-2,7
di cui: spese obbligatorie	2,93	2,55	2,76	0,21	8,2	-0,17	-5,8
spese non obbligatorie	6,73	7,70	6,64	-1,06	-13,8	-0,09	-1,4
Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.471,13	1.669,73	1.630,14	-39,59	-2,4	159,01	10,8
di cui: spese obbligatorie	1.428,27	1.623,82	1.588,87	-34,95	-2,2	160,60	11,2
spese non obbligatorie	42,86	45,91	41,27	-4,64	-10,1	-1,59	-3,7
Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	287,11	270,74	269,06	-1,68	-0,6	-18,05	-6,3
di cui: spese obbligatorie	287,11	270,74	269,06	-1,68	-0,6	-18,05	-6,3
Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	904,46	852,93	876,56	23,63	2,8	-27,90	-3,1
di cui: spese obbligatorie (*)	471,90	503,37	543,43	40,06	8,0	71,54	15,2
spese non obbligatorie	432,56	349,56	333,13	-16,43	-4,7	-99,43	-23,0
TOTALE CATEGORIE I^ II^ III^ IV^	2.672,35	2.803,65	2.785,16	-18,49	-0,7	112,81	4,2
di cui: spese obbligatorie	2.190,20	2.400,48	2.404,12	3,64	0,2	213,92	9,8
spese non obbligatorie	482,15	403,17	381,04	-22,13	-5,5	-101,11	-21,0
Cat. V I^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	17,82	18,52	17,86	-0,66	-3,6	0,04	0,2
di cui: spese obbligatorie	0,85	1,19	0,76	-0,43	-36,3	-0,09	-11,0
spese non obbligatorie	16,97	17,33	17,10	-0,23	-1,3	0,13	0,8
Cat. VIII^ - ONERI TRIBUTARI	4,32	6,45	7,90	1,45	22,5	3,58	82,9
di cui: spese obbligatorie	4,32	6,45	7,90				
spese non obbligatorie							
Cat. IX^ - POSTE CORRETTIVE	-	8,15	0,16	-7,99	-98,0	0,16	0,0
di cui: spese obbligatorie	-	8,15	0,16	-7,99	-98,0	0,16	0,0
spese non obbligatorie		-					
Cat. X^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	189,98	257,26	282,58	25,32	9,8	92,60	48,7
di cui: spese obbligatorie	189,31	253,90	281,37	27,47	10,8	92,06	48,6
spese non obbligatorie	0,67	3,36	1,21	-2,15	-64,0	0,54	79,5
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE (*)	2.884,47	3.094,03	3.093,66	-0,37	0,0	209,19	7,3
di cui: spese obbligatorie	2.384,68	2.670,17	2.694,30	24,13	0,9	309,62	13,0
spese non obbligatorie	499,79	423,86	399,36	-24,50	-5,8	-100,43	-20,1


(*) Al netto dei Capitolo I 04 31* e I 04 32* concernenti l'acquisto di beni di consumo e servizi, rispettivamente per gli stabilimenti termali e la casa di riposo di Camogli




SPESE DI FUNZIONAMENTO

Spese per l'acquisto beni di consumo e di servizi
spese di natura obbligatoria

(IN MILIONI)






SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2002	2003	2003	Rend. 2003/ 2^N.V. 2003		Rend. 2003/ Rend 2002	
	Rendiconto	2^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %
TITOLO II - SPESE in conto capitale							
Cat. XI^ - ACQUISIZIONI BENI DI USO DUREVOLI E OPERE IMM.		0,37	0,15	-0,22	-60,2		
di cui: spese obbligatorie		-	-				
spese non obbligatorie		0,37	0,15	-0,22	-60,2		
Cat. XII^ - ACQUISIZIONI D'IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	75,92	111,31	103,65	-7,66	-6,9	27,73	36,5
di cui: spese obbligatorie	-	-	-				
spese non obbligatorie	75,92	111,31	103,65	-7,66	-6,9	27,73	36,5
Cat. XV^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	72,08	65,69	68,48	2,79	4,2	-3,60	-5,0
di cui: spese obbligatorie	72,08	65,69	68,48	2,79	4,2	-3,60	-5,0
spese non obbligatorie	-	-	-				
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	148,00	177,37	172,28	-5,09	-2,9	24,28	16,4
di cui: spese obbligatorie	72,08	65,69	68,48	2,79	4,2	-3,60	-5,0
spese non obbligatorie	75,92	111,68	103,80	-7,88	-7,1	27,88	36,7



PARTE TERZA

LA GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

La Gestione finanziaria di cassa dell'anno 2003, di cui nel prospetto che segue si fornisce il quadro riassuntivo, si è chiusa nel complesso con un aumento delle disponibilità liquide di 1.736 mln. quale somma algebrica di 204.617 mln. di riscossioni e 202.881 mln. di pagamenti.

In particolare le riscossioni hanno interessato le entrate correnti per la complessiva somma di 170.424 mln., inferiore di 73 mln. alle previsioni definitive pari a 170.497 mln. Il decremento è conseguente a variazioni di segno opposto concernente, in via principale, per 822 mln. a minori entrate contributive e per 370 mln maggiori trasferimenti attivi e a maggior recupero di prestazioni per 327 mln.

Le riscossioni di entrate in conto capitale sono risultate pari a 8.188 mln. per cui, rispetto alle previsioni definitive di 9.356 mln., evidenziano una minore riscossione di 1.168 mln. dovuta principalmente a maggiori anticipazioni ex art. 16, legge n. 370/1974 per 1.983 mln. e a minori anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali ex art. 35, legge 448/1998 per 3.588.

I pagamenti correnti sono stati pari a 171.355 mln. con un decremento di 2.038 mln. rispetto alle previsioni definitive di 173.393 mln., dovuto essenzialmente a minori prestazioni istituzionali (1.567 mln.), trasferimenti passivi (330 mln.).

I pagamenti in conto capitale pari a 5.521 mln. registrano un diminuzione di 293 mln. rispetto alle previsioni definitive di 5.814 mln.

Le partite di giro ammontano a 26.005 mln. per le riscossioni e a 26.005 mln. per i pagamenti.

Il fabbisogno di cassa, al netto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato

e delle anticipazioni nette, è risultato di 66.254 mln. quale somma algebrica di 136.627 mln. di riscossioni nette e di 202.881 mln. di pagamenti.

Considerato che il fondo cassa a disposizione dell'INPS è aumentato di 64 mln. il differenziale da coprire si è attestato a 66.318 mln.

Tale ultimo importo e' stato coperto con trasferimenti dello Stato per 63.820 mln., in relazione alle prestazioni ex art. 37 della legge n. 88/89 (54.039 mln.) ed alle prestazioni per gli invalidi civili (9.781 mln.), e con anticipazioni per 2.498 mln., quale somma di 445 mln. di anticipazioni usufruite dalle gestioni assistenziali e di 2.053 mln. di anticipazioni alle gestioni previdenziali.

La situazione debitoria delle gestioni previdenziali è migliorata in sede di consuntivo rispetto alle variazioni definitive, passando dalla prevista anticipazione di 4.244 mln. a quella di 2.053 mln. (-2.191 mln.).

Il debito complessivo per anticipazioni di Tesoreria e trasferimenti ex art. 35 della legge n. 448/98, che al 1° gennaio 2003 era pari a 38.959 mln., passa a 43.128 mln.. Se da tali importi si sottraggono i fondi depositati in Tesoreria e sui conti correnti postali, il debito netto passa da 15.654 mln. a 18.152 mln. alla fine del 2003 con un peggioramento di 2.498 mln., pari, come già detto, alle anticipazioni usufruite nell'anno.

Da ultimo si fa presente che nell'allegato "B" del bilancio finanziario sono riportati i capitoli per i quali a tutto il 31 dicembre 2003 è stato possibile effettuare, mediante implementazione delle relative procedure, la distinzione fra movimenti di cassa "in conto competenza" ed "in conto residui".

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					in assoluto	in %	in assoluto	in %	in assoluto	in %
					RISCOSSIONI					
T.1. Entrate contributive	97.606	98.829	104.501	103.679	-822	-0,8	4.850	4,9	6.073	6,2
T.2. Trasferimenti attivi	60.015	62.065	63.704	64.074	370	0,6	2.009	3,2	4.059	6,8
T.3. Altre entrate correnti	3.795	2.469	2.292	2.671	379	16,5	202	8,2	-1.124	-29,6
Totale entrate correnti	161.416	163.363	170.497	170.424	-73	0,0	7.061	4,3	9.008	5,6
T.4. Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	1.609	862	3.501	3.676	175	5,0	2.814	...	2.067	...
T.5. Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
T.6. Accensione di prestiti	5.958	3.441	5.855	4.512	-1.343	-22,9	1.071	31,1	-1.446	-24,3
Totale entrate in conto capitale	7.567	4.303	9.356	8.188	-1.168	-12,5	3.885	90,3	621	8,2
T.7. Partite di giro	25.098	24.884	25.592	26.005	413	1,6	1.121	4,5	907	3,6
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	194.081	192.550	205.445	204.617	-828	-0,4	12.067	6,3	10.536	5,4

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					in assoluto	in %	in assoluto	in %	in assoluto	in %
PAGAMENTI										
T.1. Prestazioni istituzionali	153.378	156.181	163.361	161.794	-1.567	-1,0	5.613	3,6	8.416	5,5
T.1. Trasferimenti passivi	3.021	2.046	2.217	1.887	-330	-14,9	-159	-7,8	-1.134	-37,5
T.1. Altri pagamenti correnti	7.499	7.132	7.815	7.674	-141	-1,8	542	7,6	175	2,3
Totale pagamenti correnti	163.898	165.359	173.393	171.355	-2.038	-1,2	5.996	3,6	7.457	4,5
T.2. Pagamenti in conto capitale	1.281	1.050	3.709	3.854	145	3,9	2.804	...	2.573	...
T.3. Estinzione di mutui e anticipazioni	4.319	821	2.105	1.667	-438	-20,8	846	...	-2.652	-61,4
Totale pagamenti in conto capitale	5.600	1.871	5.814	5.521	-293	-5,0	3.650	...	-79	-1,4
T.4. Partite di giro	24.011	25.320	26.238	26.005	-233	-0,9	685	2,7	1.994	8,3
TOTALE DEI PAGAMENTI	193.509	192.550	205.445	202.881	-2.564	-1,2	10.331	5,4	9.372	4,8
SALDI										
1. di parte corrente	-2.482	-1.996	-2.896	-931	1.965	-67,9	1.065	-53,4	1.551	-62,5
2. in conto capitale	1.967	2.432	3.542	2.667	-875	-24,7	235	9,7	700	35,6
3. di partite di giro	1.087	-436	-646	0	646	-100,0	436	-100,0	-1.087	-100,0
4. sul complesso	572	0	0	1.736	1.736	...	1.736	...	1.164	...

... Non valutabile o non significativa.

**GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA
DIFFERENZIALE ED APPORTI DELLO STATO**

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					in assoluto	in %	in assoluto	in %	in assoluto	in %
Riscossioni nette	128.559 (1)	127.413 (1)	136.134 (1)	136.627 (1)	493	0,4	9.214	7,2	8.068	6,3
Pagamenti netti	189.847 (2)	191.807 (3)	204.921 (4)	202.881	-2.040	-1,0	11.074	5,8	13.034	6,9
Differenziale da coprire	61.288	64.394	68.787	66.254	-2.533	-3,7	1.860	2,9	4.966	8,1
Copertura differenziale:										
1-Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento	59.711	61.774	63.537	63.820	283	0,4	2.046	3,3	4.109	6,9
. delle prestazioni assistenziali ex art. 37, legge n. 88/89	49.990	51.929	53.756	54.039	283	0,5	2.110	4,1	4.049	8,1
. delle prestazioni e spese per gli invalidi civili	9.721	9.845	9.781	9.781	0	0,0	-64	-0,7	60	0,6
2-Anticipazioni (+) eccedenza (-)	1.654	2.620	5.250	2.498	-2.752	-52,4	-122	-4,7	844	51,0
. di tesoreria alle gestioni assistenziali	4.270	-743	1.001	445	-556	-55,5	1.188	...	-3.825	-89,6
. di tesoreria per il fondo di riserva	0	258	5	0	-5	-100,0	-258	-100,0	0	0,0
. alle gestioni previdenziali ex art. 35, legge n. 448/98:	-2.616	3.105	4.244	2.053	-2.191	-51,6	-1.052	-33,9	4.669	...
Totale trasferimenti e anticipazioni	61.365	64.394	68.787	66.318	-2.469	-3,6	1.924	3,0	4.953	8,1
3-Aumento (-) Diminuzione(+) disponibilità liquide	-77	0	0	-64	-64	...	-64	...	13	-16,9
Totale	61.288	64.394	68.787	66.254	-2.533	-3,7	1.860	2,9	4.966	8,1

... Non valutabile o non significativa.

(1) Al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria.

(2) Al netto di 3.662 mln. restituiti dalle gestioni assistenziali.

(3) Al netto di 743 mln. restituiti dalle gestioni assistenziali.

(4) Al netto di 524 mln. restituiti dalle gestioni previdenziali.

**GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA
DIFFERENZIALE DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI**

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs. Defin.	Rendiconto						
					in assoluto	in %	in assoluto	in %	in assoluto	in %
Totale riscossioni	192.463	188.702	200.677	200.828	151	0,1	12.126	6,4	8.365	4,3
. Riscossioni nette	128.559 (1)	127.413 (1)	136.134 (1)	136.627 (1)	493	0,4	9.214	7,2	8.068	6,3
. Trasn. Stato finanz prestazioni assistenziali	59.711	61.774	63.537	63.820	283	0,4	2.046	3,3	4.109	6,9
. Anticipazioni di tesoreria alle gestioni assistenziali	4.270	-743	1.001	445	-556	-55,5	1.188	...	-3.825	-89,6
. Anticipazioni di tesoreria per il fondo di riserva	0	258	5	0	-5	-100,0	-258	-100,0	0	0,0
. Aumento disponibilità liquide	-77	0	0	-64	-64	...	-64	...	13	-16,9
Totale pagamenti	189.847	191.807	204.921	202.881	-2.040	-1,0	11.074	5,8	13.034	6,9
. Pagamenti netti	189.847 (2)	191.807 (3)	204.921 (4)	202.881	-2.040	-1,0	11.074	5,8	13.034	6,9
. Rimborso anticip. di tesoreria alle gest. assistenz.	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANTICIPAZIONI EX ART. 35, LEGGE N. 448/98	-2.616	3.105	4.244	2.053	-2.191	-51,6	-1.052	-33,9	4.669	...

... Non valutabile o non significativa.

(1) Al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria.

(2) Al netto di 3662 mln. restituiti dalle gestioni assistenziali.

(3) Al netto di 743 mln. restituiti dalle gestioni assistenziali.

(4) Al netto di 524 mln. restituiti dalle gestioni previdenziali.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

I dati della situazione amministrativa sono esposti nel prospetto che segue.

Trattasi, come e' noto, di una esposizione tipica degli Enti tenuti alla rendicontazione finanziaria, nella quale si riassume la situazione consolidata sotto il profilo della liquidità.

La situazione amministrativa ha subito un ulteriore miglioramento rispetto all'anno 2002 di 1.735 mln. passando da 24.642 mln. a 26.377 mln. Tale incremento e' inferiore all'avanzo di competenza dell'anno (accertamenti meno impegni) che si e' attestato a 2.403 mln., in quanto sullo stesso hanno influito le operazioni di eliminazione dei residui come si evince dal prospetto che segue:

(in milioni)

	IMPORTI
Avanzo di amministrazione alla fine dell'anno 2003	26.377
Avanzo di amministrazione alla fine dell' anno 2002	24.642
Incremento dell'anno 2003	1.735
Eliminazione residui attivi anno 2002	786
Eliminazione residui passivi anno 2002	118
Avanzo di competenza dell'anno 2003	2.403

Da ultimo, in ossequio al dettato del Decreto 29 novembre 2002, e' stata scorporata la somma di 60 mln. che costituisce il risparmio realizzato nel 2002 a seguito delle note direttive sul contenimento delle spese di funzionamento.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in milioni)

DESCRIZIONE	VALORI
<i>. BANCHE, POSTE E ALTRE DISPONIBILITA'</i>	1.591
<i>. TESORERIA DELLO STATO</i>	24.516
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003	26.107
<i>. RESIDUI ATTIVI FINALI</i>	59.284
<i>. RESIDUI PASSIVI FINALI</i>	59.014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	26.377
<i>. Importo disponibile</i>	26.317
<i>. Importo non disponibile (art. 2, comma 4, decreto 29/11/2002)</i>	60

PARTE QUARTA

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'esercizio 2003 si è chiuso con un risultato netto positivo di 405 mln. quale differenziale tra 197.825 mln. di proventi e 197.420 mln. di oneri, con un peggioramento di 2.787 mln. rispetto al 2002.

Gli aggregati che hanno concorso alla formazione del citato risultato sono costituiti:

- dai movimenti finanziari di parte corrente pari a 175.493 mln. in entrata e a 173.745 mln. in uscita, con un saldo positivo di 1.748 mln.;
- dalle partite di natura strettamente economica pari a 22.332 mln. di proventi e 23.675 mln. di oneri, con un saldo negativo di 1.343 mln.

Nel prospetto che segue sono sinteticamente esposti gli aggregati che compongono il conto economico di esercizio raffrontati con i corrispondenti dati rilevati per l'esercizio precedente.

La prima parte si riferisce alle entrate e alle spese di natura finanziaria di cui si è già detto in sede di commento del rendiconto finanziario, nella seconda parte sono invece comprese le poste di natura non finanziaria e alcune poste che integrano le voci di bilancio e che vanno considerate ai fini della determinazione del risultato di esercizio, in quanto incidenti sulla gestione economica dell'Ente.

Si tratta di partite che interessano le entrate accertate in esercizi precedenti, la produzione ed i movimenti interni, le variazioni patrimoniali straordinarie, le spese impegnate di competenza di successivi esercizi e le scritture integrative e di rettifica.

Di seguito si espone il commento per ciascuna componente.

CONTO ECONOMICO

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
1. SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	12.900	15.071	16.579 (1)	16.579	0	0,0	1.508	10,0	3.679	28,5
2. PROVENTI										
. Entrate finanziarie di parte corrente	165.446	165.232	173.254	175.493	2.239	1,3	10.261	6,2	10.047	6,1
. Componenti economiche non finanziarie	22.638	20.990	21.258	22.332	1.074	5,1	1.342	6,4	-306	-1,4
TOTALE PROVENTI	188.084	186.222	194.512	197.825	3.313	1,7	11.603	6,2	9.741	5,2
3. ONERI										
. Spese finanziarie di parte corrente	163.521	165.493	173.858	173.745	-113	-0,1	8.252	5,0	10.224	6,3
. Componenti economiche non finanziarie	21.371	21.011	21.350	23.675	2.325	10,9	2.664	12,7	2.304	10,8
TOTALE ONERI	184.892	186.504	195.208	197.420	2.212	1,1	10.916	5,9	12.528	6,8
4. RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.192	-282	-696	405	1.101	...	687	...	-2.787	-87,3
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	16.092	14.789	15.883	16.984	1.101	6,9	2.195	14,8	892	5,5

... Non valutabile o non significativa.

(1) Comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAI

I.N.P.S. - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO GENERALE
PROVENTI

(in milioni)

Aggregati	2002 Rendiconto	2003 Preventivo	2003 Previs. defin.	2003 Rendiconto	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
					var. assol.	var. %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Entrate finanziarie di parte corrente	165.446	165.232	173.254	175.493	2.239	1,3	10.261	6,2	10.047	6,1
01. Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti	98.185	100.537	104.237	105.364	1.127	1,1	4.827	4,8	7.179	7,3
02. Quote di partecipazione degli iscritti	728	716	630	739	109	17,3	23	3,2	11	1,5
03. Trasferimenti dallo Stato	61.792	61.061	65.362	65.138	-224	-0,3	4.077	6,7	3.346	5,4
04. Trasferimenti dalle Regioni	80	74	92	70	-22	-23,9	-4	-5,4	-10	-12,5
05. Trasferimenti da altri enti settore pubblico	573	454	394	493	99	25,1	39	8,6	-80	-14,0
06. Vendita di beni e prestazione di servizi	24	20	83	99	16	19,3	79	...	75	...
07. Redditi o proventi patrimoniali	63	61	72	77	5	6,9	16	26,2	14	22,2
08. Poste correttive spese correnti	3.739	1.957	2.125	3.067	942	44,3	1.110	56,7	-672	-18,0
09. Entrate non classificabili in altre voci	262	352	259	446	187	72,2	94	26,7	184	70,2
Partite economiche non finanziarie	22.638	20.990	21.258	22.332	1.074	5,1	1.342	6,4	-306	-1,4
01. Entrate accertate in prec. exerc di pertinenza dell'esercizio	2	6	4	4	0	0	-2	-33,3	2	...
02. Spese impegnate nell'eserc. di pertinenza di exerc.preced.	4.751	4.789	4.609	4.608	-1	0,0	-181	-3,8	-143	-3,0
03. Produzioni e movimenti interni	18	18	19	19	0	0,0	1	5,6	1	5,6
04. Variazioni patrimoniali straordinarie	1.048	0	0	109	109	...	109	...	-939	-89,6
05. Prelievi da riserve tecniche	291	244	244	244	0	0	0	0	-47	-16,2
06. Prelievi da fondi e accantonamenti	1.938	471	816	1.588	772	94,6	1.117	...	-350	-18,1
07. Entrate di pertinenza dell'eserc. da accertare nei succ. exerc.	14.479	15.334	15.440	15.634	194	1,3	300	2,0	1.155	8,0
08. Spese impegnate nell'eserc. di pertinenza di exerc.succ.	111	128	126	126	0	0	-2	-1,6	15	13,5
Totale proventi	188.084	186.222	194.512	197.825	3.313	1,7	11.603	6,2	9.741	5,2
01. Prelievi dalle riserve obbligatorie (legali)	23	27	0	1	1	...	-26	-96,3	-22	-95,7
02. Disavanzo economico dell'esercizio	0	2.561	2.970	1.830	-1.140	-38,4	-731	-28,5	1.830	...
Totali a pareggio	188.107	188.810	197.482	199.656	2.174	1,1	10.846	5,7	11.549	6,1

... Non valutabile o non significativa.

**GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO GENERALE
ONERI**

(in milioni)

Aggregati	2002	2003	2003	2003	Rend. 2003/Prev.def.2003		Rend. 2003/Prev. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
Spese finanziarie di parte corrente	163.521	165.493	173.858	173.745	-113	-0,1	8.252	5,0	10.224	6,3
01. Spese per gli organi dell'Ente	10	12	10	9	-1	-10,0	-3	-25,0	-1	-10,0
02. Oneri per il personale in servizio	1.471	1.570	1.670	1.630	-40	-2,4	60	3,8	159	10,8
03. Oneri per il personale in quiescenza	287	255	271	269	-2	-0,7	14	5,5	-18	-6,3
04. Acquisto di beni di consumo e di servizi	905	835	853	877	24	2,8	42	5,0	-28	-3,1
05. Prestazioni istituzionali	152.699	156.531	163.615	163.079	-536	-0,3	6.548	4,2	10.380	6,8
06. Trasferimenti passivi	2.653	1.980	2.252	2.311	59	2,6	331	16,7	-342	-12,9
07. Oneri finanziari	839	191	569	554	-15	-2,6	363	...	-285	-34,0
08. Oneri tributari	132	138	153	168	15	9,8	30	21,7	36	27,3
09. Poste correttive di entrate correnti	4.287	3.566	4.174	4.517	343	8,2	951	26,7	230	5,4
10. Spese non classificabili in altre voci	238	415	291	331	40	13,7	-84	-20,2	93	39,1
Partite economiche non finanziarie	21.371	21.011	21.350	23.675	2.325	10,9	2.664	12,7	2.304	10,8
01. Spese impegnate in prec. eserc.di pertinen. dell'esercizio	99	114	113	113	0	0,0	-1	-0,9	14	14,1
02. Entrate accertate nell'eserc. di pertinen. di eserc. preced.	13.729	14.547	14.825	14.825	0	0,0	278	1,9	1.096	8,0
03. Produzioni e movimenti interni	18	19	20	19	-1	-5,0	0	0	1	5,6
04. Variazioni patrimoniali straordinarie	708	7	7	779	772	...	772	...	71	10,0
05. Ammortamenti e deprezzamenti	63	64	72	71	-1	-1,4	7	10,9	8	12,7
06. Svalutazione e deprezzamenti	719	888	587	1.979	1.392	...	1.091	...	1.260	...
07. Assegnazioni a fondi ed accantonamenti	1.040	265	662	689	27	4,1	424	...	-351	-33,8
08. Assegnazioni a fondi liquidazione personale	198	191	136	346	210	...	155	81,2	148	74,7
09. Assegnazione alle riserve tecniche	184	147	228	244	16	7,0	97	66,0	60	32,6
10. Spese di pertinen. dell'eserc. da impegn. nei succ. exerc.	4.609	4.761	4.685	4.590	-95	-2,0	-171	-3,6	-19	-0,4
11. Entrate di pertinen. dell'eserc. accertati nei preced. exerc.	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12. Entrate accertate nell'eserc. di pertinen. di succ. exerc. (Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti)	4	8	15	20	5	33,3	12	...	16	...
Totale oneri	184.892	186.504	195.208	197.420	2.212	1,1	10.916	5,9	12.528	6,8
01. Assegnazione alle riserve legali	2.219	2.305	2.273	2.235	-38	-1,7	-70	-3,0	16	0,7
02. Avanzi economici dell'esercizio	995	0	0	0	0	0,0	0	0,0	-995	-100,0
03. Avanzo economico gestione ex Scau	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Totali a pareggio	188.107	188.810	197.482	199.656	2.174	1,1	10.846	5,7	11.549	6,1

... Non valutabile o non significativa.

PROVENTI

(Componenti economiche non finanziarie)

- 1) Entrate accertate in precedenti esercizi, di pertinenza dell'esercizio:
4 mln.

Si riferiscono allo storno dei risconti passivi finali dell'esercizio 2002 e riguardano i contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti.

- 2) Spese impegnate nell'esercizio, di pertinenza di esercizi precedenti:
4.608 mln.

Si tratta di oneri economicamente pertinenti a esercizi precedenti (storno dei ratei passivi finali dell'esercizio 2002) e si riferiscono quasi interamente a spese per prestazioni istituzionali.

- 3) Produzione e movimenti interni: 19 mln.

Sono costituiti quasi interamente dal canone d'uso degli immobili strumentali di proprietà (18 mln.). Tale partita trova corrispondenza negli oneri per eguale entità considerata la doppia veste dell'Istituto che per gli stessi sostiene gli oneri e ne ricava i proventi.

Il canone d'uso è stato computato, secondo quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento di contabilità, in ragione del 7% del valore di bilancio degli immobili al 1° gennaio 2003, di cui il 2% è rappresentato dalla quota di ammortamento e il 5% dalla remunerazione per l'impiego del capitale.

- 4) Variazioni patrimoniali straordinarie: 109 mln.

Sono costituite principalmente:

- dalla eliminazione di residui passivi ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 che è stata predisposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di contabilità, con documento n. 651 e sottoposta all'esame degli Organi deliberanti.
Le eliminazioni dei residui passivi, per un importo totale di 106 mln., si riferiscono a impegni di spese accertate più esattamente ed a

sopravvenuta prescrizione o insussistenza di partite debitorie;

- dall'accantonamento di 1 mln. relativo al presunto plusvalore derivante dalla cessione degli immobili alla S.C.I.P. –Società di Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici S.r.l.
- dal plusvalore di 1 mln. realizzato in relazione alla vendita di immobili;

5) Prelievi da riserve tecniche: 244 mln.

Sono stati determinati secondo le disposizioni di legge o regolamentari che governano, dal punto di vista tecnico-finanziario, i singoli Fondi e Gestioni amministrati.

6) Prelievi da fondi e accantonamenti vari: 1.588 mln.

Sono stati quantificati sulla base di norme di legge o regolamentari.

Le poste più significative concernono il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi (747 mln.), dal fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale - trattamento di fine rapporto - (68 mln.), dal fondo imposte (158 mln.), dal fondo accantonamento del presunto plusvalore e dell'eccedenza del fondo ammortamento relativi agli immobili ceduti alla S.C.I.P (548 mln.), dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (48 mln).

I prelievi dal fondo svalutazione crediti hanno riguardato i contributi dei datori di lavoro dipendente non agricolo - DM 10 e altre procedure - (336 mln.), degli artigiani (152 mln.), degli esercenti attività commerciali (211 mln.), dei datori di lavoro agricolo dipendente (11 mln.), dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (22 mln.), delle casse marittime (1 mln.) ed i contributi da DM 10/S (14 mln.).

7) Entrate di pertinenza dell'esercizio da accertare nei successivi esercizi: 15.634 mln.

Rappresentano i ratei attivi finali dell'esercizio 2003 e riguardano, in via

principale, i contributi della produzione e degli iscritti (15.509 mln.), i trasferimenti da parte dello Stato (23 mln.) e delle Regioni (75 mln.) e dei redditi e proventi patrimoniali (24 mln).

8) Spese impegnate nell'esercizio, di pertinenza di esercizi successivi:
126 mln.

Le spese impegnate finanziariamente nell'esercizio 2003, ma economicamente di pertinenza degli esercizi successivi (risconti attivi finali dell'esercizio), sono quasi interamente costituite da spese per oneri sospesi relativi ai trattamenti pensionistici integrativi al personale del soppresso SCAU, cessato dal servizio entro il 30 settembre 1995, in attesa della quantificazione dei corrispettivi di copertura costituiti dalle riserve matematiche (126 mln.).

O N E R I

(Componenti economiche non finanziarie)

1) Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:
113 mln.

Si riferiscono allo storno dei risconti attivi finali dell'esercizio 2002.

2) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di esercizi precedenti:
14.825 mln.

Le entrate accertate finanziariamente nell'esercizio 2003 a rettifica di proventi economicamente pertinenti a esercizi precedenti (storno dei ratei attivi finali dell'esercizio 2002) attengono, essenzialmente, a contributi della produzione (14.716 mln.), a trasferimenti dallo Stato (21 mln.), a trasferimenti dalle Regioni (74 mln.) e ad entrate non classificabili in altre voci (4 mln.).

3) Produzione e movimenti interni: 19 mln.

Sono costituiti dal canone d'uso degli immobili strumentali di proprietà per il cui commento si fa riferimento a quanto già esposto in relazione alla corrispondente posta dei proventi.

4) Variazioni patrimoniali straordinarie: 779 mln.

Le variazioni patrimoniali straordinarie riguardano per 778 mln. l'eliminazione di residui attivi alla cui quantificazione si è pervenuto a seguito delle operazioni specificate nel documento n. 651 già richiamato, sottoposto all'esame degli Organi deliberanti.

L'eliminazione dei residui attivi ha interessato, in via principale, i contributi dei lavoratori dipendenti da aziende tenute alla presentazione delle denunce rendiconto, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, del settore agricolo, i crediti per prestazioni da recuperare e le sanzioni civili e amministrative.

5) Ammortamenti e deperimenti: 71 mln.

Gli ammortamenti e le quote di deperimento dell'anno riguardano per 63 mln. l'ammortamento di mobili, in relazione ai criteri e alle aliquote di deperimento di cui all'art. 20 del regolamento per la tenuta degli inventari, e per 6 mln. per l'ammortamento dei beni immobili, quale quota annua pari al 2% del valore di bilancio di ciascun immobile all'inizio dell'anno.

6) Svalutazioni e deprezzamenti: 1979 mln.

Interessano il Fondo svalutazione crediti contributivi ed il Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare rispettivamente per 1.609 mln. e per 370 mln.

L'ammontare delle assegnazioni dell'anno al Fondo svalutazione crediti contributivi riguarda: i crediti verso i datori di lavoro dipendente non agricolo - DM 10 e altre procedure - (848 mln.), gli artigiani (294 mln.), gli esercenti attività commerciali (315 mln.), i datori di lavoro agricolo

dipendente (119 mln.), i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (27 mln.) e contributi da DM 10/S (2 mln.).

Le svalutazioni in parola sono state effettuate in relazione al grado di esigibilità dei crediti stessi in modo che la consistenza dei fondi in discorso, dopo le assegnazioni suddette, rappresenti il presunto grado di inesigibilità.

7) Assegnazione a fondi e accantonamenti per oneri presunti di competenza: 689 mln.

Le assegnazioni a fondi e accantonamenti per oneri presunti e' stata effettuata, come per i prelievi, sulla base di norme di legge o regolamentari.

Le poste più significative concernono l'assegnazione al Fondo imposte (138 mln.), l'assegnazione al Fondo accertamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui alla legge n. 388/2000 (228 mln.), l'assegnazione al Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni per la TBC di cui alla legge 448/1998 (106), l'assegnazione al Fondo contributi dello Stato per gli oneri di sgravi contributivi a favore imprese che attuano programmi di riallineamento art. 116 legge 388/2000 (101).

8) Quote d'esercizio adeguamento fondi indennità di anzianità personale e quiescenza: 346 mln.

Le poste principali sono costituite da 276 mln. di assegnazioni al Fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale e da 68 mln. quale costo sostenuto per il trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, peraltro bilanciato tra i proventi dal prelievo dal "Fondo" per pari importo.

9) Assegnazione alle riserve tecniche: 244 mln.

Le assegnazioni alle riserve tecniche hanno riguardato principalmente le assegnazioni al Fondo per la copertura dei pensionamenti anticipati (

148 mln.) ed al Fondo per la copertura pensioni (89 mln.).

La relativa valutazione, come per i prelievi, e' stata effettuata sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari riguardanti i singoli Fondi e Gestioni.

10) Spese di pertinenza dell'esercizio da impegnare nei successivi esercizi: 4.590 mln.

Le spese di pertinenza dell'esercizio da impegnare finanziariamente negli esercizi successivi (ratei passivi finali dell'esercizio 2003) riguardano pressoché interamente le prestazioni istituzionali.

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AMMINISTRATE

(in milioni)

FONDI O GESTIONI	RISULTATO DI ESERCIZIO				SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2003	2003
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto
- Gestioni pensionistiche dell'A.G.O.								
Comparto lavoratori dipendenti:								
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	-2.272	-5.164	-6.022	-5.076	-115.353	-121.685	-120.892	-119.946
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	6.348	6.762	6.589	6.788	134.630	141.433	141.222	141.421
Gestione speciale dell'AGO per le prestazioni ai dipendenti degli enti pubblici creditizi	162	312	228	165	2.936	3.380	3.165	3.103
Comparto lavoratori autonomi :								
Gestione dei contributi e delle prestazioni previd. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	-3.019	-3.567	-3.047	-2.752	-30.289	-34.062	-33.337	-33.041
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	-1.562	-1.721	-1.952	-2.167	4	-1.520	-1.948	-2.163
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	-22	-503	-448	-421	8.974	8.392	8.525	8.553
Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo	3.409	3.789	3.718	3.608	14.635	18.514	18.354	18.244
- Altre Gestioni pensionistiche								
Gestioni pensionistiche sostitutive dell'A.G.O. :								
Fondo previdenza dazieri	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo previdenza volo	52	3	114	136	224	218	338	360
Fondo spedizionieri doganali	0	0	0	0	13	13	13	13
Gestione speciale per il pers. delle Ferrovie dello Stato	0	0	0	0	1	1	1	1

(in milioni)

FONDI O GESTIONI	RISULTATO DI ESERCIZIO				SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2003	2003
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto
Gestioni pensionistiche integrative dell'A.G.O. :								
Gestione speciale minatori	-25	-27	-23	-20	-302	-330	-324	-322
Fondo previdenza gas	5	2	44	44	96	98	141	140
Fondo previdenza esattoriali	45	52	62	42	1.163	1.225	1.225	1.205
Gestione speciale Enti disciolti	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo previdenza personale enti portuali Genova e Trieste	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo solidarietà personale imprese credito cooperativo	3	6	5	5	13	20	18	18
Fondo solidarietà personale imprese credito	73	72	59	64	175	247	234	239
Fondo sostegno reddito personale già dipendenti Monopoli Stato	0	0	...	0	0	0	...	0
Fondo previdenza personale imprese assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa	2	0	2	1	7	1	8	8
Gestioni pensionistiche diverse :								
Fondo previdenza iscrizioni collettive	1	0	2	2	4	4	6	6
Fondo di prev. persone che svolgono lavori di cura non retrib. derivanti da respons. familiari	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo previdenza clero	-76	-85	-70	-62	-1.134	-1.226	-1.205	-1.197
Assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia	0	-2	2	1	-23	-25	-21	-22
Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari	-5	0	-5	-4	-89	-90	-94	-93

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

FONDI O GESTIONI	RISULTATO DI ESERCIZIO				SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2003	2003
	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto	Rendiconto	Preventivo	Previs. defin.	Rendiconto
Gestione altri trattamenti temporanei :								
Gestione trattamento di disoccupazione ai frontalieri	33	28	34	32	297	319	331	329
Fondo concorso oneri contr. Copertura previdenziale periodi non coperti da contribuzione D.L.vo n. 564/96 e dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, c. 26, Legge 335/95	38	18	16	18	79	92	95	96
- Gestioni a carico dello Stato								
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione per l'erogazioni pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLESSO DELLE GESTIONI	3.190	-25	-692	404	16.061	15.019	15.855	16.952
Avanzo patrimoniale ex SCAU	2	1	1	1	31	33	33	32
Fondo di riserva per spese impreviste	0	-258	-5	0	0	-263	-5	0
TOTALE GENERALE	3.192	-282	-696	405	16.092	14.789	15.883	16.984

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AMMINISTRATE							
(in milioni)							
Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %
Fondo Pens. Lav. Dip.							
Contabilità complessiva:							
Situazione patrimoniale all'1/1	-113.081	-114.870	-114.870	0	0,0	-1.789	1,6
Entrate	78.539	82.243	83.425	1.182	1,4	4.886	6,2
Uscite	80.811	88.265	88.501	236	0,3	7.690	9,5
Risultato d'esercizio	-2.272	-6.022	-5.076	946	-15,7	-2.804	...
Situazione patrimoniale al 31/12	-115.353	-120.892	-119.946	946	-0,8	-4.593	4,0
N.B.: L'importo in evidenza comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAI.							

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %
Analisi suddivisa per singola contab.:							
Fondo Pens. Lav. Dip.							
Situazione patrimoniale all'1/1	-105.415	-106.141	-106.141	0	0,0	-726	0,7
Entrate	74.708	75.635	77.287	1.652	2,2	2.579	3,5
Uscite	75.434	78.546	78.945	399	0,5	3.511	4,7
Risultato d'esercizio	-726	-2.911	-1.658	1.253	-43,0	-932	...
Situazione patrimoniale al 31/12	-106.141	-109.052	-107.799	1.253	-1,1	-1.658	1,6
Fondo Trasporti							
Situazione patrimoniale all'1/1	-5.558	-6.496	-6.496	0	0,0	-938	16,9
Entrate	1.102	1.114	1.000	-114	-10,2	-102	-9,3
Uscite	2.040	2.065	2.018	-47	-2,3	-22	-1,1
Risultato d'esercizio	-938	-951	-1.018	-67	7,0	-80	8,5
Situazione patrimoniale al 31/12	-6.496	-7.447	-7.514	-67	0,9	-1.018	15,7
Fondo Elettrici							
Situazione patrimoniale all'1/1	-5.437	-6.053	-6.053	0	0,0	-616	11,3
Entrate	1.499	757	807	50	6,6	-692	-46,2
Uscite	2.115	2.208	2.178	-30	-1,4	63	3,0
Risultato d'esercizio	-616	-1.451	-1.371	80	-5,5	-755	...
Situazione patrimoniale al 31/12	-6.053	-7.504	-7.424	80	-1,1	-1.371	22,6
Fondo Telefonici							
Situazione patrimoniale all'1/1	3.329	3.337	3.337	0	0,0	8	0,2
Entrate	1.230	1.267	1.275	8	0,6	45	3,7
Uscite	1.222	1.283	1.298	15	1,2	76	6,2
Risultato d'esercizio	8	-16	-23	-7	43,8	-31	...
Situazione patrimoniale al 31/12	3.337	3.321	3.314	-7	-0,2	-23	-0,7
INPDAI							
Situazione patrimoniale all'1/1		483	483	0	0,0	483	...
Entrate		3.470	3.056	-414	-11,9	3.056	...
Uscite		4.163	4.062	-101	-2,4	4.062	...
Risultato d'esercizio		-693	-1.006	-313	45,2	-1.006	...
Situazione patrimoniale al 31/12		-210	-523	-313	...	-523	...

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Gestioni prestaz. temporanee lav. dipendenti								
Situazione patrimoniale all'1/1	128.282	134.633	134.633	0	0,0	6.351	5,0	
Entrate	17.009	17.567	18.118	551	3,1	1.109	6,5	
Uscite	10.662	10.978	11.330	352	3,2	668	6,3	
Risultato d'esercizio	6.347	6.589	6.788	199	3,0	441	6,9	
Situazione patrimoniale al 31/12	134.629	141.222	141.421	199	0,1	6.792	5,0	
N.B.: L'importo in evidenza comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAl.								
Gest. spec. prest. ai dip. enti pubb. creditizi								
Situazione patrimoniale all'1/1	2.775	2.775	2.937	162	5,8	162	5,8	
Entrate	1.177	1.226	1.185	-41	-3,3	8	0,7	
Uscite	1.015	998	1.019	21	2,1	4	0,4	
Risultato d'esercizio	162	228	166	-62	-27,2	4	2,5	
Situazione patrimoniale al 31/12	2.937	3.003	3.103	100	3,3	166	5,7	
Gest. contr. e prest. prev. CD/CM								
Situazione patrimoniale all'1/1	-27.270	-30.289	-30.289	0	0,0	-3.019	11,1	
Entrate	1.184	1.164	1.190	26	2,2	6	0,5	
Uscite	4.203	4.211	3.942	-269	-6,4	-261	-6,2	
Risultato d'esercizio	-3.019	-3.047	-2.752	295	-9,7	267	-8,8	
Situazione patrimoniale al 31/12	-30.289	-33.336	-33.041	295	-0,9	-2.752	9,1	
Gest. contr. e prest. prev. Artigiani								
Situazione patrimoniale all'1/1	1.566	4	4	0	0,0	-1.562	-99,7	
Entrate	5.922	5.913	6.023	110	1,9	101	1,7	
Uscite	7.484	7.865	8.190	325	4,1	706	9,4	
Risultato d'esercizio	-1.562	-1.952	-2.167	-215	11,0	-605	38,7	
Situazione patrimoniale al 31/12	4	-1.948	-2.163	-215	11,0	-2.167	...	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Gest. contr. e prest. prev.esercenti att. comm.								
Situazione patrimoniale all'1/1	8.996	8.974	8.974	0	0,0	-22	-0,2	
Entrate	6.336	6.064	6.566	502	8,3	230	3,6	
Uscite	6.358	6.512	6.987	475	7,3	629	9,9	
Risultato d'esercizio	-22	-448	-421	27	-6,0	-399	...	
Situazione patrimoniale al 31/12	8.974	8.526	8.553	27	0,3	-421	-4,7	
Fondo previdenza dazieri								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	150	151	154	3	2,0	4	2,7	
Uscite	150	151	154	3	2,0	4	2,7	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Fondo previdenza volo								
Situazione patrimoniale all'1/1	172	224	224	0	0,0	52	30,2	
Entrate	215	286	314	28	9,8	99	46,0	
Uscite	163	172	178	6	3,5	15	9,2	
Risultato d'esercizio	52	114	136	22	19,3	84	...	
Situazione patrimoniale al 31/12	224	338	360	22	6,5	136	60,7	
Fondo speciale Ferrovie dello Stato Spa								
Situazione patrimoniale all'1/1	1	1	1	0	0,0	0	0,0	
Entrate	4.422	4.389	4.426	37	0,8	4	0,1	
Uscite	4.422	4.389	4.426	37	0,8	4	0,1	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	1	1	1	0	0,0	0	0,0	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Gestione speciale minatori								
Situazione patrimoniale all'1/1	-277	-302	-302	0	0,0	-25	9,0	
Entrate	18	16	16	0	0,0	-2	-11,1	
Uscite	43	38	36	-2	-5,3	-7	-16,3	
Risultato d'esercizio	-25	-22	-20	2	-9,1	5	-20,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	-302	-324	-322	2	-0,6	-20	6,6	
Fondo previdenza gas								
Situazione patrimoniale all'1/1	91	95	95	0	0,0	4	4,4	
Entrate	56	54	54	0	0,0	-2	-3,6	
Uscite	52	8	9	1	12,5	-43	-82,7	
Risultato d'esercizio	4	46	45	-1	-2,2	41	...	
Situazione patrimoniale al 31/12	95	141	140	-1	-0,7	45	47,4	
Fondo previdenza esattoriali								
Situazione patrimoniale all'1/1	1.118	1.163	1.163	0	0,0	45	4,0	
Entrate	91	96	91	-5	-5,2	0	0,0	
Uscite	46	34	49	15	44,1	3	6,5	
Risultato d'esercizio	45	62	42	-20	-32,3	-3	-6,7	
Situazione patrimoniale al 31/12	1.163	1.225	1.205	-20	-1,6	42	3,6	
Gestione speciale Enti disciolti								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	222	216	200	-16	-7,4	-22	-9,9	
Uscite	222	216	200	-16	-7,4	-22	-9,9	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Fondo prev. pers. Enti portuali Genova e Trieste								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	57	57	62	5	8,8	5	8,8	
Uscite	57	57	62	5	8,8	5	8,8	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Fondo previdenza Iscrizioni collettive								
Situazione patrimoniale all'1/1	3	4	4	0	0,0	1	33,3	
Entrate	1	2	2	0	0,0	1	...	
Uscite	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Risultato d'esercizio	1	2	2	0	0,0	1	...	
Situazione patrimoniale al 31/12	4	6	6	0	0,0	2	50,0	
Mutualità pensioni alle casalinghe								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	30	75	78	3	4,0	48	...	
Uscite	30	75	78	3	4,0	48	...	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Fondo previdenza clero								
Situazione patrimoniale all'1/1	-1.059	-1.135	-1.135	0	0,0	-76	7,2	
Entrate	52	55	56	1	1,8	4	7,7	
Uscite	128	125	118	-7	-5,6	-10	-7,8	
Risultato d'esercizio	-76	-70	-62	8	-11,4	14	-18,4	
Situazione patrimoniale al 31/12	-1.135	-1.205	-1.197	8	-0,7	-62	5,5	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia								
Situazione patrimoniale all'1/1	-23	-23	-23	0	0,0	0	0,0	
Entrate	6	15	15	0	0,0	1	...	
Uscite	6	14	14	0	0,0	1	...	
Risultato d'esercizio	0	1	1	0	0,0	0	...	
Situazione patrimoniale al 31/12	-23	-22	-22	0	0,0	0	-4,3	
Fondo trattamenti previdenziali vari								
Situazione patrimoniale all'1/1	-84	-89	-89	0	0,0	-5	6,0	
Entrate	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Uscite	5	5	4	-1	-20,0	-1	-20,0	
Risultato d'esercizio	-5	-5	-4	1	-20,0	1	-20,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	-89	-94	-93	1	-1,1	-4	4,5	
Gest. tutela prev. attività lavoro autonomo								
Situazione patrimoniale all'1/1	11.226	14.635	14.635	0	0,0	3.409	30,4	
Entrate	3.474	3.787	3.735	-52	-1,4	261	7,5	
Uscite	65	68	126	58	85,3	61	93,8	
Risultato d'esercizio	3.409	3.719	3.609	-110	-3,0	200	5,9	
Situazione patrimoniale al 31/12	14.635	18.354	18.244	-110	-0,6	3.609	24,7	
Gestione trattamento disoccup. ai frontalieri								
Situazione patrimoniale all'1/1	264	297	297	0	0,0	33	12,5	
Entrate	51	52	54	2	3,8	3	5,9	
Uscite	18	18	22	4	22,2	4	22,2	
Risultato d'esercizio	33	34	32	-2	-5,9	-1	-3,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	297	331	329	-2	-0,6	32	10,8	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Gest. Interventi assist. e sostegno gest. previd.li								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	64	67	67	0	0,0	3	4,7	
Uscite	64	67	67	0	0,0	3	4,7	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Gestione speciale spedizionieri doganali								
Situazione patrimoniale all'1/1	13	13	13	0	0,0	0	0,0	
Entrate	43	24	25	1	4,2	-18	-41,9	
Uscite	43	24	25	1	4,2	-18	-41,9	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	13	13	13	0	0,0	0	0,0	
Gestione invalidi civili								
Situazione patrimoniale all'1/1	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate	11	12	12	0	0,0	1	9,1	
Uscite	11	12	12	0	0,0	1	9,1	
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Fondo solidarietà personale credito								
Situazione patrimoniale all'1/1	102	175	175	0	0,0	73	71,6	
Entrate	182	336	378	42	12,5	196	...	
Uscite	109	277	314	37	13,4	205	...	
Risultato d'esercizio	73	59	64	5	8,5	-9	-12,3	
Situazione patrimoniale al 31/12	175	234	239	5	2,1	64	36,6	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002		
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %	
Fondo solidarietà personale credito cooperativo								
Situazione patrimoniale all'1/1	10	13	13	0	0,0	3	30,0	
Entrate	6	9	9	0	0,0	3	50,0	
Uscite	3	4	4	0	0,0	1	33,3	
Risultato d'esercizio	3	5	5	0	0,0	2	66,7	
Situazione patrimoniale al 31/12	13	18	18	0	0,0	5	38,5	
F.do coper. contrib. periodi non assicurati L. 335/95								
Situazione patrimoniale all'1/1	41	78	78	0	0,0	37	90,2	
Entrate	37	17	18	1	5,9	-19	-51,4	
Uscite	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Risultato d'esercizio	37	17	18	1	5,9	-19	-51,4	
Situazione patrimoniale al 31/12	78	95	96	1	1,1	18	23,1	
Fondo solid.pers.dip. imprese assic. in liquid.coatta amm/va								
Situazione patrimoniale all'1/1	5	7	7	0	0,0	2	40,0	
Entrate	6	7	6	-1	-14,3	0	0,0	
Uscite	4	5	5	0	0,0	1	25,0	
Risultato d'esercizio	2	2	1	-1	-50,0	-1	-50,0	
Situazione patrimoniale al 31/12	7	9	8	-1	-11,1	1	14,3	
Fondo solidarietà pers. Monopoli di Stato - ETI SPA								
Situazione patrimoniale all'1/1		0	0	0	0,0	0	0,0	
Entrate		28	23	-5	-17,9	23	...	
Uscite		28	23	-5	-17,9	23	...	
Risultato d'esercizio		0	0	0	0,0	0	0,0	
Situazione patrimoniale al 31/12		0	0	0	0,0	0	0,0	

Fondi o Gestioni	2002	2003	2003	Rend. 2003/ Prev. Defini. 2003		Rend. 2003/Rend. 2002	
	Rendiconto	Previs. Defini.	Rendiconto	Var. Ass.	Var. %	Var. Ass	Var. %
TOTALE GENERALE:							
Situazione patrimoniale all'1/1	12.900	16.579	16.579		0,0		28,5
Entrate	188.084	194.512	197.825		1,7		5,2
Uscite	184.892	195.208	197.420		1,1		6,8
Risultato d'esercizio	3.192	-696	405		...		-87,3
Situazione patrimoniale al 31/12	16.092	15.883	16.984		6,9		5,5

COMPARTO GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI
ONERI PER PRESTAZIONI E GETTITO CONTRIBUTIVO
PER FORMA DI PREVIDENZA RIENTRANTI NEL COMPARTO - ANNO 2003
(dati di competenza economica in milioni)

ASSICURAZIONI	ONERI PER PRESTAZIONI	GETTITO CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTI SU PRESTAZIONI
1. TRATTAMENTI PENSIONISTICI	83.536	71.636	0,9
2. TRATTAMENTI DI FAMIGLIA (1)	2.857	4.670	1,6
3. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE	1.788	3.158	1,8
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA:			
. Aziende industriali (trattamenti ordinari)	223	1.802	8,1
. Aziende edili	141	465	3,3
. Aziende lapidee - settore industria	6	27	4,5
. Aziende lapidee - settore artigianato	1	...	0,0
5. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AGLI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE	8	35	4,4
6. TRATTAMENTI ECON. DI MALATTIA E MATERNITA'			
. Trattamenti di malattia (2)	1.783	3.121	1,8
. Trattamenti di maternità (3)	1.583	758	0,5
7. TRATTAMENTO DI RICHIAMO ALLE ARMI (4)	...	0	0,0
8. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	320	446	1,4
9. TRATTAMENTO DI RIMPATRIO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	...	0	0,0
TOTALE GENERALE	92.246	86.118	0,9

... Non valutabile o non significativa.

(1) Compresi gli assegni per congedo matrimoniale.

(2) Comprese le indennità ai lavoratori dipendenti donatori di sangue per 44 mln.

(3) Comprese le indennità alle lavoratrici madri per riposi giornalieri - art. 10, legge n. 903/1977 per 125 mln.

(4) Trattamento per il quale è sospeso l'obbligo contributivo.

PARTE QUINTA

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE

La situazione patrimoniale espone la consistenza delle attività e delle passività dell'Ente al 31 dicembre 2003 e, per differenza, il valore del patrimonio netto.

Per una maggior comprensione dei fenomeni i dati di fine esercizio sono raffrontati con gli analoghi valori al 1° gennaio con evidenza delle variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dai movimenti economico-finanziari intervenuti nel corso dell'anno.

La situazione patrimoniale generale, che al 31 dicembre 2002 denunciava un avanzo di 16.092 mln., presenta alla fine dell'esercizio un avanzo di 16.984 mln., con un ulteriore miglioramento di 892 mln..

Le attività nel corso dell'anno sono passate da 94.796 mln. a 106.162 mln., le passività da 78.704 mln. a 89.178 mln.

Sulla consistenza degli elementi patrimoniali attivi e sulle variazioni intervenute in corso d'anno si forniscono di seguito sintetiche delucidazioni.

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE QUADRO RIASSUNTIVO

(in milioni)

AGGREGATI	2002 Rendiconto	2003 Rendiconto	var. assol.	var. %
1. SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				
. Disavanzo patrimoniale	-14.369	-12.888	(1) 1.481	-10,3
. Riserve obbligatorie	27.239	29.435	2.196	8,1
. Avanzo patrimoniale Gestione ordinaria ex SCAU	30	32	2	6,7
TOTALE	12.900	16.579	3.679	28,5
2. CONTO ECONOMICO				
. Proventi	188.084	197.825	9.741	5,2
. Oneri	184.892	197.420	12.528	6,8
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.192	405	-2.787	-87,3
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				
. Disavanzo patrimoniale	-13.375	-14.717	-1.342	10,0
. Riserve obbligatorie	29.435	31.669	2.234	7,6
. Avanzo patrimoniale Gestione ordinaria ex SCAU	32	32	0	0
TOTALE	16.092	16.984	892	5,5

... Non valutabile o non significativa.

(1) Comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAl.

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE

(in milioni)

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1/1/2003 (°)	31/12/2003	assolute	in %
DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.370	26.107	1.737	7,1
RESIDUI ATTIVI	57.423	59.284	1.861	3,2
<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I.</i>	23.361	30.762	7.401	31,7
<i>Crediti verso S.C.I.P.</i>	717	1.270	553	77,1
<i>Altri crediti</i>	33.345	27.252	-6.093	-18,3
RATEI ATTIVI	14.825	15.634	809	5,5
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	878	3.467	2.589	...
RIMANENZE ATTIVE FINALI	111	126	15	13,5
INVESTIMENTI MOBILIARI	24	24	0	0,0
IMMOBILI	503	502	-1	-0,2
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	886	948	62	7,0
ONERI PER LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DELLE PRESTAZIONI PENS. FONDO PREV. IMPIEGATI	34	32	-2	-5,9
ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	38	38	100,0
TOTALE ATTIVITA'	99.054	106.162	7.108	7,2
DISAVANZO PATRIMONIALE	12.887	14.717	1.830	14,2
TOTALE A PAREGGIO	111.941	120.879	8.938	8,0

CALCOLO DELL'AVANZO

DISAVANZO PATRIMONIALE	-12.887	-14.717	-1.830	14,2
RISERVE OBBLIGATORIE	29.435	31.669	2.234	7,6
AVANZO ex SCAU	31	32	1	3,2
AVANZO NETTO PATRIMONIALE	16.579	16.984	405	2,4

(°) Comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAl.

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE

(in milioni)

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	01/01/2003 (°)	31/12/2003	assolute	in %
RESIDUI PASSIVI:	53.851	59.014	5.163	9,6
<i>DEBITO VERSO LA TESORERIA</i>	29.424	32.414	2.990	10,2
<i>DEBITO V/ STATO PER ANTICIPAZIONI EX ART. 35 LEGGE N. 448/98</i>	9.535	10.715	1.180	12,4
<i>ANTICIPAZIONE EX FONDO FF.SS. S.p.A.</i>	1.442	0	-1.442	-100,0
<i>ALTRI RESIDUI PASSIVI</i>	13.450	15.885	2.435	18,1
RATEI PASSIVI	4.609	4.590	-19	-0,4
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	287	404	117	40,8
RIMANENZE PASSIVE FINALI	3.317	3.860	543	16,4
FONDI DI ACCANTONAMENTO	5.513	5.160	-353	-6,4
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	14.896	16.149	1.253	8,4
FONDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON L'INAIL	1	1	0	0,0
TOTALE PASSIVITA'	82.474	89.178	6.704	8,1
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE OBBLIGATORIE	29.436	31.669	2.233	7,6
AVANZO PATRIMONIALE GESTIONE ORDINARIA ex SCAU	31	32	1	3,2
TOTALE A PAREGGIO	111.941	120.879	8.938	8,0

(°) Comprende la situazione patrimoniale dell'ex INPDAL.

... Non valutabile o non significativa.

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono pari a 26.107 mln. così ripartite:

- 24.516 mln. di depositi presso la Tesoreria;
- 462 mln. di depositi nei conti correnti postali;
- 977 mln. di depositi nei conto correnti bancari;
- 152 mln. di altre disponibilità liquide.

I depositi presso la Tesoreria, le disponibilità sui conti correnti bancari e le altre disponibilità liquide evidenziano, rispettivamente, un aumento di 2.082 mln., di 4 mln e di 61 mln mentre i conti correnti postali evidenziano una diminuzione di 410 mln.

RESIDUI ATTIVI

Risultano pari a 59.284 mln. con un incremento di 1.861 mln. rispetto alla consistenza iniziale di 57.423 mln.

Le partite che li compongono si riferiscono per:

- 30.762 mln. ai crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.A. che presentano un incremento complessivo di 7.401 mln.;
- 1.270 mln. al credito verso la S.C.I.P. per cessione degli immobili che presentano un incremento di 553 mln.;
- 27.252 mln. agli altri residui attivi con un decremento di 6.093 mln..

Nel prospetto che segue si riporta l'analisi dei residui attivi all'inizio e alla fine dell'anno.

Si precisa che l'importo di 59.284 mln. tiene conto dell'operazione di

eliminazione dei residui che è stata effettuata per partite creditorie per le quali si sono verificate obiettive situazioni di irrecuperabilità, ovvero condizioni di insussistenza del credito, come specificato nel documento n. 651 sottoposto all'esame degli Organi deliberanti.

I residui eliminati riguardano tra l'altro: crediti contributivi verso le aziende per 321 mln., crediti Gestione Artigiani per 154 mln. e Gestione Commercianti per 218 mln., prestazioni da recuperare 47 mln e per altri crediti 3 mln..

RESIDUI ATTIVI

(in milioni)

AGGREGATI	1/1/2003 (1)	31/12/2003	var. assol.	var. %
1. RESIDUI DA ENTRATE CORRENTI				
1.1. Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti				
. aziende a conguaglio - saldi attivi DM.	14.803	15.891	1.088	7,3
. datori di lavoro agricolo dipendente	2.830	3.048	218	7,7
. coltivatori diretti, coloni e mezzadri	1.005	1.026	21	2,1
. artigiani	4.296	4.625	329	7,7
. esercenti attività commerciali	4.150	4.407	257	6,2
. iscritti al Fondo clero	12	13	1	8,3
Totale parziale	27.096	29.010	1.914	7,1
. datori di lavoro domestico	9	9	0	0,0
. contributi provenienti tramite casse marittime	22	27	5	22,7
. valori capitali leggi n. 336/70 e n. 824/71	35	29	-6	-17,1
. valori capitali Fondo telefonici	2.604	2.403	-201	-7,7
. aziende concorso oneri prepensionamento	83	80	-3	-3,6
. aziende concorso oneri mobilità	55	75	20	36,4
. contributi SSN Regioni e Province autonome	1.596	1.575	-21	-1,3
. contributi SSN liberi professionisti	57	57	0	0,0
. contributi diversi	103	99	-4	-3,9
Totale	31.660	33.364	1.704	5,4
1.2. Trasferimenti da parte dello Stato				
. trasferimenti di bilancio	13.999	15.317	1.318	9,4
. trasferimenti da gestioni fuori bilancio	0	1	1	...
Totale	13.999	15.318	1.319	9,4
1.3. Trasferimenti da parte di altri Enti				
. trasferimenti dalle Regioni	413	465	52	12,6
. trasferimenti da altri enti settore pubblico	2.982	3.237	255	8,6
Totale	3.395	3.702	307	9,0
1.4. Altre entrate correnti				
. vendita di beni e di servizi	29	82	53	...
. redditi e proventi patrimoniali	83	90	7	8,4
. recupero di prestazioni	1.945	2.691	746	38,4
. sanzioni civili, amministrative, ecc.	1.148	1.297	149	13,0
. altre entrate correnti	123	130	7	5,7
Totale	3.328	4.290	962	28,9
Totale residui da entrate correnti	52.382	56.674	4.292	8,2
2. RESIDUI ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	3.817	1.282	-2.535	-66,4
3. RESIDUI DA ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.224	1.328	104	8,5
TOTALE GENERALE	57.423	59.284	1.861	3,2

(1) Comprende i residui dell'ex INPDAL.

I crediti contributivi sono passati da 31.660 mln. a 33.364 mln con un incremento di 1.704 dato, principalmente, da contributi dei datori di lavoro e dagli iscritti (procedura DM) per 1.088 mln., da contributi da datori di lavoro agricolo dipendente per 218 mln, da contributi Artigiani per 329 mln., da contributi da esercenti attività commerciali per 257 mln..

I crediti verso lo Stato per trasferimenti da bilancio sono passati da 13.999 mln. a 15.318 mln. con un incremento di 1.319 mln.

I crediti per trasferimenti da parte delle Regioni sono passati da 413 mln. a 465 mln. (+52 mln.) e si riferiscono a contributi che l'Istituto annualmente accerta, dovuti dalle Regioni a statuto ordinario per la copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane (art. 16 della legge n. 845/1978).

I trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico allargato sono passati da 3.395 mln. a 3.702 mln. e risentono dell'introito dei valori capitali per la copertura dei trattamenti pensionistici già erogati dai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti disciolti, del rimborso del Fondo Gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dalla erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e dei pensionamenti anticipati e del contributo di solidarietà a carico di altri enti, ex. art. 25 della legge n. 41/1986.

RATEI ATTIVI

Sono iscritti per 15.634 mln. e presentano un incremento di 809 mln. rispetto alla consistenza iniziale (14.825 mln.).

Sono costituiti quasi interamente da contributi delle Gestioni amministrate, economicamente pertinenti all'esercizio 2003 il cui accertamento, in competenza finanziaria, avverrà nell'anno 2004.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

La consistenza di questo aggregato patrimoniale e' pari a 3.467 mln.,

con un aumento di 2.589 mln. rispetto a quella iniziale (878 mln.).

Le principali partite che lo compongono riguardano: le anticipazioni d'imposta ai sensi dell'art. 2, d.l. n.79/97, convertito in legge n. 140/97 (31 mln.), i prestiti concessi al personale ai sensi dell' art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (265 mln.), i mutui da perfezionare (120 mln.), i mutui e le anticipazioni attive (150 mln.), i depositi delle Regioni per il pagamento di prestazioni che l'INPS effettua per loro conto (21 mln.), le anticipazioni per la parte residuale agli Organi erogatori che provvedevano al pagamento dell'indennità di disoccupazione (13 mln.), le anticipazioni del trattamento di fine rapporto (30 mln), i fondi investiti presso la Tesoreria centrale dello Stato relativi alla cartolarizzazione degli immobili (2.704 mln.) ed i crediti diversi (133 mln.).

RIMANENZE ATTIVE FINALI

Iscritte in 126 mln. (+15 mln. rispetto al 1° gennaio 2003) sono costituite quasi interamente da oneri sospesi per prestazioni in attesa di valori di copertura.

INVESTIMENTI MOBILIARI

I valori mobiliari di proprietà dell'Ente sono valutati alla fine dell'esercizio 2003 in 24 mln., comprensivi di un impegno mobiliare da perfezionare, pari a 3 mln., per decimi non ancora richiamati dalla Società Gestioni Immobiliari (I.G.E.I.) S.p.A., attualmente in liquidazione.

Tale valore trova riscontro per pari importo tra i residui passivi (capitolo 21301/U).

Per quanto concerne i titoli del soppresso Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), si fa presente che la consistenza degli stessi, a seguito di accordi intervenuti con l'INAIL, è stata definitivamente acquisita al patrimonio dell'Istituto (per una esposizione più dettagliata dell'argomento si rinvia alle pagine 324 e seguenti della presente

relazione).

Si precisa, inoltre, che il Portafoglio San Paolo Gest., ceduto all'INPS dal soppresso SCAU, trattandosi di un fondo di investimento, produrrà variazioni soltanto all'atto della vendita.

INVESTIMENTI MOBILIARI
(Quadro riepilogativo)
(in euro)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2003	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003		
				PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
TITOLI AZIONARI	18.618.868	0	0	18.630.178	18.618.868	22.271.315
OBBLIGAZIONI, CARTELLE FONDIARIE	0	0	0	0	0	0
PARTECIPAZIONI	28.405	0	0	28.405	28.405	28.458
T O T A L E	18.647.273	0	0	18.658.583	18.647.273	22.299.773
IMPIEGHI MOBILIARI DA PERFEZIONARE (1)	2.765.626	0	0	0	2.765.626	0
T O T A L E I N P S	21.412.899	0	0	18.658.583	21.412.899	22.299.773
TITOLI EX SCAU	2.401.059	0	0	2.401.059	2.401.059	3.554.994
T O T A L E G E N E R A L E	23.813.958	0	0	21.059.642	23.813.958	25.854.767

(1) Si riferiscono ai 7/10 della società IGEL in liquidazione impegnati e non richiamati

TITOLI AZIONARI

(in euro)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2003	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003		
				PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
SOCIETA' FINANZIARIA SIDERURGICA (EX FINSIDER)	2.044.495	0	0	2.044.495	2.044.495	50.547
ROLO BANCA 1473 (ex CREDITO ROMAGNOLO)	46	0	0	0	46	300
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	5.860.815	0	0	5.860.815	5.860.815	1.695.539
MELIORBANCA (ex CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO)	51.646	0	0	51.646	51.646	247.500
S. PAOLO - IMI (ex ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO)	2.459.302	0	0	2.459.302	2.459.302	9.237.488
INPS GESTIONE IMMOBILIARE (I.G.E.I. S.p.A)	1.185.216	0	0	1.185.269	1.185.216	3.950.842
GESTIONE STABILIMENTI TERMALI (GE. T.I. S.p.A)	6.434.189	0	0	6.434.795	6.434.189	6.434.189
BENI STABILI S.p.A.	258.159	0	0	258.159	258.159	329.910
S.I.S.P.I.	325.000	0	0	335.697	325.000	325.000
T O T A L E	18.618.868	0	0	18.630.178	18.618.868	22.271.315
IMPIEGHI DA PERFEZIONARE	2.765.626				2.765.626	
TOTALE COMPLESSIVO	21.384.494	0	0	18.630.178	21.384.494	22.271.315

CARTELLE FONDIARIE - TITOLI ASSIMILATI
(in euro)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2003	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003		
				PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
CARTELLE FONDIARIE E TITOLI ASSIMILATI OBBLIGAZIONI BNL - SEZIONE AUTONOMA CREDITO FONDIARIO - SERIE CHIUSA 5% XX	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0

PARTECIPAZIONI

(in euro)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2003	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003		
				PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
BANCA D'ITALIA	7.747	0	0	7.747	7.747	7.800
ENTE TEATRALE ITALIANO	20.658	0	0	20.658	20.658	20.658
T O T A L E	28.405	0	0	28.405	28.405	28.458

INVESTIMENTI MOBILIARI DELL'EX SCAU

(in euro)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2003	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003		
				PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
GESTIONE PORTAFOGLIO S. PAOLO DI TORINO	2.401.059	0	0	2.401.059	2.401.059	3.554.994
T O T A L E	2.401.059	0	0	2.401.059	2.401.059	3.554.994

I M M O B I L I

Gli immobili di proprietà INPS, per un importo complessivo di 502.583.124 sono rappresentati da immobili da reddito per 198.052.843 di cui 176.130.486 patrimonio immobiliare ex-INPDAI, strumentali per 304.523.281 di cui 21.864 relativo alle istituzioni sanitarie.

Per quanto concerne gli immobili del soppresso Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), si fa presente che la consistenza del patrimonio costituita dagli immobili già di proprietà del Fondo di previdenza del personale del suddetto Ente è stata definitivamente attribuita all'Istituto, mentre rimangono tuttora da definire i rapporti finanziari con l'INAIL per il restante patrimonio immobiliare (per maggiori precisazioni sull'argomento si fa rinvio alle pagine 324 e seguenti della presente relazione).

Nelle pagine seguenti sono riportati il prospetto riassuntivo degli investimenti immobiliari, il prospetto riassuntivo della gestione degli immobili da reddito, il relativo prospetto analitico ed il prospetto della gestione I.GE.I., riferito agli immobili ancora di proprietà dell'INPS dopo le operazioni di cartolarizzazione.

CONSISTENZA IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2003
QUADRO RIASSUNTIVO

(in unità di euro)

GESTIONI	IMMOBILI DA REDDITO	IMMOBILI STRUMENTALI	TOTALE
1. Impieghi unitari	8.264.335	258.782.518	267.046.853
2. Gestione prestazioni temporanee (ex TBC)	185.625	7.088	192.713
3. Fondo integrativo Gas	31.005	74.416	105.421
4. Fondo trasporti (ex Azienda tranviaria Milano)	580.412	0	580.412
5. Fondo spedizionieri doganali	10.532.232	0	10.532.232
TOTALE IMMOBILI INPS	19.593.609	258.864.022	278.457.631
6. Impieghi immobiliari ex SCAU (1)	2.179.452	1.561.710	3.741.162
7. Fondo di previdenza dipendenti ex SCAU	156.296	653.458	809.754
TOTALE IMMOBILI EX SCAU	2.335.748	2.215.168	4.550.916
8. Impieghi immobiliari ex INPDAI	176.130.486	43.422.227	219.552.713
TOTALE IMMOBILI EX INPDAI	176.130.486	43.422.227	219.552.713
9. Casa di riposo di Camogli	0	21.864	21.864
TOTALE GENERALE	198.059.843	304.523.281	502.583.124

(1) Immobili in gestione temporanea in attesa della definitiva ripartizione fra INPS e INAIL (decreto 23/01/1996 - G.U. - serie gen. - n. 83 del 9/4/1996).

Gestione investimenti patrimoniali con ex SCAU ed ex INPDAI
 Immobili da reddito
 Consuntivo 2003

(in migliaia di €)

	Consuntivo	Consuntivo			Consuntivo			Consuntivo			Consuntivo			Consuntivo*		
	1998	1999		2000		2001		2002		2003		2003		2003		
	TOTALE	INPS	IGEI	TOTALE	INPS	IGEI	TOTALE	INPS	IGEI	TOTALE	INPS	IGEI	TOTALE	INPS	Soc. esterne	TOTALE
ENTRATE																
Fitto degli immobili da reddito.....	34.404	6	36.623	36.629	10	39.705	39.715	20	42.846	42.866	44	29.501	29.545	268	15.035	15.303
Recuperi complessivi di spese e altre entrate.....	9.175	7	9.053	9.060	68	10.462	10.530	121	10.331	10.452	2	6.430	6.432	356	1.924	2.280
Insussistenza di residui passivi.....	72	51		51	18		18	286		286	29		29	45		45
TOTALE ENTRATE.....	43.652	64	45.676	45.740	96	50.167	50.263	427	53.177	53.604	75	35.931	36.006	669	16.959	17.628
USCITE																
Spese di manutenzione.....	9.377	896	10.187	11.083	267	9.965	10.232	614	9.227	9.841	129	5.852	5.981	167	1.096	1.263
Spese di conduzione; ammortamento e costi diversi.....	12.134	1.754	10.435	12.189	1.671	11.089	12.761	1.630	10.722	12.352	1.401	7.394	8.795	1.944	3.452	5.396
Spese di amministrazione.....	2.022	1.816		1.816	1.845		1.845	2.117		2.117	1.131		1.131	1.718		1.718
Oneri tributari e accantonamento fondo imposte.....	17.167	11.609	5.788	17.397	12.849	5.920	18.769	13.612	6.139	19.750	9.215	3.869	13.084	11.974		11.974
Compensi soc. IGEl.....	4.602	4.602		4.602	4.602		4.602	4.602		4.602	3.616		3.616	1.020		1.020
Eliminazione di residui attivi.....		389		389	187		187	594		594	32		32	74		74
TOTALE USCITE.....	45.301	21.066	26.411	47.477	21.422	26.974	48.396	23.168	26.088	49.256	15.524	17.115	32.639	16.897	4.548	21.445
RISULTATO GESTIONE IMMOBILI DA REDDITO.....	- 1.649	- 21.003	19.266	- 1.737	- 21.326	23.193	1.867	- 22.741	27.089	4.348	- 15.449	18.815	3.367	- 16.228	12.411	- 3.817

* Comprensivo degli immobili ex INPDAI

**Gestione da parte della società IGEI degli immobili di proprietà dell'INPS
Consuntivo 2003**

Consuntivo 2003		INVESTIMENTI PATRIMONIALI						EX SCAU	
		INPS							
	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE IP	INV. UNIT.	FONDO GAS	IPE FONDO TRASPORTI	IPF PREST. TEMP. (ex TBC)	IPG FONDO SPEDIZIONIERI	GESTIONE FONDO DI PREVIDENZA	TOTALE SCAU
PROVENTI									
- Affitti	13.820.725,10	13.527.854,50	12.412.425,61	50.940,52	168.528,76	79.059,99	816.899,62	292.870,60	292.870,60
- Recupero spese di conduzione:	1.820.972,83	1.817.995,62	1.671.312,06	3.900,35	48.251,92	473,95	94.057,34	2.977,21	2.977,21
- Entrate diverse	14.602,81	14.321,40	13.160,06	54,01	178,68	41,69	886,96	281,41	281,41
TOTALE PROVENTI IP (R)	15.656.300,74	15.360.171,52	14.096.897,73	54.894,88	216.959,36	79.575,63	911.843,92	296.129,22	296.129,22
SPESE									
- Manutenzioni	994.473,48	984.054,31	917.328,30	0,00	0,00	10.900,56	55.825,45	10.419,17	10.419,17
- Spese di gestione	1.128.608,89	1.116.016,64	994.107,94	2.379,71	1.191,49	9.649,95	108.687,55	12.592,25	12.592,25
- Spese varie	452.044,15	444.382,44	384.391,05	20.514,24	13.676,17	1.915,44	23.885,54	7.661,71	7.661,71
- ICI Immobili da reddito	1.479.458,80	1.470.442,90	1.294.625,84	8.491,68	17.013,31	58.739,36	91.572,71	9.015,90	9.015,90
- Indennità per l'avviamento comm.	28.365,56	28.365,56	28.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese varie di custodia	317.967,98	317.967,98	290.206,65	0,00	0,00	0,00	27.761,33	0,00	0,00
- Rimborso canone d'affitto	1.617,71	1.617,71	1.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IP (R)	4.402.536,57	4.362.847,54	3.910.643,05	31.385,63	31.880,97	81.205,31	307.732,58	39.689,03	39.689,03
RISULTATO NETTO	11.253.764,17	10.997.323,98	10.186.254,68	23.509,25	185.078,39	-1.629,68	604.111,34	256.440,19	256.440,19

Gestione da parte delle Società esterne degli immobili di proprietà dell' INPS (ex INPDAI) Consuntivo 2003	
PROVENTI	
- Canone d'affitto	1.214.083,79
- Recupero spese varie di custodia	18.421,64
- Recupero spese varie	61.739,46
- Entrate varie	7.453,78
Totale Proventi	1.301.698,67
SPESE	
- Spese di manutenzione	102.410,67
- Spese varie di gestione	38.025,50
- Rimborso canone d'affitto	4.741,64
Totale Spese	145.177,81
RISULTATO NETTO	1.156.520,86

PASSIVITA'

Sulle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2003 nella consistenza degli elementi patrimoniali passivi, si precisa quanto segue.

DEBITI VERSO LO STATO E LA TESORERIA

Il debito complessivo risulta pari a 43.129 mln. con un incremento di 4.170 mln. rispetto al 1° gennaio 2003 (38.959 mln.).

Ove si consideri che al 31 dicembre le giacenze di tesoreria, al netto di 189 mln dell'Ex INPDAI, e quelle sui c/c postali ammontano a 24.788 mln., il debito si attesta a 18.341 mln. ed è così composto:

• Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.....	13.326
• Gestioni previdenziali	5.015
TOTALE	18.341

Le anticipazioni, come è noto, vengono a configurarsi contabilmente come residui passivi atteso che, ai fini della correlazione dei conti con la Tesoreria, le anticipazioni stesse sono considerate scadute e conseguentemente rimborsabili nello stesso anno di concessione.

**ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
VERSO LO STATO E LA TESORERIA AL 31 DICEMBRE**

(in milioni)

ANNO	ANTICIPAZIONI		FONDI GIACENTI IN TESORERIA	DEBITO NETTO
	ex art. 16 legge 370/74	ex art. 35 legge 488/98		
1	2	3	4	5 (3-4)
1980	10.555	0	2.801	7.754
1981	14.995	0	3.669	11.326
1982	23.372	0	5.272	18.100
1983	33.228	0	7.475	25.753
1984	40.054	0	7.281	32.773
1985	47.892	0	5.353	42.539
1986	46.481	0	5.048	41.433
1987	38.155	0	5.533	32.622
1988	24.548	0	8.985	15.563
1989	37.461	0	13.950	23.511
1990	45.090	0	16.561	28.529
1991	54.630	0	16.528	38.102
1992	66.116	0	19.079	47.037
1993	78.841	0	23.087	55.754
1994	91.337	0	24.677	66.660
1995	112.359	0	39.644	72.715
1996	110.761	0	28.960	81.801
1997	120.777	0	27.603	93.174
1998	123.338	0	29.002	94.336
1999	39.254	6.345	35.703	(1) 19.162
2000	28.972	7.894	23.799	13.067
2001	28.816	7.994	22.621	14.189
2002	29.424	9.535	23.116	15.843
2003	32.414	10.715	24.977	18.152

(1) Tiene conto dell'operazione di ripianamento per 83.057 mln.

Gli altri residui passivi sono aumentati rispetto alla consistenza iniziale (13.450 mln.) di 2.435 mln. ed ammontano a 15.885 mln.

In particolare, i residui per prestazioni istituzionali sono passati da 2.040 mln. a 3.288 mln. di cui 1.660 mln. riferiti alle rate di pensioni e 1.628 mln. alle prestazioni temporanee economiche.

I residui per trasferimenti passivi correnti sono aumentati da 2.444 mln. a 2.868 mln. di cui 1.082 mln. per contributi del Servizio sanitario nazionale, contributi ex Gescal, ex Enaoli, finanziamento asili nido, fondo di rotazione, fondo di rotazione per le politiche migratorie, fondo per la formazione professionale, ex ONPI e finanziamento Enti di patronato e di assistenza sociale da trasferire allo Stato, 1.773 mln. alle Regioni e Province autonome per contributi destinati al finanziamento del S.S.N..

RESIDUI PASSIVI AL NETTO DEL DEBITO VERSO LA TESORERIA (1)

(in milioni)

AGGREGATI	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1/1/2003	31/12/2003	assolute	in %
1. RESIDUI DA SPESE CORRENTI				
1.1. Prestazioni istituzionali				
. Pensioni	582	1.660	1.078	...
. Prestazioni temporanee economiche	1.458	1.628	170	11,7
Totale	2.040	3.288	1.248	61,2
1.2. Trasferimenti passivi				
. allo Stato	167	463	296	...
. alle Regioni e Province autonome	1.721	1.773	52	3,0
. ad altri Enti	327	619	292	89,3
. ad altri	229	13	-216	-94,3
Totale	2.444	2.868	424	17,3
1.3. Altre uscite correnti				
. spese per gli Organi dell'Ente	2	5	3	...
. spese per il personale	232	247	15	6,5
. acquisto di beni e di servizi	662	687	25	3,8
. oneri finanziari	1.397	1.668	271	19,4
. oneri tributari	3	2	-1	-33,3
. rimborso di contributi	737	706	-31	-4,2
. altre spese correnti	125	455	330	...
Totale	3.158	3.770	612	19,4
TOTALE RESIDUI DA SPESE CORRENTI	7.642	9.926	2.284	29,9
2. RESIDUI DA USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	180	227	47	26,1
3. RESIDUI DA USCITE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.442	0	-1.442	-100,0
4. RESIDUI DA USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.628	5.732	104	1,8
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	14.892	15.885	993	6,7

(1) debito di Tesoreria di cui ai capitoli 3 17 01 - 3 17 03.

... Non valutabile o non significativa.

Nell'appendice, come allegato D) è riportato un prospetto nel quale sono riepilogati i residui delle spese non obbligatorie al 31 dicembre 2003, analizzate per capitolo ed esercizio finanziario d'insorgenza.

RATEI PASSIVI

Risultano iscritti in 4.590 mln. e presentano un decremento di 19 mln. rispetto alla consistenza iniziale di 4.609 mln.

Sono costituiti quasi interamente da prestazioni delle gestioni amministrate economicamente pertinenti all'esercizio 2003 il cui impegno, in competenza finanziaria, avverrà nell'anno 2004.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

Sono aumentati nel corso dell'anno di 117 mln. Riguardano depositi cauzionali costituiti a garanzia di lavori e di prestazioni in corso di esecuzione, versamenti di somme da parte di Regioni a fronte di prestazioni erogate dall'INPS per conto delle Regioni stesse e debiti diversi.

RIMANENZE PASSIVE FINALI

Iscritte in 3.860 mln. presentano un aumento di 543 mln. che trova contropartita nel conto economico - parte seconda - fra le poste che non danno luogo a movimenti finanziari.

Fanno parte dell'aggregato le riserve tecniche (190 mln.) delle gestioni pensionistiche rette con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione o della copertura di capitali, destinate alla copertura di prevedibili futuri oneri, la cui valutazione è stata effettuata sulla base delle norme che governano le gestioni interessate. Rientrano fra le rimanenze in discorso anche diversi fondi di accantonamento fra cui quello relativo agli oneri per pensionamenti anticipati (457 mln.), il fondo per la copertura degli oneri di cui alla legge n. 58/1992 (1.592 mln.) riguardante la costituzione di una unica posizione assicurativa del personale telefonico, il fondo per la copertura degli oneri di cui

alle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 (4 mln.), il fondo di accantonamento a copertura di prestazioni antitubercolari, art. 3, della legge n. 448/1998 (805 mln.), il fondo copertura benefici a datori di lavoro ex art. 28, D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995 (36 mln.), il fondo per la copertura degli oneri per maternità di cui alla legge n. 52/2000 (83 mln.), il fondo accantonamento contributo dello Stato Aziende Trasporti, ex decreto legge n. 256/2001, convertito in legge n. 334/2001 (45 mln.), il fondo accantonamento contributi dello Stato a copertura oneri pensionistici per totalizzazione periodi assicurativi, ex art. 71, legge n. 388/2000 (77 mln.), il fondo accantonamento contributo dello Stato in materia di ammortizzatori sociali, ex art. 2, legge n. 248/2001 (41 mln.), il fondo accantonamento contributo dello Stato di cui all'art. 80, c. 2 della legge n. 388/2000 (301 mln.) ed il fondo accantonamento contributo dello Stato per interventi salariali straordinari (11 mln.).

FONDI DI ACCANTONAMENTO

I fondi in questione passati in corso d'anno da 5.513 mln. a 5.160 mln., riguardano principalmente:

- i fondi liquidazione indennità di anzianità maturate a favore del personale dipendente (1.526 mln.);
- il fondo educazione orfani (38 mln.);
- il fondo accantonamento plusvalenza ed eccedenza del fondo ammortamento immobili, di cui alla legge n. 410/2001 per 160 mln..

La valutazione dei predetti fondi e' stata effettuata, laddove previsto, in modo che la loro consistenza, tenuto conto dei prelievi e delle assegnazioni dell'anno, corrisponda al 100% dei relativi oneri maturati alla fine del 2003.

**ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI
DI CUI ALLE LEGGI N. 336/1970 E N. 824/1971**

(in migliaia)

GESTIONE	CONSISTENZA AL 1.1.2003	ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	PRELIEVI DELL'ANNO	CONSISTENZA AL 31.12.2003
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	6.244	8	2.050	4.202
2. Fondo di prev. per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi	17	0	0	17
3. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	21	0	7	14
TOTALE	6.282	8	2.057	4.233

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

Le poste rettificative dell'attivo, in corso d'anno, sono passate da 14.896 ml a 16.149 mln. e riguardano principalmente:

- il fondo svalutazione crediti contributivi (14.122 mln.);
- il fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (1.097 mln.);
- il fondo oscillazione titoli (2 mln.);
- il fondo ammortamento immobili (90 mln.);
- il fondo ammortamento mobili (827 mln.).

In relazione alla consistenza finale dei singoli fondi si forniscono le seguenti precisazioni.

Il Fondo svalutazione crediti contributivi si riferisce alle quote di svalutazione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei datori di lavoro dipendente non agricolo (DM 10 e altre procedure), dei datori di lavoro agricolo, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani, degli addetti ad attività commerciali, degli iscritti al Fondo clero ed i crediti per contributi riscossi per conto terzi (contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle Regioni e Province autonome, contributi ex Gescal, Enaoli, Asili nido, Fondo di rotazione ed ex Onpi riscossi per conto dello Stato).

Non sono, però, svalutati i crediti che si riferiscono a somme che le aziende hanno chiesto di versare sulla base di piani di ammortamento come previsto dalle apposite leggi (costituzione di una unica posizione contributiva nel Fondo telefonici, riconoscimenti di maggiori anzianità contributive per le leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, ecc.), in quanto ritenuti di riscossione certa.

La svalutazione è stata operata sulla base dei coefficienti indicati nella premessa della presente relazione.

I prelievi operati nell'anno ammontano complessivamente a 747 mln. e le assegnazioni a 1.608 mln..

La consistenza del Fondo svalutazione esprime un grado di inesigibilità

medio del 42,3% riferito al complesso dei crediti, compresi quelli non assoggettati alla svalutazione.

Il dettaglio dei prelievi, delle assegnazioni, della consistenza del Fondo al 31 dicembre sono indicati, per le gestioni interessate, nel prospetto della pagina seguente.

Il Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare passa da 775 mln. a 1.097 mln. per effetto degli accantonamenti (370 mln.) e dei prelievi (48 mln.) operati nell'anno sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al grado di esigibilità dei crediti stessi.

Il Fondo ammortamento mobili passa da 765 mln. a 827 mln. e trova il suo fondamento nel principio fissato dall'art. 44 del Regolamento di contabilità. Il fondo in esame è la risultante delle quote di ammortamento applicate sui cespiti da ammortizzare nelle misure previste dal vigente Regolamento per la tenuta degli inventari.

Il Fondo ammortamento immobili passa da 84 mln. a 90 mln. e tiene conto, rispetto alla consistenza iniziale, delle quote di ammortamento computate nell'esercizio in misura percentuale rispetto al valore di bilancio di ciascun immobile al 1° gennaio.

FONDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON L'INAIL

Il fondo è stato costituito in attesa che siano definiti i rapporti patrimoniali fra INPS e INAIL sorti a seguito della soppressione del Servizio Contributi Agricoli Unificati e con il passaggio a detti enti dei relativi compiti, del personale e del patrimonio, ora affidato in gestione provvisoria all'INPS per quanto previsto dal DM. 23 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI

(in milioni)

AGGREGATI	Crediti contributivi lordi al 31.12.2003	Movimento fondo svalutazione crediti - anno 2003				Crediti contributivi al netto della svalutazione al 31.12.2003
		All'inizio dell'anno	Prelievi dell'anno	Assegnazioni dell'anno	Alla fine dell'anno	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$g = (a - e)$
CREDITI CONTRIBUTIVI ASSOGGETTATI A SVALUTAZIONE						
. datori di lavoro dipendente non agricolo	15.891	7.277	336	848	7.789	8.102
. datori di lavoro agricolo dipendente	3.048	1.372	11	119	1.480	1.568
. coltivatori diretti, coloni e mezzadri	1.026	237	22	27	242	784
. artigiani	4.625	1.806	152	294	1.948	2.677
. esercenti attività commerciali	4.407	1.648	211	315	1.752	2.655
. iscritti al Fondo clero	13	1	0	0	1	12
. lavoratori domestici	9	5	0	0	5	4
. casse marittime	27	11	1	3	13	14
. contributi liberi professionisti	57	31	0	0	31	26
. contributi da DM10/S (SSN Regioni e Prov. autonome)	1.575	872	14	2	860	715
TOTALE	30.678	13.260	747	1.608	14.121	16.557
CREDITI CONTRIBUTIVI NON ASSOGGETTATI A SVALUTAZIONE						
. valori capitali Fondo telefonici	2.403	0	0	0	0	2.403
. contributi diversi	283	0	0	0	0	283
TOTALE CREDITI CONTRIBUTIVI	33.364	13.260	747	1.608	14.121	19.243
PERCENTUALE MEDIA DI SVALUTAZIONE	33.364				14.121	42,3

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE

(in migliaia)

GESTIONI	CONSISTENZA AL 1.1.2003	ACCANTONAMENTI DELL'ANNO	PRELIEVI DELL'ANNO	CONSISTENZA AL 31.12.2003
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	435.012	205.262	21.666	618.608
2. Gestione dei contributi e delle prestaz. previd. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	14.616	8.575	739	22.452
3. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	27.141	10.158	1.752	35.547
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività comm.	26.071	14.939	1.452	39.558
5. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	64	37	0	101
6. Gestione speciale di previd. per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	163	149	12	300
7. Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipen. da aziende priv. del gas	5	0	0	5
8. Fondo di prev. per gli impiegati dipendenti dai concess. del servizio di riscossione dei tributi	4	2	1	5
9. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	79	0	1	78
10. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia	75	0	18	57
11. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	66.312	10.489	9.141	67.660
12. Gestione per l'erogazione del trattamento speciale DS frontalieri	37	0	6	31
13. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	160.229	69.044	8.763	220.510
14. Gestione per l'erogazione delle pensioni,assegni e indennità agli invalidi civili	45.172	51.164	4.774	91.562
15. Gestio speciale Ferrovie dello Stato	372	622	0	994
Totale	775.352	370.443	48.325	1.097.470

RESIDUI PASSIVI

(in milioni)

AGGREGATI	1/1/2003 (1)	31/12/2003	var. assol.	var. %
1. RESIDUI DA SPESE CORRENTI	7.641	9.927	2.286	29,9
1.1. Spese per gli Organi dell'Ente	2	5	3	...
1.2. Oneri per il personale in servizio	231	244	13	5,6
1.3. Oneri per il personale in quiescenza	1	3	2	...
1.4. Spese per acquisto beni consumo e servizi	662	687	25	3,8
1.5. Spese per prestazioni	2.040	3.288	1.248	61,2
- pensioni e relativi trattamenti per carichi familiari	582	1.660	1.078	...
- prestazioni anticipate dalle aziende tenute alla presentazione delle denunce rendiconto	1.349	1.455	106	7,9
- Altre prestazioni	109	173	64	58,7
1.6. Trasferimenti passivi	2.444	2.869	425	17,4
- contributi sociali di malattia da trasferire allo Stato	167	169	2	1,2
- contributi sociali di malattia di pertinenza delle Regioni e delle Province autonome	1.721	1.773	52	3,0
- contributi riscossi per conto terzi	327	613	286	87,5
- altri	229	314	85	37,1
1.7. Oneri finanziari	1.397	1.668	271	19,4
1.8. Oneri tributari	3	3	0	0,0
1.9. Poste correttive di entrate	826	1.122	296	35,8
- rimborso di contributi	737	706	-31	-4,2
- sgravi contributivi e rimborsi vari	89	416	327	...
1.10. Spese non classificabili in altre voci	35	38	3	...
- spese legali per recupero crediti contrib e prestaz	32	8	-24	...
- spese gestione e vendita immobili cartolarizzati	0	6	6	...
- somme dovute alla S.C.I.P. per immobili cartolariz	0	6	6	...
- altre	3	18	15	...

(1) Comprende i residui dell'ex INPDAl.

RESIDUI PASSIVI

(in milioni)

AGGREGATI	1/1/2003 (1)	31/12/2003	var. assol.	var. %
2. RESIDUI SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	180	226	46	25,6
2.1. Acquisizione di beni di uso durevole	0	0	0	0,0
2.2. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	91	101	10	11,0
2.3. Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3	3	0	0,0
2.4. Concessioni di crediti e anticipazioni	85	122	37	43,5
2.5. Ind anzianità e similari a pers cessato dal servizio	1	0	-1	0,0
3. ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	40.401	43.129	2.728	6,8
3.1. Rimborso di anticipazioni passive	40.401	43.129	2.728	6,8
3.2. Estinzione di debiti diversi	0	0	0	0,0
4. PARTITE DI GIRO	5.629	5.732	103	1,8
TOTALE GENERALE	53.851	59.014	5.163	9,6

(1) Comprende i residui dell'ex INPDAL.

COSTI DI AMMINISTRAZIONE

A completamento delle informazioni riguardanti l'andamento delle spese, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ai costi di amministrazione rilevati dall'Istituto nel corso dell'esercizio 2003 per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

I costi di gestione dal punto di vista economico ammontano a **3.330,4 mln.**, con un aumento del 8,6% rispetto all'anno precedente (**3066,3 mln.**) e riguardano, in particolare per:

2177,3 mln. i costi del personale con una aumento del 13,6% rispetto al 2002 (**1.917,2 mln.**);

929,8 mln. le spese per l'acquisto di beni e servizi, con una diminuzione dell'1,3% rispetto al 2002 (**942,2 mln.**);

10,1 mln. le spese per gli Organi dell'Ente e le Commissioni con una diminuzione del 2,9% rispetto al 2002 (**10,4 mln.**);

213,1 mln. gli altri oneri di funzionamento che rispetto al 2002 (**196,5 mln.**) presentano un aumento dell'8,4%.

Per l'analisi delle singole voci aventi natura finanziaria, si rinvia al commento - già svolto in altra parte della presente relazione - delle spese finanziarie di competenza di parte corrente.

I costi di amministrazione, aventi natura economica non finanziaria, ricompresi nel citato importo totale di **3.330,4 mln.**, ammontano a **366,6 mln.** (208,7 mln. nel 2002) e riguardano quasi interamente per:

- 275,4 mln.** l'accantonamento al Fondo indennità di quiescenza del personale (**121,5 mln.** nel 2002);
- 2,0 mln.** l'accantonamento al Fondo per il trattamento di fine rapporto per il personale (8,7 mln 2002);
- 18,3 mln.** l'onere per canone d'uso dei locali di proprietà adibiti ad uffici (**17,8 mln.** nel 2002);
- 0,3 mln.** l'onere per il canone d'uso dei locali adibiti a Cral (**0,3 mln.** nel 2001);
- 4,1 mln.** l'onere del soppresso Fondo di previdenza (**2,1 mln.** per l'anno 2001);
- 64,9 mln.** le quote di ammortamento dei mobili, arredi, apparecchiature varie, automezzi, macchine ed attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e prodotti programma (software) connesse con la realizzazione di procedure automatizzate (**58,1 mln.** nel 2002).
- 1,6 mln.** accantonamento al fondo imposte

Nelle tabelle che seguono si fornisce la disaggregazione, per tipologia di spesa, dei costi di amministrazione, sia dal punto di vista finanziario che da quello economico afferenti gli anni 2002 e 2003.

In altra successiva tabella, si forniscono, inoltre, per ciascuna gestione assicurativa:

- i costi di gestione lordi 2003;
- le somme recuperate;
- i residui insussistenti passivi eliminati;
- i residui attivi eliminati;
- i costi netti alle stesse attribuiti;
- i costi relativi alla gestione degli immobili cartolarizzati;
- le spese di amministrazione, comprensive di quelle annesse agli immobili cartolarizzati, attribuiti alle gestioni e fondi.

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - QUADRO RIASSUNTIVO - (*)
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
1 - PERSONALE	1.963.622.276	2.177.310.927	1.852.167.293	1.917.248.890
1.1. - Personale in servizio	1.647.221.655	1.647.505.706	1.518.899.150	1.519.183.201
1.1.1. - Emolumenti fissi ed accessori	1.647.221.655	1.647.505.706	1.518.899.150	1.519.183.201
1.1.2. - Oneri miglioramenti rinnovo contratto	0	0	0	0
1.2. - Buonuscita al personale cessato dal servizio	68.136.416	277.479.166	67.626.253	130.326.733
1.3. - Personale in quiescenza	248.264.205	252.326.055	265.641.891	267.738.956
2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, DI SERVIZI ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	949.952.056	929.833.613	942.135.488	942.162.384
2.1. - Elaborazione automatica dati	140.568.877	128.191.476	156.407.116	139.828.616
- beni e servizi	74.605.181	74.605.181	93.323.087	93.323.087
- immobilizzazioni tecniche	65.963.696	53.586.295	63.084.028	46.505.529
2.2. - Altri acquisti per il funzionamento degli Uffici	324.934.329	317.193.286	348.113.792	364.719.187
- beni e servizi	287.556.798	287.569.647	335.263.422	335.192.934
- immobilizzazioni tecniche	37.377.532	29.623.638	12.850.369	29.526.253
TOTALE (2.1 e 2.2)	465.503.206	445.384.762	504.520.908	504.547.803
2.3. - Servizi affidati ad altri Enti	484.448.850	484.448.850	437.614.581	437.614.581
3 - ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.669.199	223.257.911	206.868.718	206.868.718
3.1.- Organi e Commissioni dell'Ente	10.141.381	10.141.381	10.410.416	10.410.416
3.2.- Altre spese	211.527.818	213.116.530	196.458.302	196.458.302
COMPLESSO COSTI DI GESTIONE	3.135.243.532	3.330.402.451	3.001.171.500	3.066.279.992

*Tutti gli oneri e spese relativi ai costi di gestione sono al netto di quelli afferenti gli stab. reddito e la Casa di riposo di Camogli

I.N.P.S. - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER il PERSONALE
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
1.1. - Personale in Servizio				
1.1.1. - Emolumenti fissi ed accessori				
Capitolo				
10201 . Emolumenti fissi	835.306.427	835.306.427	716.140.861	716.140.861
10205/206/207/214/220/2 . Compensi accessori	447.926.578	447.926.578	481.021.524	481.021.524
10225/226/227/229				
10215 . Oneri al personale ruolo prof.le	25.905.445	25.905.445	12.748.187	12.748.187
10209 . Oneri previdenziali-assistenz.	275.766.915	275.766.915	254.939.021	254.939.021
10223 . indennità sostitutiva del preavviso	558.634	558.634	681.276	681.276
10213 . Formazione ed addestramento	5.048.987	5.048.987	5.123.440	5.123.440
10433-10228 . Servizio mensa per il personale	39.257.726	39.257.726	30.757.086	30.757.086
10681 . Interventi assistenziali	16.796.565	16.796.565	16.733.204	16.733.204
Componente econ. . Canone d'uso locali CRAL		284.051		284.051
10684 . Equo indennizzo al personale	650.770	650.770	753.210	753.210
Componente econ. . Interessi su prestiti al personale		0		0
10219 - Oneri prog.Spec.art.18 L88/89	3.608	3.608	1.342	1.342
Totale	1.647.221.655	1.647.505.706	1.518.899.150	1.519.183.201
1.1.2. - Oneri miglioramento rinnovo contratto				
Capitolo 10299	0	0		0
Totale 1.1.	1.647.221.655	1.647.505.706	1.518.899.150	1.519.183.201
1.2. - Buonuscita al personale cessato dal servizio				
Capitolo				
21501-21504 Indennità di buonuscita (*)	68.136.416	277.479.166	67.626.253	130.326.733
Totale	68.136.416	277.479.166	67.626.253	130.326.733
1.3. - Personale in quiescenza				
Capitolo				
10301-10305 . Quote pensioni ed oneri ex LL: 336/70 e 824/71 - Tratt.pens.int.	248.264.205	248.264.205	265.641.891	265.641.891
- Disavanzo F.do di previdenza		4.061.850		2.097.065
Totale	248.264.205	252.326.055	265.641.891	267.738.956
COMPLESSO	1.963.622.276	2.177.310.927	1.852.167.293	1.917.248.890

(*) DATO ECONOMICO : Quota di accantonamento dell'anno

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E IMMOB.TECNICHE

(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
2.1. - Elaborazione automatica dati				
Capitolo				
10439-10440-10441 . Noleggio ed assistenza tecnica				
10442-10449-10450 elaboratori, apparecchiature ausiliarie, sottosistemi terminali, linee telefoniche e materiale di consumo e colleg. telematici altri Enti	74.605.181	74.605.181	93.323.087	93.323.087
10451				
21208 - 21209-21212 . Acquisto macchine e prodotti programma (*)	65.963.696	53.586.295	63.084.028	46.505.529
Totale	140.568.877	128.191.476	156.407.116	139.828.616
2.2.1. - Acquisto, manutenzione e noleggio: mobili macchine ed automezzi				
Capitolo				
10409 - 10410 . Manutenzione e noleggio macchine, mobili e automezzi	6.490.846	6.490.846	5.378.556	5.378.556
21203 - 21204 . Acquisto mobili, macchine, automezzi e grandi manutenzioni (*)	8.961.475	11.349.007	12.048.975	11.656.842
Totale	15.452.321	17.839.853	17.427.531	17.035.398
2.2.2. - Locali ed utenze				
Capitolo				
10415 . Affitto locali	55.675.421	55.675.421	53.327.842	53.327.842
10416 . Manutenzione locali	11.643.020	11.643.020	30.795.910	30.795.910
10414 . Conduzione, pulizia, vigilanza	60.455.729	60.455.729	62.029.631	62.029.631
10412 . Illuminazione e forza motrice	15.507.367	15.507.367	15.407.766	15.407.766
10413 . Riscaldamento e condizionamento	12.188.689	12.188.689	11.351.939	11.351.939
21201 - 21503 . Acquisto, costruz.imm.strum.-ass.				
21210-21211 TFR portieri stabili misti (**)	28.416.057	18.274.631	801.394	17.869.410
Totale	183.886.283	173.744.858	173.714.482	190.782.498

(*) DATO ECONOMICO : Quota di ammortamento dell'anno

(**) DATO ECONOMICO : Canone d'uso

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E IMMOB.TECNICHE

(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
2.2.3. - Postali, telefoniche, trasporti e facchinaggio Capitolo 10411 - 10418	74.148.399	74.148.399	102.079.509	102.079.509
2.2.4. - Stampati, cancelleria e lavori di tipografia Capitolo 10405 - 10406	6.220.180	6.220.180	8.345.716	8.345.716
2.2.5. - Accertamenti sanit. per concessione di prest. Capitolo 10419 . Compensi ai medici liberi professionisti a capitolato, ai medici specialisti esterni ed ai laboratori di analisi 21502 . Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal servizio (*) Totale	 1.368.302 0 1.368.302	 1.368.302 12.850 1.381.151	 1.411.368 85.421 1.496.789	 1.411.368 14.933 1.426.301
2.2.6. - Altri beni e servizi (Convegni, libri e riviste, consulenze, spese di rappresentanza traduzioni, erogazioni pubblicitarie, ecc.) Capitolo 10401-10417-10424-10425 -10430 -10436 -10447 -10448-	10.422.703	10.422.703	11.658.577	11.658.577
2.2.7. - Concorsi Capitolo 10408	590.181	590.181	1.025.322	1.025.322

(*) DATO ECONOMICO: quota di accantonamento dell'anno

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E IMMOB.TECNICHE

(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
2.2.8. - Visite mediche di controllo Capitolo 10438	32.845.961	32.845.961	32.365.865	32.365.865
Totale acquisto beni e servizi (2.2.)	243.975.570	317.193.286	236.663.245	364.719.187
2.3. - Servizi affidati ad altri Enti Capitolo				
10420 02 . Amm.ne Poste (pag. pensioni)	131.159.739	131.159.739	205.409.361	205.409.361
10422 . Banche e poste - servizio cassa	102.307.273	102.307.273	99.141.822	99.141.822
10420 07 /08 / 09 /10/11/ . Consorzio esattori, esattori e ricevi	43.360	43.360	20.984	20.984
10420 03 /04 /05 /06 . Casse marittime ed altri Enti	12.859.930	12.859.930	11.365.803	11.365.803
10420/12/20/21 . Spese servizi svolti CAF, ISEE, CU	233.625.422	233.625.422	119.777.377	119.777.377
10420/19 - Spese convenzione INPS-Siae	4.396.279	4.396.279	1.896.720	1.896.720
10437 . Unità sanitarie locali	56.848	56.848	2.514	2.514
Totale	484.448.850	484.448.850	437.614.581	437.614.581
COMPLESSO	868.993.297	929.833.612	830.684.941	942.162.384

I.N.P.S. - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO -
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
3.1.1. - Presidenza, Organi collegiali centrali di amministrazione, Comitati regionali e provinciali, altre Commissioni e Comitati centrali e periferici Capitolo 10101 - 10102 - 10104 - 10105 - 10107 - 10407(.)	7.900.065	7.900.065	8.638.683	8.638.683
3.1.2. - Collegio dei Sindaci Capitolo 10103 - 10106	2.241.316	2.241.316	1.771.733	1.771.733
Totale 3.1.	10.141.381	10.141.381	10.410.416	10.410.416
3.2.1. - Spese legali connesse al recupero di contributi, concessione di prestazioni ed altre controversie Capitolo 11001 - 11003 - 11004 - 11009 (1)	176.650.170	176.650.170	189.981.442	189.981.442
3.2.2. - Altri oneri (tributi diversi, risarcimenti, premi di assicurazione, ecc.) 10444-10452-53-54-10661-10675-10676-10682-10683-10805-11011-10903 Acc.to al fondo imposte (*)	34.877.648	34.877.648	6.476.861	6.476.861
Totale 3.2	211.527.818	213.116.530	196.458.302	196.458.302

(.) Commissioni e Comitati

(*) DATO ECONOMICO: quota di accantonamento dell'anno

(1) Al netto del risarcimento a diretto carico del FPLD

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - ONERI RELATIVI AGLI IMMOBILI CARTOLARIZZATI-
(in termini finanziari di competenza ed economici - in unità di Euro)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 2003		Rendiconto 2002	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
4.1.1. - Oneri relativi agli immobili cartolarizzati 11014-11015	105.934.163	105.934.163		
Totale 4.1	105.934.163	105.934.163		

**SPESE DI AMMINISTRAZIONE
CONSUNTIVO 2003**

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM.NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	ELIMINAZ. RESIDUI ATTIVI	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DEI RECUPERI E INSUSSISTENZE	GESTIONE	GESTIONE	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DI REC RES + CARTOL.
						IMMOBILI CART. INPS	IMMOBILI CART. INPDAI	
FONDO PENSIONI LAV. DIPENDENTI	1.472.355,274,22	77.883.116,03	23.249.378,48	6.275,95	1.371.229.055,66	521.268,59		1.371.750.324,25
FONDO PREV. PERS. TELEFONI	7.625.190,60	362.936,00	149.476,00		7.112.778,60	2.966.834,77		10.079.613,37
GEST.TRATT.PERS.ENTI PUBB.CREDIT.	2.344.928,67	102.867,00	119.706,00		2.122.355,67			2.122.355,67
FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI	347.405,64	16.938,00	5.049,00		325.418,64	53.656,66		379.075,30
GESTIONE IMMOBILI	98.624,00	4.829,00			93.795,00			93.795,00
F.DO PREV.PERS.LAV.DA RESP.FAMIL.	135.659,09	6.756,00	1.065,00		127.838,09	1.543.434,67		1.671.272,76
GEST. DEI TRATTAM. DI FAMIGLIA	110.611.554,25	5.611.455,00	1.394.667,00		103.605.432,25			103.605.432,25
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV.EDILIZIA	14.822.666,20	739.722,00	326.536,00		13.756.408,20			13.756.408,20
GEST. INTEGRAZ.SAL. LAV.LAPIDEO IND.	525.140,41	27.147,00	7.333,00		490.660,41			490.660,41
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV.LAPIDEO ART.	427.873,67	22.230,00	5.211,00		400.432,67			400.432,67
GEST. INTEGRAZ.SAL.LAV. INDUSTRIA	26.823.495,53	1.396.775,00	375.562,00		25.051.158,53			25.051.158,53
GEST. TRATT.SOST.RETR.LAV.AGRICOLT.	4.123.034,96	192.353,00	152.685,00		3.777.996,96			3.777.996,96
F.DO RIMP.LAV.EXTRACOM.L.943/86	354.316,41	39.484,00	69.766,00		245.066,41			245.066,41
GEST. DEI TRATT. DI DISOCCUPAZIONE	196.768.835,56	14.711.350,49	3.668.574,55		178.388.910,52			178.388.910,52
GEST.F.DO GAR.TRATT. FINE RAPPORTO	19.115.892,08	1.127.473,00	2.060.476,00		15.927.943,08			15.927.943,08
GEST.PREST.ECON.TEMP. EX EE.DIS.	219.790.484,12	10.922.380,00	3.455.781,00		205.412.323,12			205.412.323,12
GEST.TRATT. DI RICHIAMO ALLE ARMI	5.611,99	274,00	49,00		5.288,99			5.288,99
Totale Prestazioni Temporanee	593.368.905,18	34.790.643,49	11.516.640,55		547.061.621,14	77.389,88		547.139.011,02
GEST.EROG.TRATT.SPEC.DS FRONTAL.	179.679,85	5.085,00	2.144,00		172.450,85	7.151,41		179.602,26
PRESTAZ. TBC - GESTIONE IMMOBILI	12.590,00	616,00			11.974,00			11.974,00
FONDO EDUCAZ. ORFANI PERS. INPS	23.897,68	1.290,00	310,00		22.297,68			22.297,68
FONDO PREV. PERS. ENEL E AZ.PRIV.	10.840.039,04	422.836,00	183.286,00		10.233.917,04	159.937,78		10.393.854,82
FONDO PREV. PERS. TRASPORTI	14.696.424,85	434.176,00	233.140,00		14.029.108,85	702.308,81		14.731.417,66
GESTIONE IMMOBILI	29.187,00	1.429,00			27.758,00			27.758,00
FONDO PREV. PERS. IMP. CONSUMO	1.080.778,26	53.084,00	20.992,00		1.006.702,26	18.888,37		1.025.590,63
FONDO PREV. PERSONALE VOLO	1.364.450,00	70.222,00	36.487,00		1.257.741,00	2.281.593,61		3.539.334,61
GEST. SPEC. PREV. MINATORI	542.807,79	26.048,00	12.641,00		504.118,79	86,24		504.205,03
FONDO PREV.PERS.ESATT.-F.DO SPEC.	1.916.950,24	92.891,00	28.157,00		1.795.902,24	75.131,81		1.871.034,05
FONDO PREV.PERS.ESATT.-PR.CAPIT.	756.546,96	45.260,00	9.821,00		701.465,96	201.555,83		903.021,79
GEST.SPEC.TRATT.PENS.E. DISCIOLTI	1.425.994,62	78.708,00	18.822,00		1.328.464,62			1.328.464,62
F.DO PREV.PERS.P.GENOVA-TRIESTE	140.801,42	6.029,00	5.749,00		129.023,42			129.023,42
FONDO PREV. ISCRIZ. COLLETTIVE	113.964,45	8.789,00	10.613,00		94.562,45	38.188,59		132.751,04
F.DO PREV. CLERO E CULTI DIVERSI	1.200.431,33	59.285,00	27.037,00		1.114.109,33	137.145,06		1.251.254,39
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE I.V.	680.898,04	31.119,00	4.506,00		645.273,04	311.363,86		956.636,90
FONDI VARI - ISES	8.860,57	430,00	145,00		8.285,57	826,93		9.112,50
FONDI VARI - INCIS	9.165,57	444,00	149,00		8.572,57			8.572,57
FONDI VARI - IACP	5.287,85	253,00	107,00		4.927,85			4.927,85
F.DO SOST.REDDITO PERS. CREDITO	1.824.690,52	83.052,00	34.995,00		1.706.643,52			1.706.643,52
F.DO SOST.REDDITO PERS. CRED.COOP.	294.713,10	16.873,00	4.278,00		273.562,10			273.562,10
F.DO EX MONOPOLI DI STATO	256.155,09				256.155,09			256.155,09
F.DO PREV. DIRIGENTI AZIENDEIndustr.	28.260.856,88	1.387.965,00	133.380,00		26.739.511,88		15.857.351,69	42.596.863,57
F.DO SOL.PERS.IMP.ASS.IN LIQUID.COAT.	212.308,32	10.095,00	7.947,00		194.266,32			194.266,32

**SPESE DI AMMINISTRAZIONE
CONSUNTIVO 2003**

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM.NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	ELIMINAZ. RESIDUI ATTIVI	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DEI RECUPERI E INSUSSISTENZE	GESTIONE	GESTIONE	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DI REC RES + CARTOL.
						IMMOBILI CART. INPS	IMMOBILI CART. INPDAI	
GEST.CONTR. E PRESTAZ. CD/CM	185.221.659,98	9.067.576,00	1.959.952,00		174.194.131,98	46,50		174.194.178,48
GEST.CONTR. E PRESTAZ. ARTIGIANI	199.335.140,98	10.052.345,00	3.426.226,00		185.856.569,98	4.753,17		185.861.323,15
GEST.CONTR. E PRESTAZ. COMMERC.	176.414.992,55	8.775.008,00	3.053.477,00		164.586.507,55	461,61		164.586.969,16
GEST.LAVORATORI PARASUBORDINATI	15.669.436,91	847.567,00	1.248.313,00		13.573.556,91			13.573.556,91
FONDO INTEGR.PERS. AZIENDE GAS	1.229.225,07	40.681,00	39.723,00		1.148.821,07	968.576,34		2.117.397,41
GESTIONE IMMOBILI	10.683,00	523,00			10.160,00			10.160,00
F.DO COP.ASS.PREV.PER.NON COP.CONT.	44.004,00	2.834,00	750,00		40.420,00			40.420,00
STABILIM. TERMALI IN CONVENZIONE	501.042,31	26.817,00	5.954,00		468.271,31			468.271,31
CASA DI RIPOSO DI CAMOGLI	164.901,44	8.670,00	1.910,00		154.321,44			154.321,44
GEST. INV. PATRIM. IMMOBILIARI	1.270.510,19	74.460,00	30.155,00		1.165.895,19			1.165.895,19
SCAU	14.373,00	1.373,00			13.000,00			13.000,00
SCAU	763,00	37,00			726,00			726,00
GEST. INV. PATRIM. MOBILIARI	289.987,73	30.397,00	9.338,00		250.252,73			250.252,73
SCAU	5.669,00				5.669,00			5.669,00
F.DO TRATT.PENS.PERSONALE FF.SS.	15.519.046,87	11.060.505,98	198.607,00		4.259.933,89			4.259.933,89
GIAS - ONERI PREST.EC. PER LA TBC	21.767.385,80	963.090,00	218.700,00		20.585.595,80			20.585.595,80
GIAS - EROGAZ.PENS. CD/CM ANTE 89	76.803.686,31	3.310.115,00	722.216,00		72.771.355,31			72.771.355,31
GIAS - EROGAZIONI PENSIONISTICHE	106.803.029,50	4.751.366,00	1.303.473,00		100.748.190,50			100.748.190,50
GIAS - EROGAZ. MANTENIM. SALARIO	94.069.907,39	4.582.579,00	2.173.429,00		87.313.899,39			87.313.899,39
GIAS - EROGAZ. TRATTAM. FAMIGLIA	4.267.562,00	204.701,00	43.760,00		4.019.101,00			4.019.101,00
GIAS - SGRAVI ONERI SOCIALI	40.317.850,55	1.815.744,00	459.791,00		38.042.315,55			38.042.315,55
GIAS - INTERVENTI DIVERSI	165.964,93	8.074,00	1.654,00		156.236,93			156.236,93
Totale GIAS	344.195.386,48	15.635.669,00	4.923.023,00		323.636.694,48			323.636.694,48
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ.REGIONI	648.661,61	28.561,00	27.388,00		592.712,61			592.712,61
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 1/80	105.325,50	62.568,00	13.091,00		29.666,50			29.666,50
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 12/79	25.493,93	21.034,00	269,00		4.190,93			4.190,93
GEST.C/TERZI - EX E.N.A.O.L.I	12.794,48	687,00	195,00		11.912,48			11.912,48
GEST.C/TERZI - EX GESCAL	9.029,45	2.242,00	629,00		6.158,45			6.158,45
GEST.C/TERZI - ASILI NIDO	8.421,61	422,00	159,00		7.840,61			7.840,61
GEST.C/TERZI - F.DO ROTAZ.PROG.SPEC.	3.320.945,27	179.014,00	76.363,00		3.065.568,27			3.065.568,27
F.DO NAZ.POLIT..MIG.E F.DO FOR.PROF.	56.136,61	19.747,00	2.243,00		34.146,61			34.146,61
FONDO INVALIDI CIVILI	243.776.051,44	18.327.631,00	17.595.327,00		207.853.093,44			207.853.093,44
GESTIONE IMMOBILI INPDAI	399.301,28	10.134,00			389.167,28			389.167,28
FONDO INTERNO DI PREVIDENZA						1.854.073,78		1.854.073,78
TOTALE GENERALE	3.330.402.450,52	190.280.567,50	68.429.113,03	6.275,95	3.071.699.045,94	11.924.674,27	15.857.351,69	3.099.481.071,90

PARTE SESTA

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La normativa elencata comprende i provvedimenti legislativi di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto, emanati nel corso dell'anno 2003 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

Decreto legge in data 11 giugno 2002, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge in data 31 luglio 2002, n. 172 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza".

Il decreto reca nuove disposizioni in materia di proroghe dell'indennità di mobilità, inerenti ad interventi relativi a situazioni di crisi aziendale e disposizioni in materia di contribuzione e di pensioni.

In particolare prevede:

- i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti nelle aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese nel settore petrolifero e petrolchimico con un organico di almeno 300 dipendenti, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Destinatari della proroga sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 630 unità, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2003.

La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione;

- i lavoratori, dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, che hanno fruito, dal giugno 1996 e senza soluzione di

continuità, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di quarantotto mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Destinatari della proroga sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 120 unità, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003, e in favore dei quali la durata dell'indennità è stabilita in quarantotto mesi.

La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione;

- le aziende del settore petrolifero e petrolchimico e del settore tessile, interessate agli interventi sopramenzionati, sono tenute a versare all'INPS, all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, c. 4, della legge n. 223/1991, una somma aggiuntiva pari a sei mensilità di indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa;
- l'obbligo, per i lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità sopraindicata, alla frequenza di percorsi formativi o altre iniziative finalizzate alla ricollocazione occupazionale decise dai centri per l'impiego, pena la decadenza dai benefici, e la verifica da parte dell'INPS dell'effettivo impegno dei lavoratori;
- i lavoratori, dipendenti da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 1500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 e 2 del Regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto con decreto legislativo n. 270/1999, hanno diritto ad un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

I lavoratori beneficiari del trattamento in parola, che intendono intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento stesso, nella misura non ancora fruita all'atto della presentazione della relativa domanda, secondo i criteri di cui al regolamento n. 142/1993 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo;

- in caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente revocato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamento illegittimo dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità percepita anche se corrisposta in forma diretta dall'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione figurativa ed alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

L'INPS procede, invece, al recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate direttamente nei confronti dell'impresa;

- le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

Per i lavoratori in parola, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dall'assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione dell'incentivo di cui trattasi;

- per i cittadini italiani, rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, che maturino il diritto a pensione dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione

svizzera, ratificato il 15 novembre 2000, anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, la pensione è calcolata, non oltre il 31 dicembre 2003, sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto anche dell'anzianità svizzera.

Dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile previsto nell'ordinamento giuridico svizzero, l'importo della pensione sarà ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria.

Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 266 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale".

Art. 1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Comma 2,

sostituisce l'art. 1-bis della legge n. 383/2001 (primi interventi per il rilancio dell'economia) prevedendo disposizioni per l'emersione progressiva.

Sono istituiti in ogni capoluogo di provincia presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).

Tali comitati sono composti di sedici membri nominati dal prefetto, otto dei quali sono designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dall'ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente, mentre le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni di segreteria.

I comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002 e possono operare qualora, alla predetta data, siano nominati la metà più uno dei componenti.

In alternativa alla procedura di emersione automatica, gli imprenditori presentano al CLES, entro il 28 febbraio 2003, un piano individuale di emersione contenente:

- le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile, per motivate esigenze, a ventiquattro mesi;
- le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico;
- il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
- l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione da parte del CLES.

I CLES ricevono i piani di emersione ed hanno il compito di:

- valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali, formulando eventuali proposte di modifica;
- valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
- verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali.

Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte che coinvolgano interessi urbanistici ed ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.

I componenti del CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato, ovvero respinge il piano stesso.

Le autorità competenti, previa verifica dell'avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dal piano.

L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

Gli interessati al provvedimento dovranno, infine, presentare la prevista dichiarazione di emersione entro il 15 maggio 2003.

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.

All'emersione progressiva, inoltre, potranno far ricorso anche i soggetti che si siano già avvalsi dei contratti di riallineamento retributivo e che non siano riusciti a corrispondere, al termine del periodo di riallineamento, i minimi contrattuali, mentre viene estesa l'intera procedura di emersione alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa.

Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici.

Le imprese affidatarie di appalti pubblici sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 novembre 2003) l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

A beneficio delle sopracitate aziende, inoltre, è prorogata al 31 dicembre 2006 la riduzione contributiva, di cui all'art. 29, c. 5, del decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995, prevista per gli operai occupati con orario settimanale non inferiore alle quaranta ore settimanali.

Art. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Slitta dal 30 settembre 2002 al 30 settembre 2003 la validità delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare dei rapporti a part-time, salvo diverse intese in sede di contrattazione.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 dicembre 2002 "Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2003).

Il decreto, in vista della riforma dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dell'imminente riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, disciplina l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002.

Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003).

Il decreto in esame modifica il decreto legislativo n. 181/2000, introducendo nuove disposizioni per quanto riguarda l'accertamento e la perdita dello stato di disoccupazione, le modalità di assunzione dei lavoratori ed i relativi obblighi di comunicazione, la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali.

In particolare, prevede che i lavoratori, richiedenti l'indennità di disoccupazione, debbano allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di possedere lo stato di disoccupato, di avere adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego e di essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 "Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002" *(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2003).*

Il decreto proroga al 31 marzo 2003 il termine per la definizione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, precedentemente previsto, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, per il 31 dicembre 2002.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003" *(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2003).*

Il decreto, nell'ambito della politica dell'immigrazione, fissa come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003, il numero di 60.000 unità come limite massimo di lavoratori ammessi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Le disposizioni che interessano l'attività dell'INPS sono le seguenti:

Art. 2. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Comma 1,

apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e introduce l'art. 10-bis concernente la previsione di una deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Prevede, infatti, una deduzione pari a 3.000 euro da riconoscere a tutti i contribuenti. La stessa è aumentata di un importo diverso a seconda delle tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo.

In particolare la deduzione è aumentata di un importo corrispondente a:

- 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
- 4.000 euro per i pensionati;
- 1.500 euro per i lavoratori autonomi e le imprese minori.

I suddetti importi sono alternativi tra loro per il contribuente che sia titolare di diverse tipologie di reddito.

L'ammontare della deduzione complessivamente spettante è riconosciuta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle suddette deduzioni e degli altri oneri deducibili, diminuito dell'importo del reddito complessivo percepito e l'importo di 26.000 euro. Per cui, la fruizione della suddetta deduzione decresce al crescere del reddito.

La norma rimodula, inoltre, l'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo lo schema seguente:

Redditi	Aliquote
Fino a 15.000 euro	23%
Da 15.000 a 29.000 euro	29%
Da 29.000 a 32.600 euro	31%
Da 32.600 a 70.000 euro	39%
Oltre 70.000 euro	45%

L'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché il reddito della prima casa e delle relative pertinenze. Qualora, invece, i redditi di pensione siano compresi tra 7.500 e 7.800 euro, non è dovuta l'imposta netta per la parte eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

La norma rimodula, altresì, le fasce di reddito ai fini delle detrazioni di imposta.

Per i redditi di lavoro dipendente sono le seguenti:

Redditi	Detrazioni
Da 27.000 a 29.500 euro	130 euro
Da 29.500 a 36.500 euro	235 euro
Da 36.500 a 41.500 euro	180 euro
Da 41.500 a 46.700 euro	130 euro
Da 46.700 a 52.000 euro	25 euro

Per i redditi derivanti da pensione ammontano a:

Redditi	Detrazioni
Da 24.500 a 27.000 euro	70 euro
Da 27.000 a 29.000 euro	170 euro
Da 29.000 a 31.200 euro	290 euro
Da 31.200 a 36.500 euro	230 euro
Da 36.500 a 41.500 euro	180 euro
Da 41.500 a 46.700 euro	130 euro
Da 46.700 a 52.000 euro	25 euro

Per i redditi di lavoro autonomo e di impresa ammontano a:

Redditi	Detrazioni
Da 25.500 a 29.400 euro	80 euro
Da 29.400 a 31.000 euro	126 euro
Da 31.000 a 32.200 euro	80 euro

Comma 3,

prevede una clausola di salvaguardia per il contribuente secondo la quale l'imposta dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 può essere calcolata applicando le disposizioni vigenti per il periodo di imposta 2002, nel caso in cui l'applicazione della nuove disposizioni risulti più onerosa.

Comma 4,

stabilisce che la base imponibile delle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF deve essere calcolata senza tener conto delle nuove deduzioni introdotte.

Resta fermo il principio che le suddette addizionali debbano essere determinate con riferimento al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.

Comma 5,

proroga fino al 30 settembre 2003 la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi anche gli interventi di bonifica dall'amianto, su una spesa complessiva non superiore a 48.000 euro.

Comma 10,

dispone che la nuova revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista dal presente articolo ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti.

Comma 11,

prevede per l'anno 2003 che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Art. 3. Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Conferma la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002, in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. A tal fine prevede l'istituzione di un'Alta Commissione di studio che nell'operare dovrà tener conto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 4. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota IRPEG è ridotta di un punto percentuale (dal 35% al 34%). Contestualmente la norma prevede la modifica della misura del credito di imposta per gli utili distribuiti da società e dell'ammontare delle imposte "virtuali".

Art. 5. Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione modifica le regole dell'IRAP con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile e razionalizzare le modalità di determinazione del valore della produzione netta.

Art. 6. Concordato preventivo.

Istituisce il concordato triennale preventivo che consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, soggetti all'IRPEF e all'IRAP, che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, di definire la base imponibile per il triennio successivo a quello in corso alla data della definizione.

Gli imponibili oggetto del concordato, per tre anni, non sono dunque modificabili e le relative imposte non possono essere né aumentate né ridotte.

Art. 7. Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazioni.

Prevede la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IRAP, per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e per gli imprenditori agricoli, nonché dei contributi previdenziali, per i periodi d'imposta 1997-2001.

Tale definizione si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base di criteri e metodologie stabiliti con decreto del Ministero dell'economia.

Comma 9,

per quanto riguarda il concordato ai fini previdenziali, prevede che gli imponibili definiti rilevano ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 60% della parte che eccede il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni.

Art. 8. Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi.

Prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta, per i quali i termini di pagamento sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'IVA e dell'IRAP, dei contributi previdenziali e di quelli al SSN.

Comma 3,

l'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

Comma 5,

la dichiarazione può essere utilizzata anche per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero pagando un'imposta sostitutiva del 13%.

Art. 9. Definizione automatica per gli anni pregressi.

I contribuenti possono chiedere entro il 16 marzo 2003 con apposita dichiarazione la definizione automatica per tutte le imposte concernente tutti i periodi di imposta dal 1997 al 2001. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento per ciascun periodo di imposta di un importo pari al 18% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva risulta superiore a 10.000 euro sull'eccedenza la percentuale applicabile è del 16%; se superiore a 20.000 euro sull'eccedenza la percentuale è del 13%.

La norma prevede, comunque, versamenti minimi per ciascun periodo di imposta in relazione a IRPEF ed IRAP.

E', infine, consentito il pagamento rateale delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali.

Comma 18,

le modalità applicative del presente articolo sono demandate ad un provvedimento apposito del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10. Proroga dei termini.

Per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie, previste dagli articoli 7 e 9 della presente legge, i termini per gli accertamenti sono prorogati di un anno.

Art. 11. Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.

Prevede la definizione agevolata per imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni ed INVIM, attraverso una istanza da presentare entro il 16 marzo 2003.

Art. 12. Definizione dei carichi di ruolo pregressi.

Gli importi iscritti a ruolo affidati ai concessionari fino al 30 giugno 1999 possono essere estinti con il pagamento del 25% del relativo importo senza interessi di mora.

Art. 13. Definizione dei tributi locali.

Riconosce la facoltà alle regioni, alle province ed ai comuni di introdurre agevolazioni relativamente ai tributi propri degli enti locali mediante riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi o sanzioni.

Art. 14. Regolarizzazione delle scritture contabili.

I contribuenti che hanno effettuato la dichiarazione integrativa, di cui all'articolo 8 della presente legge, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di tali elementi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni fiscali, e di conseguenza regolarizzare le scritture contabili.

La suddetta regolarizzazione è consentita anche per i contribuenti che hanno dichiarato attività detenute all'estero e per coloro che hanno effettuato la dichiarazione automatica degli anni pregressi.

Art. 15. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.

Dispone le modalità di definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione senza applicazione di interessi e sanzioni attraverso il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di importi variabili a seconda delle somme accertate.

Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti.

Detta disposizioni per la definizioni delle liti in materia di tributi erariali pendenti dinanzi a qualsiasi giurisdizione attraverso il pagamento di una somma pari a:

- a) 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2000 euro;
- b) 10% del valore della lite se questa è di importo superiore a 2000 euro.

Art. 19. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo.

Prevede:

- l'aumento dell'aliquota IRAP al 3,75%, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, per le imprese agricole e le cooperative della piccola pesca;
- la proroga per tutto il 2003 in agricoltura del regime speciale per l'IVA;
- la proroga per tutto il 2003 della detrazione d'imposta prevista ai fini IRPEF nella misura del 36% per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Art. 20. Emersione di attività detenute all'estero.

Prevede la riapertura delle procedure relative all'emersione ed alla conseguente regolarizzazione, con riferimento alle pendenze fiscali e contributive delle attività finanziarie detenute all'estero e non denunciate. Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003.

Art. 21. Disposizioni in materia di accise.

Prevede una serie di proroghe in materia di accise.

Comma 10,

dispone, per il periodo 2003-2005, l'estensione, nel limite del 25%, degli sgravi contributivi previsti dall'art. 6, c. 1, della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, in favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Art. 23. Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio.

Comma 1,

dispone, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la riduzione del 10% delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 relative alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria. Un'ulteriore riduzione del 10% degli stanziamenti iniziali di bilancio è destinata alla costituzione di un fondo, presso ciascun

Ministero, destinato a consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Comma 3,

prevede che gli enti previdenziali pubblici si adeguino ai suddetti principi riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001.

Comma 5,

stabilisce, per tutte le amministrazioni pubbliche, che, nell'ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento del debito, gli organi di controllo hanno l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti.

Art. 25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.

La disposizione prevede che il Ministro dell'economia e finanze, con uno o più decreti, adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura. La disciplina si applica anche agli enti pubblici non economici. In sede di prima applicazione dei suddetti decreti l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Art. 31. Disposizioni varie per gli enti locali.

Comma 19,

contiene una nuova disposizione per la quale le comunicazioni relative ai matrimoni ed ai decessi di cui all'art. 34 della legge n. 903/1965 sono fornite in via telematica entro 15 giorni dalla data dell'evento secondo le specifiche tecniche definite dall'INPS che, sulla base dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza.

Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei Comuni le proprie banche dati.

Art. 38. Gestioni previdenziali.

Comma 1,

Stabilisce per l'anno 2003 l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato, nella misura di:

- 426,75 milioni, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 105,84 milioni, ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge 20 dicembre 1997, n. 449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 14.651,01 milioni l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 3.620,34 milioni il contributo ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda il primo importo, della somma di 1.122,44 milioni attribuita alla gestione CD/CM a completamento della totale assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto degli importi di pertinenza della gestione speciale minatori e dell'ENPALS pari, rispettivamente, a 2,20 milioni e 50,99 milioni.

Comma 5,

prevede che i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'AGO del personale dipendente delle aziende private del Gas, i quali, a seguito di ristrutturazioni aziendali all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto a prestazioni pensionistiche, hanno facoltà in presenza di contribuzione figurativa nell'AGO, di proseguire volontariamente il versamento dei

contributi previdenziali nel Fondo. Le modalità applicative saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 6,

prevede la possibilità per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.

Comma 7,

dispone la sospensione per un periodo di 18 mesi a far tempo dall'1.1.2003 del termine di prescrizione di cui all'art. 3, c. 9, lettera a), secondo periodo, della legge n. 335/1995 nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'art. 1 della suddetta legge.

Comma 8,

sostituisce il c. 6 dell'art. 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal c. 24 dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel senso che "Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano a contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003".

Comma 9,

introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica delle condizioni reddituali, una nuova disposizione per i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001. Infatti, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988 e successive modificazioni, deve garantire ai soggetti in parola un reddito proprio, comprensivo della suddetta maggiorazione ed anche dei trattamenti previdenziali corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro per tredici mensilità. Il livello di reddito equivalente di ciascun paese viene determinato ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 39. Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Comma 1,

al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto anche di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente.

L'importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi.

L'integrazione prevista è pari a 353 milioni per l'anno 2003, 799 milioni per il 2004 e 1.323 milioni a decorrere dal 2005.

Comma 2,

la norma destina ad altre finalizzazioni di spesa le economie che si prevede di registrare in ordine all'attuazione dell'art. 38 della legge finanziaria 2002 (*incremento delle pensioni a 516,46 euro a favore dei soggetti disagiati*). Tali economie, pari a 516 milioni, concorrono al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione.

Comma 3,

autorizza il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni per l'anno 2003, di 650 milioni per l'anno 2004 e di 658 milioni a decorrere dal 2005 quali maggiori oneri per pensionamenti anticipati di lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono l'amianto, di cui all'art. 18, c. 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Comma 4,

interpreta il c. 1 dell'art. 38 della legge n. 448/2001 nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo o della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Comma 5,

dispone che l'incremento indicato al comma precedente spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

Comma 6,

prevede un aumento a 41 euro mensili dell'indennità speciale di cui all'art. 3 della legge n. 508/1988 per i cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

Comma 8,

prevede un'interpretazione autentica della lettera d) del c. 5 dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nel senso che il limite reddituale annuo di 6.713,98 euro, posto come requisito per l'incremento della pensione, e l'importo mensile della pensione stessa pari a 516,46 euro, di cui al c. 1 del predetto articolo, sono aumentati, per gli anni successivi al 2002, in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Comma 9,

prevede l'estensione dell'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico di cui all'art. 80, c. 25, della legge n. 338/2000 anche ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati.

Art. 41. Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà.

Comma 1,

prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque fino al 31 dicembre 2003 e nel limite della spesa complessiva di 376.433.539 euro per l'anno 2003, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, nonché

concessioni dei suddetti trattamenti, peraltro già definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 30 giugno 2003.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

Nel limite complessivo di 80 milioni a valere sul sopracitato importo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente per il 2003, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili.

Comma 2,

prevede lo slittamento, dal 31 dicembre 2002 (*d. l. n. 108/2002, convertito in legge n. 172/2002*) al 31 dicembre 2003, del termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro.

Comma 3,

estende al 31 dicembre 2003 le agevolazioni contributive previste in favore delle imprese, di cui ai commi 5 e 8 della legge n. 52/1998, che stipulano contratti di solidarietà. Il termine era fissato in precedenza al 31 dicembre 2002 (*art. 52, c. 70, della legge n. 448/2001*).

Comma 5,

dispone lo stanziamento della somma di 51.645.690 euro per il 2003 finalizzata al proseguimento dello sviluppo dei servizi per l'impiego di cui all'art. 117, c. 5, della legge n. 388/2000.

Comma 6,

per l'anno 2003 l'intervento relativo ai Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'art. 15 della legge n. 451/1994, può proseguire, nei limiti della risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni.

Comma 7,

estende fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni relative al settore della sanità privata (*indennità di mobilità*) anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1269/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con organico superiore alle 2.000 unità lavorative, ed in situazioni di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

Commi da 9 a 12,

prevedono una serie di misure a favore delle imprese industriali dell'indotto automobilistico, in particolare:

- la cassa integrazione ordinaria non può superare i 24 mesi consecutivi ovvero il limite dei 24 mesi per più periodi non consecutivi;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione dell'orario sia stata almeno pari al 10% dell'orario settimanale;
- fino al 10 agosto 2005 i suddetti periodi di integrazione salariale non rilevano nel computo del triennio massimo in cinque anni di cui alla legge n. 223/91.

Art. 42. Confluenza dell'INPDAI nell'INPS.

Comma 1,

stabilisce la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e funzioni all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso il soppresso Istituto sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

L'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Comma 3,

con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, c. 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

Comma 4,

prevede la costituzione, per la durata di tre anni, di un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, e di altrettanti dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, che dovrà definire, entro il 31 dicembre 2003, l'unificazione delle procedure.

Comma 5,

disciplina il passaggio all'INPS del personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso e prevede la conservazione del regime previdenziale vigente presso l'ente di

provenienza, nonché del trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

Comma 6,

il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

Comma 7,

autorizza il trasferimento all'evidenza contabile di cui al c. 1 della somma di 1.041 milioni per l'anno 2003, di 1.055 milioni per l'anno 2004 e di 1.067 milioni a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'art. 3, c. 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Trattasi di trasferimenti dal bilancio dello Stato a titolo anticipatorio ai sensi dell'art. 35 della legge n. 488/1998.

Art. 44. Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

Comma 1,

dispone dal 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento. La piena cumulabilità viene infatti consentita a condizione che, all'atto del pensionamento, la persona abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi. Tale regime è applicato anche alle persone già pensionate in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

Comma 2,

a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli iscritti alle forme di previdenza, di cui al c. 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità versando un importo pari al 30% della pensione lorda

relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, di cui al c. 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti posseduti alla data del pensionamento di anzianità.

Il versamento minimo non può essere comunque inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003, mentre il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

Comma 3,

dispone che per i pensionati di anzianità, i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in violazione delle norme relative al divieto parziale o totale di cumulo, non si applicano le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni di inadempienza. Il versamento non può essere superiore a quattro volte l'importo della pensione di gennaio 2003.

Comma 4,

gli importi, di cui ai commi 2 e 3, dovranno essere versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità definite dagli enti previdenziali di appartenenza. Gli interessati possono effettuare entro tale data il versamento del 30% di quanto dovuto, rateizzando in cinque rate trimestrali la differenza, con l'applicazione dell'interesse legale.

Comma 5,

a decorrere dal 1° aprile 2003, prevede che i Comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori dei trattamenti pensionistici, procedano all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali per la verifica di situazioni non regolarizzate ai sensi del precedente comma 3.

Comma 6,

prevede l'aumento, per l'anno 2003, di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione separata, di cui al c. 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95 e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso del lavoro parasubordinato. Un ulteriore aumento di uguale importo è previsto per il 2004.

Comma 7,

dispone che gli enti previdenziali privatizzati, nel rispetto dei principi di autonomia, possono applicare le disposizioni del presente articolo.

Art.48. Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Modifica quanto già previsto dall'art. 118 della legge finanziaria n. 388/2000 in materia dell'istituzione di fondi paritetici nazionali per la formazione continua per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi in questione sono tenuti al versamento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, all'INPS che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

Art.49. Accertamento sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia.

Comma 1,

prevede l'introduzione di criteri di verifica dei requisiti reddituali, ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS ai

titolari residenti all'estero, che devono essere accertati mediante certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere.

Comma 2,

le economie derivanti dall'applicazione del c. 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini ed imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana.

Art. 50. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

Commi 1 e 2,

prevedono nuove disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili, modificative dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81/2000, con riferimento ai requisiti, maturati o che matureranno entro il 31 dicembre 2003, richiesti per ottenere l'indennità provvisoria commisurata al trattamento pensionistico spettante. Inoltre, i lavoratori che intendono richiedere tale indennità sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare apposita domanda entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, c. 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, determinati come indicato nel medesimo c. 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003.

Comma 4,

i lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa,

possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

La domanda dovrà essere corredata di una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.

Art. 62. Incentivi agli investimenti.

Prevede una nuova disciplina della normativa di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 in materia di agevolazione degli investimenti nelle aree svantaggiate allo scopo di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e per acquisire i dati necessari per adeguati monitoraggi dei flussi di spesa. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il credito di imposta è attribuito alle imprese del Centro Sud esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree depresse già individuate dalla Comunità europea. La suddetta agevolazione è estesa alle imprese del Centro Nord ferma restando la preventiva approvazione da parte della Commissione europea. A tale riguardo sono stati messi a disposizione 30 milioni dal 2003 al 2006.

Art. 63. Incentivi alle assunzioni.

Prevede la proroga fino al 31 dicembre 2006 dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma di credito di imposta. Per il 2003 ogni assunzione, che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente, attribuisce ai datori di lavoro per l'intero territorio nazionale un contributo di 100 euro, ovvero di 150 euro se il lavoratore assunto è di età superiore ai 45 anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni.

Sono previsti 300 euro aggiuntivi per le assunzioni al Sud.

Per ottenere il bonus l'azienda dovrà presentare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse.

Commi 10 e 11,

prevedono che tutte le comunicazioni anche in via telematica relativamente alla situazione dei lavoratori extracomunitari di cui al testo unico n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni debbono essere inviate, oltre che al Ministero dell'interno ed all'INPS, anche all'INAIL.

Comma 17,

prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 508/1988, concessa ai sordomuti preverbalmente (art. 1, c. 2, della legge n. 381/1970) è aumentata di 41 euro per dodici mensilità.

Comma 56,

prevede in favore delle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 la sospensione, fino al 30 giugno 2003, dei debiti contributivi maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003 "Modalità relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici".

Il decreto dispone che il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995, nel caso in cui sia ricoverato in istituti di cura o comunità con retta a carico di enti pubblici, percepisca il suddetto assegno in misura ridotta del 50%.

Nel caso in cui la retta sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:

- in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
- in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003 "Modalità e termini per il conseguimento

dell'indennità *una tantum* ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Il decreto prevede la corresponsione dell'indennità *una tantum* in favore dei superstiti di assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'indennità di cui trattasi compete ai superstiti:

- per i quali non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995, alla data del decesso dell'assicurato.

La predetta indennità viene erogata ai superstiti sopraindicati, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale in vigore alla data del decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditate a favore dell'assicurato stesso.

Per periodi inferiori all'anno, l'indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Viene liquidata a domanda, da presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 "Adeguamento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2001".

Il decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei

ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato da 1.276,50 euro a 1.308,36 euro annui.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 gennaio 2003, n. 31928 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31919 del 20 gennaio 2003, con decorrenza 6 aprile 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 5 luglio 2003 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2003, n. 31937 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza, per il periodo 2 novembre 2002 - 1° novembre 2003, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gepco Salc S.p.A. per un totale di 301 unità.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2003, n. 31939 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Federici Stirling S.p.A., per il periodo 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003, per un totale di 127 unità.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Ordinanza del Ministro dell'interno 31 gennaio 2003, n. 3262 "Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina".

L'ordinanza interviene per far fronte ad una più efficace gestione delle operazioni connesse alla procedura di regolarizzazione del fenomeno dell'immigrazione clandestina ed, in particolare, autorizza il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad utilizzare, a tal fine, prestatori di lavoro temporaneo nel limite massimo rispettivamente di 900 e di 350 unità.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di 18.742.402,00 euro, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalle procedure di regolarizzazione di lavoro irregolare introitate dall'INPS.

Tali somme, già versate dal predetto Ente in conto entrate, sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57 "Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi".

Il presente regolamento si applica a coloro che, sebbene iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive esclusive od esonerative della stessa ovvero a forme di previdenza gestite dagli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509/1994 ed al decreto legislativo n. 103/1996, non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, l'anzianità contributiva necessaria per il trattamento pensionistico.

Ai suddetti soggetti, viene riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le suddette gestioni, al fine di ottenere la liquidazione della pensione autonoma, sia essa di vecchiaia o di inabilità, purché almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

La medesima facoltà di "totalizzazione" opera, anche, a favore dei superstiti degli assicurati ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni, ciascuna secondo la propria specifica normativa, è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di pensione più elevata.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 febbraio 2003 "Nuovo modello di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni".

Il decreto approva il nuovo modello per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

Prevede, inoltre, che le imposte e le contribuzioni sostitutive previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge n. 383/2001, vengano versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 241/1997 senza la possibilità di effettuare la eventuale compensazione dei crediti, prevista dall'art. 17 del suddetto decreto.

Decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 81 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione".

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi almeno 1000 unità lavorative, il decreto dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo di 550 lavoratori, i benefici economici e contributivi di cui all'art. 8, c. 4, ed all'art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro acquirenti.

Le suddette agevolazioni sono riconosciute previa verifica dei seguenti presupposti:

- che l'imprenditore acquirente non si trovi nella situazione definita dall'art. 8, c. 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale dei lavoratori.

La legge di conversione introduce nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga. In particolare, estende il beneficio in questione, di cui all'art. 1-septies, del decreto legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/1998, nel limite di 7.000 unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla data del 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresi quelli inerenti la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità lunga.

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".

La legge prevede numerose deleghe al Governo relative, tra l'altro, alla revisione della disciplina dei servizi per l'impiego, la valorizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, la razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio ed a prestazioni ripartite.

Art. 8.

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno, uno o più decreti per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro. I principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve uniformarsi riguardano, in particolare, la necessità di promuovere l'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della suddetta disciplina, la semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, sotto la direzione ed il coordinamento operativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2003 "Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Determinazione delle tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto".

Il decreto determina le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate per il periodo successivo al 1° luglio 1997, dal personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, ed ai medesimi soggetti direttamente interessati ad ordinanze sindacali di sgombero.

Prevede il recupero, da parte degli uffici competenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte da precedenti provvedimenti di legge.

La riscossione avverrà, a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Legge 21 febbraio 2003, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

Art. 5-bis. Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Apporta alcune modifiche alla legge finanziaria per il 2003 con riferimento, per lo più, a date e ad importi precedentemente previsti :

- All'art. 8 (*Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi*), c. 3, la data entro cui perfezionare il pagamento dei maggiori importi dovuti è fissata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*). Qualora gli importi da versare eccedano la somma di 3000 euro per le persone fisiche e di 6000 euro per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, maggiorati degli interessi legali. L'imposta sostitutiva

da pagare per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero è stabilita al 6%.

- Ai sensi dell'art. 9 (*Definizione automatica per gli anni pregressi*), i contribuenti possono chiedere con apposita dichiarazione la definizione automatica per le imposte degli anni pregressi. Tale definizione si perfeziona con il pagamento di un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria da effettuarsi entro il 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*); la percentuale applicabile diventa del 6% sull'eccedenza se ciascuna imposta lorda o sostitutiva risulta superiore a 10.000 euro e del 4% se superiore a 20.000 euro.
- All'art. 10 (*Proroga dei termini*), sono prorogati di due anni i termini per gli accertamenti nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n. 289/2002.
- All'art. 11 (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga dei termini*), è fissata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) la data in cui presentare l'istanza per la definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni ed INVIM.
- E' modificata la rubrica dell'art. 15 (*Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione*), ed è posticipata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) la data entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a seconda delle somme accertate.
- Le modifiche apportate all'art. 16 (*Chiusura delle liti fiscali pendenti*) riguardano il comma 1, lettera b), che stabilisce l'importo da pagare qualora il valore della lite sia superiore a 2000 euro.

Il suddetto importo è pari al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di

presentazione della domanda di definizione della lite; il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla predetta data; il 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

- Nell'art. 20 sono annullate le disposizioni relative alla riapertura delle procedure riguardanti l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle pendenze fiscali e contributive delle attività finanziarie detenute all'estero e non denunciate.

Art. 6. Emersione di attività detenute all'estero.

Comma 1,

stabilisce che le disposizioni del capo III del decreto legge n. 350/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 409/2001 (*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*), nonché dell'art. 1, c. 2-bis, del decreto legge n. 12/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2002 (*Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare*), si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003 (*prorogato al 30 settembre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*) relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) il pagamento, da effettuare in denaro, è pari al 4% dell'importo dichiarato per le operazioni di emersione effettuate dal 16 aprile 2003 al 30 giugno 2003.

Il decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003, all'art. 2 comma 2 ha stabilito che il pagamento da effettuare per le operazioni di emersione effettuate fino al 30 settembre 2003 è pari al 2,5% dell'importo dichiarato; il successivo comma 6 è abrogato.

- b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è individuato dal direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento emanato ai sensi dell'art. 13, c.1, del decreto legge n. 350/2001;

- c) il modello di dichiarazione riservata è approvato dall'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) è soppressa la parte relativa all'esclusione della punibilità per le sanzioni previste dall'art. 5 del decreto legge n. 167/1990, convertito con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, in seguito alla presentazione della dichiarazione riservata. Rimane confermato che per le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto decreto legge per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente;
- e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto legge n. 167/1990 e successive modificazioni.
In tale caso, sui redditi così determinati, l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 27%, che versa entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;
- f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001.

Comma 6,

prevede che per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 aprile 2003, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero, di cui al capo III del decreto legge n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001, la somma da versare è pari al 2,5% dell'importo dichiarato.

Il presente comma è stato soppresso dal decreto legge n. 143/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212/2003.

Art. 7. Dismissione di beni immobili dello Stato.

La dismissione di beni immobili dello Stato è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

**Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 25 febbraio 2003
"Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica".**

Il provvedimento approva il modello e le relative istruzioni che i contribuenti interessati devono utilizzare al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dagli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**Disposizione dell'Agenzia delle entrate 3 marzo 2003
"Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27".**

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto l'approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare entro il 30 giugno 2003. Il suddetto modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 2 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2003).

Provvedimento della Banca d'Italia 7 marzo 2003 " Riduzione del tasso ufficiale di riferimento".

A decorrere dal 12 marzo 2003 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 2,75 al 2,50%.

Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura".

La legge contiene la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi riguardanti i settori agroalimentare, dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste.

In particolare, definisce principi e criteri direttivi ai quali occorre uniformarsi al fine di :

- coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228/2001, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989 e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo n. 146/1997;
- coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 226/2001;
- favorire, anche mediante una disciplina tributaria e previdenziale adeguata, l'inserimento dei giovani in agricoltura;
- incentivare, mediante revisione della normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile".

Art. 4.

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 30 giugno 2003, del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari.

La riscossione dei predetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci – lavoratori e non – delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti e ai soci – lavoratori e non – delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nel Comune di cui sopra, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi calamitosi, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare ove spettante.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30

giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Tali indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
"Rivalutazione per l'anno 2003 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni"** *(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003).*

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge n. 81/1992, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 65, c. 4 (*assegno al nucleo familiare numeroso*) e 66, c. 4 (*assegno di maternità*), della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,4%.

Pertanto, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003 è pari, nella misura intera, a 113,23 euro; per le domande relative allo stesso anno, invece, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari di cinque componenti, è pari a 20.382,05 euro.

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, a 271,56 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari di tre componenti, è pari a 28.308,42 euro.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi

meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise”.

Art. 6.

L'ordinanza dispone che, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci – lavoratori e non – delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci – lavoratori e non – delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare ove spettante. Tale indennità è riconosciuta, anche, nella misura dell'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002, ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'INPS può, inoltre, corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni interessati, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000.

Art. 7.

L'ordinanza dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, dei pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni colpiti dagli eventi in oggetto.

La riscossione dei predetti contributi avverrà, senza aggravio di sanzioni, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni interessati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, c. 1, n. 4, del codice civile, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale scadenza.

Il decreto del 13 maggio 2003 della Regione Molise "Ricognizione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1

dell'ordinanza del P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268" individua i comuni interessati dall' ordinanza suddetta.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 marzo 2003 "Avvio della quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

Il decreto dispone che la società di cartolarizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1999 e successivamente modificato, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti già stipulati tra la stessa e l'INPS in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, ulteriori titoli le cui caratteristiche verranno stabilite con uno o più successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I titoli da emettere saranno collocati sul mercato da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani ed esteri, anche congiuntamente tra loro, individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentito il commissario straordinario dell'INPS, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa nonché della documentata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contratti con le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 marzo 2003, n. 32126 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 266 dipendenti dal Consorzio Nazionale Concessionari per il periodo 1.11.2002 – 31.10.2003.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**Decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2003
"Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni,
degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito
prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".**

Il decreto determina i limiti di reddito, vigenti per l'anno 2003, per fruire delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili.

Determina, inoltre, gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze suddette nelle misure di seguito indicate:

- Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: euro 633,68; per gli invalidi civili totali: euro 431,19; indennità di comunicazione per i sordomuti: euro 217,66; indennità speciale per i ciechi ventesimisti: euro 113,91 (*Art.2*).
- Importi mensili da erogare ai minorati civili:
euro 242,13 – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
euro 223,90 – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventesimisti;
euro 166,14 – assegno spettante ai ciechi civili decimisti (*Art. 3*).
- Incremento, fino a 56,63 euro, dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 67, c. 3, della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso (*Art. 4*).

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza, di età inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a 4.801,16 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a 10.028,72 euro (*Art. 5*).
- Incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a 525,89 euro al mese, per tredici mensilità, tenendo conto che:
 - il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.836,57 euro;
 - il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.836,57 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.503,44 euro;
 - qualora i redditi posseduti siano inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo di quelli sopramenzionati.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione (*Art. 6*).

- Riduzione, pari a 93 euro mensili, dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e dell'indennità speciale ai ciechi ventesimalisti, per il periodo nel quale i beneficiari usufruiscono

del servizio di accompagnamento disciplinato dalla legge n. 289/2002, art. 40, commi 1, 2 e 3 (*Art. 7*).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2003, n. 32210 “Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 32192 del 31 marzo 2003, con decorrenza 16 novembre 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili, licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell’area del comune di Vallo della Lucania (SA), per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 15 febbraio 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2003 “Identificazione degli immobili di pregio”.

Il decreto elenca, in allegato, gli immobili che sono da considerarsi di pregio oltre a quelli che soddisfano i criteri indicati nella delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002. I suddetti immobili sono trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2002.

Decreto legge 7 aprile 2003, n. 59 “Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari”.

Il decreto proroga i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevedendo, in particolare, uno slittamento al 16 maggio 2003 per il pagamento dei maggiori importi dovuti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 289/2002 e per la richiesta della definizione automatica delle imposte degli anni

pregressi ai sensi dell'art. 9 della suddetta legge. Sono ugualmente prorogati al 16 maggio 2003 i termini di presentazione delle istanze per la definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni ed INVIM (art. 11 della legge n. 289/2002) e la data entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002.

Sono inoltre posticipate al 16 maggio 2003 le date previste dall'art. 6 del decreto legge n. 282/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2003, relativamente alle operazioni di emersione di attività detenute all'estero ed a quelle di rimpatrio e di regolarizzazione.

I nuovi termini connessi alle date modificate dal presente decreto sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 7 aprile 2003.

(Il decreto all'esame non è stato convertito in legge entro il termine previsto di 60 giorni come risulta dal comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 131.

Con il decreto legge del 24 giugno 2003, n. 143, poi convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, si è provveduto a sanare la situazione e si sono ulteriormente prorogati i termini suddetti).

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279 "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso".

Art. 8.

Proroga le sospensioni dei contributi previdenziali ed assistenziali previste dall'art. 4 del decreto legge n. 245/2002, convertito dalla legge n. 286/2002, e riconfermate dall'art. 7, c. 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in

scadenza il 31 marzo, fino al 30 giugno 2003 a favore dei soggetti residenti nella provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002.

Le modalità di recupero dei contributi sospesi rimangono invariate, partendo dal terzo mese successivo alla sospensione mediante rate mensili, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri accessori, pari a 8 volte il periodo di sospensione.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2003 "Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori già beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concessi con vari decreti interministeriali fino al 31 dicembre 2002.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%.

Le proroghe dei trattamenti in parola sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002 ed il conseguente onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Ai fini del rispetto dei limiti suddetti l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreto legge 14 aprile 2003, n. 73 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 10 giugno 2003 "Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità".

Il decreto dispone che le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge n. 448/2001, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, e *dell'assegno di maternità di base ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)*.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2003, n. 32268 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 476 dipendenti dalla T.F.S. Tecno Field Services S.p.A., per il periodo 27.01.2003 – 26.07.2003.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 aprile 2003 "Modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001".

Il decreto apporta modifiche all'allegato 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato in data 18 dicembre 2001 e stabilisce per gli immobili disponibili liberi, già offerti in vendita una prima volta in asta e non aggiudicati alla data del 15 aprile 2003, un'ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base pari al prezzo di mercato degli immobili.

Diversamente, per gli immobili disponibili, per i quali non sia stato esercitato il diritto di opzione ovvero si siano verificate decadenze dal diritto medesimo, il prezzo base per la seconda asta è pari al 50% del prezzo di mercato degli immobili.

Infine, per gli immobili disponibili, per i quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto o per quelli ad uso non abitativo, il prezzo base per la seconda asta è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3280 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia".

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3281 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo".

Entrambe le ordinanze prevedono le medesime disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi.

Art. 6.

Dispone che, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci – lavoratori dipendenti e non – delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci – lavoratori dipendenti e non – delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero

proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare ove spettante. Tale indennità è riconosciuta, anche, nella misura dell'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002, ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'INPS può, inoltre, corrispondere un'indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento ai lavoratori residenti nei comuni interessati, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Si precisa che i contributi di cui sopra non sono cumulabili tra loro né con quelli eventualmente disposti dal commissario delegato.

Art. 7.

Prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, dei pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorici.

La riscossione dei predetti contributi avverrà, senza aggravio di sanzioni, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni interessati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, c. 1, n. 4, del codice civile, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale scadenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 "Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003".

Al fine di poter garantire un efficace coordinamento dell'azione amministrativa ed un maggiore controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le Amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali, dovranno contenere, nel primo semestre dell'anno, l'assunzione di impegni ed i pagamenti, entro il 50% delle dotazioni dei bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento.

Nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per il 2003 nel documento di programmazione economica, il Ministro dell'economia e delle finanze disporrà con proprio decreto, anticipato

da una dettagliata relazione al Parlamento che dia conto, tra l'altro, dell'entità del suddetto scostamento, la limitazione, per l'esercizio in corso, all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento. Nel decreto, di cui sopra, si potrà altresì disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003".

Il decreto provvede alla ripartizione, tra INPS, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, comuni e Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003. Di tale somma, pari a euro 1.716.555.931, vengono destinati all'INPS euro 678.279.253.

Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Il decreto apporta alcuni correttivi, per lo più di natura formale, al decreto legislativo n. 151/2001:

- L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità previste dall'art. 1 del decreto legge n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
- Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda. L'inosservanza delle

disposizioni suddette è punita con sanzione amministrativa (art. 54, c. 8) senza possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/1981.

- Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/1995, l'estensione della tutela della maternità avviene nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo sulla base di una disciplina regolamentare che dovrà essere concertata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze; nella fase transitoria si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 aprile 2002.
- Alle lavoratrici autonome è esteso il diritto al congedo parentale, compresi i relativi trattamenti economici e previdenziali, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino; tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
- Anche le libere professioniste possono beneficiare della speciale indennità di maternità erogata dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza purché attestino di non beneficiare delle altre indennità previste al Capo III (congedo di maternità), X (disposizioni speciali relative a rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni, personale militare, lavoro stagionale, lavoro a tempo parziale, lavoro a domicilio, lavoro domestico, lavoro in agricoltura, collaborazioni coordinate e continuative, attività socialmente utili) e XI (indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole), del testo unico n. 151/2001.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli italiani nel mondo 12 maggio 2003 "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, 448".

Il presente decreto stabilisce che, per ciascun Paese estero, il livello di reddito equivalente al reddito di cui all'art. 38, c. 1, della legge n. 448/2001 (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*), è pari al prodotto di 516,46 euro per i coefficienti indicati per ciascun Paese.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli italiani nel mondo 12 maggio 2003 "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali".

I redditi prodotti all'estero che sono rilevanti per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali facendo riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2003, n. 32389 "Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30955 del 18 aprile 2002".

Il decreto dispone, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilità, in favore di 406 lavoratori già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 30955 del 18 aprile 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, indicate nel decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
"Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei
lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2003"**
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2003).

Il comunicato trasmette, con allegato, le retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, per l'anno 2003, determinate con decreto direttoriale del 19 maggio 2003.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27
maggio 2003, n. 32410 "Proroga del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende
del settore dell'istallazione di reti telefoniche".**

Il decreto proroga, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge 289/2002, nel limite massimo di 82.500.000 euro, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'istallazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del trattamento di integrazione salariale.

La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20%.

L'INPS eroga il trattamento predetto a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocamento di Italia Lavoro S.p.a..

L'INPS è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32411 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti".

Il decreto autorizza, ai sensi dell' art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003.

La misura dei suddetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il limite di spesa è di complessivi 30.241.876 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32412 "Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento".

Il decreto autorizza, nel limite di spesa di 6.100.000 euro, una proroga, fino al 31 dicembre 2003, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende già beneficiarie del trattamento in questione, ai sensi del decreto legge n. 510/1996 convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996 e dell'art. 41 della legge n. 289/2002.

L'erogazione del trattamento di cui sopra è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

E' prorogato, altresì, fino alla data del 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilità per i lavoratori che già ne beneficiavano ai sensi del decreto-legge n. 393/1997 e successive modificazioni , nel limite di spesa di 5.112.923,30 euro.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%.

L'INPS è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32413 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza".

Il decreto autorizza, ai sensi dell' art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003.

La misura dei suddetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il limite di spesa è di complessivi 20.591.770 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32414 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali".

Il decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994 ancorché divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17 della suddetta legge o dell'Agenzia di cui al medesimo art., c. 5, come sostituito dalla legge n. 186/2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'INPS eroga la prestazione ed è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo della somma allo scopo stanziata, pari a euro 12.380.936, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
"Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione"** *(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003).*

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con i decreti ministeriali n. 32308, n. 32309 e n. 32310 del 9 maggio 2003, per un periodo massimo di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate:

- nell'area del comune di Castelvolturno (Caserta), per le attività indicate dal decreto n. 32324 del 9 maggio 2003, per il periodo 18 ottobre 2001 – 17 gennaio 2004;
- nell'area del comune di Buonabitacolo (Salerno) per le attività indicate dal decreto n. 32325 del 9 maggio 2003, per il periodo 2 febbraio 2001 – 1° maggio 2003;

- nell'area del comune di Cosenza per le attività indicate dal decreto n. 32326 del 9 maggio 2003 per il periodo 28 giugno 2002 – 27 settembre 2004.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2003 “Erogazione dei contributi previsti dall’art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell’INPS per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale”.

A seguito delle disposizioni previste dall’art. 9, c. 1, della legge n. 472/1999, relative alla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in attesa di una nuova definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a loro carico, viene autorizzato, per l’anno finanziario 2003, il pagamento della somma di euro 3.826.601,32 a favore dell’INPS, quale rimborso delle minori entrate, corrisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 giugno 2003 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2003”.

Il decreto fissa, per l’anno 2003, a 19.500 unità il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo.

Provvedimento della Banca d’Italia 6 giugno 2003 “ Riduzione del tasso ufficiale di riferimento”.

A decorrere dal 9 giugno 2003 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 2,50 al 2,00%.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 16 giugno 2003 “Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas”.

Il decreto autorizza alla prosecuzione contributiva volontaria i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas che, a causa delle operazioni di separazione societaria dovute al decreto legislativo n. 164/2000 ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso.

Tale autorizzazione è concessa in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria e se l’assicurato può far valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 584/1997.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 18 giugno 2003, n. 32534 “Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”.

Il presente decreto autorizza, ai sensi dell’ art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, in deroga della normativa vigente in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato coinvolte nel cambio di appalto di cui all'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono, altresì, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 e per un numero massimo di 150 unità, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970.

Il limite di spesa è di 13.000.000 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 212 "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A."

Con il presente atto normativo si è disposta, tra l'altro, la riapertura dei termini per le sanatorie fiscali provvedendo così a regolarizzare la situazione di incertezza conseguente alla mancata conversione in legge del decreto n. 59 del 7 aprile 2003, relativo alla "Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari".

Tra gli interventi più significativi:

- proroga al 16 ottobre 2003 i termini fissati dagli articoli 8 e 9 della legge n. 289/2002 (*Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e Definizione automatica per gli anni pregressi*);
- proroga al 16 ottobre 2003 i termini relativi alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge 289/2002 (*Definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni e INVIM*);

- stabilisce che, relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, effettuate entro il 30 settembre 2003 (artt. 6, 6-bis e 6-quater del decreto legge 282/2002 convertito con modifiche nella legge 21 febbraio 2003, n. 27), è dovuto il 2,5% dell'importo dichiarato. E' stata, quindi, soppressa la previsione di un'aliquota differenziata a seconda della data in cui si concludono le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione. E' stato, inoltre, prorogato al 31 luglio 2003 il termine entro il quale è possibile effettuare gratuitamente le operazioni di rimpatrio di attività finanziarie precedentemente regolarizzate.

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2003 "Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212", si sono stabiliti gli ulteriori termini correlati alle proroghe suddette.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2003, n. 32579 "Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 32558 del 26 giugno 2003, con decorrenza 15 febbraio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Castelnuovo Cilento (Sa) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 14 maggio 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 luglio 2003 "Determinazione del reddito medio dei mezzadri e

coloni per l'anno 2003, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati".

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per l'anno 2003 è parificato a quello determinato, per la categoria dei salariati fissi, dal decreto direttoriale del 19 maggio 2003.

Nel caso in cui si prevedano retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, verrà considerato, ai fini del decreto in esame, il reddito medio corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 luglio 2003 "Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2003, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli".

Il reddito medio convenzionale giornaliero, per l'anno 2003, da valere ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per ciascuna fascia di reddito agrario come risulta dalla tabella D allegata alla legge n. 233/1990, modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 146/1997, è pari a euro 41,81.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2003 "Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

In applicazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999 e successivamente rettificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione - S.C.C.I. S.p.a. -, costituita ai sensi del predetto art. 13, c. 4, i crediti contributivi

previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (Crediti agricoli), unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono:

- 1) i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2002;
- 2) i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2003.

I suddetti crediti non devono essere stati né riscossi dall'INPS, alla data del 31 maggio 2003, né dallo stesso eliminati, in applicazione della procedura interna attualmente in vigore, entro il giorno immediatamente precedente alla data di consegna degli elenchi dei crediti alla società di cartolarizzazione che dovrà avvenire non oltre il 31 ottobre 2003 per i crediti di cui al precedente punto 1) e non oltre il 31 maggio 2004 per i crediti di cui al precedente punto 2).

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.500 milioni di euro per i crediti di cui al precedente punto 1), suddiviso in 1.855 milioni di euro di Crediti aziende, 1.050 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, 595 milioni di euro di Crediti agricoli e di 3.393 milioni di euro relativamente ai crediti indicati al precedente punto 2) suddiviso in 1.859 milioni di euro di Crediti aziende, 977 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, e 557 milioni di euro di Crediti agricoli.

L'INPS riceve dalla società di cartolarizzazione i seguenti importi:

- un ammontare non inferiore a 700 milioni di euro quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione dei crediti

- prevista dai contratti stipulati in data 29 novembre 1999, il 31 maggio 2001 e il 18 luglio 2002;
- un corrispettivo iniziale a titolo definitivo di importo non inferiore a 1.095 milioni di euro a fronte della cessione dei crediti di cui al precedente punto 1);
 - un corrispettivo non soggetto a conguagli di importo non inferiore a 1.200 milioni di euro a fronte della cessione dei crediti di cui al precedente punto 2);
 - un ulteriore corrispettivo in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti complessivamente ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda la somma dei corrispettivi complessivamente versati dalla società di cartolarizzazione all'INPS, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti, e degli oneri accessori dei costi connessi alle diverse fasi dell'operazione di cartolarizzazione e delle spese comunque dovute ai concessionari;
 - un ulteriore corrispettivo corrisposto, a scelta e su richiesta dell'INPS, mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'INPS, senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti non ancora incassati e di ogni altro credito vantato dalla suddetta società ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 luglio 2003 " Piano di riparto delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003".

Il decreto determina la ripartizione delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento attribuite a diverse imprese o gruppi di imprese ai sensi dell' art. 1-bis del decreto legge n. 23/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003. Delle suddette unità, 2400 sono attribuite al Gruppo Fiat.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 luglio 2003 "Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali".

Il decreto apporta alcune modifiche al decreto del 18 dicembre 2001 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare dispone che, nei casi di offerte in vendita degli immobili senza prezzo base di asta, si procede ad aggiudicazione provvisoria all'offerente di importo più elevato dando comunque facoltà alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.p.A. - di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all'aggiudicazione definitiva.

I beni immobili di pregio, ai sensi del decreto legge n. 351/2001 convertito con modificazioni in legge n. 410/2001, sono alienati nel rispetto dei diritti di opzione e prelazione eventualmente spettanti nei termini e con le modalità definite nell'allegato 1 del presente decreto.

Decreto legge 24 luglio 2003, n. 192 convertito con modificazione nella legge 24 settembre 2003, n. 268 "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania".

Il decreto dispone, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, al fine di fronteggiare l'inquinamento di diossina nella regione Campania, la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data del 27 luglio 2003, in favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione suddetta e sottoposte a sequestro a seguito del riscontro di diossine nei prodotti zootecnici.

Decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2003 "Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'Associazione <<Unione Chiese Bibliche Cristiane >> (UCBC), in Milazzo".

Il decreto dispone l'accoglimento della richiesta di iscrizione prodotta dall'Associazione << Unione Chiese Bibliche Cristiane >> con sede in Milazzo (Messina), ai sensi della legge n. 903/1973 integrata dalla legge n. 488/1999, con le modalità previste dalla legge stessa.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003, n. 3305 "Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina".

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 agosto 2003 "Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura".

Il decreto stabilisce le retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore del personale assunto localmente

dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero con contratto a tempo indeterminato e regolato dalla legge italiana. Tali retribuzioni, valide a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono pari a 2.172,50 euro per gli ex impiegati di concetto, 1.955,25 euro per gli ex impiegati esecutivi, 1.738,01 euro per gli ex impiegati ausiliari.

Nel caso in cui gli importi delle retribuzioni effettive dovessero risultare inferiori agli importi delle retribuzioni convenzionali, i contributi dovuti saranno calcolati sulla base delle retribuzioni effettive.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza del settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile".

Le sospensioni dei termini contributivi, previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002 in favore dei soggetti residenti nella provincia di Campobasso, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, già prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279/2003, vengono ulteriormente prorogate al 31 marzo 2004.

Le modalità di recupero dei contributi sospesi rimangono invariate, partendo dal terzo mese successivo alla sospensione mediante rate mensili, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri accessori, pari a 8 volte il periodo di sospensione.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Il decreto in esame ha lo scopo principale di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza nel mercato del lavoro ed a migliorare le capacità di

inserimento professionale dei disoccupati e di coloro che sono in cerca di prima occupazione. Viene, inoltre, individuato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di formazione professionale.

Non viene disciplinata, con il presente decreto, la parte relativa alle funzioni dei servizi ispettivi previsti dall'art. 8 della legge n. 30/2003. Si elencano, di seguito, le maggiori novità.

Art. 4. Agenzie per il lavoro.

E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un albo delle "agenzie per il lavoro", ovvero degli operatori pubblici e privati, abilitati allo svolgimento delle attività di:

- fornitura professionale di manodopera;
- mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- consulenza ai fini della ricerca e della selezione del personale;
- ricollocazione di lavoratori, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la formazione professionale.

Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione.

Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione le università pubbliche e private, le fondazioni universitarie, i comuni, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, purché svolgano la suddetta attività senza fine di lucro, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative. Possono essere autorizzate anche le regioni o province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio.

Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.

I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare a un fondo bilaterale, appositamente costituito a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato. Le risorse sono destinate a promuovere percorsi di qualificazione professionale, a prevedere specifiche misure

di carattere previdenziale, iniziative comuni per garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di cessazione del lavoro, iniziative comuni per la promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.

Per favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro, le agenzie autorizzate possono, tra l'altro, determinare, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente corrisposto al lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale e detraendo altresì, dai contributi dovuti per l'attività lavorativa, l'ammontare dei contributi figurativi.

Qualora il lavoratore non collabori al progetto di reinserimento professionale decade dal diritto al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale e spetta all'agenzia darne comunicazione all'INPS.

Art. 15. (Borsa continua nazionale) Principi e criteri generali.

Viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro; il sistema, basato su una rete di nodi regionali, è liberamente accessibile ed è alimentato dalle informazioni immesse dagli operatori pubblici e privati autorizzati, dai lavoratori e dalle imprese.

Art. 20. (Somministrazione di lavoro) Condizioni di liceità.

Il contratto di somministrazione di lavoro si configura come un rapporto bilaterale tra un soggetto detto "utilizzatore" e il soggetto autorizzato, ai sensi del presente decreto, detto "somministratore". Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo indeterminato, per particolari attività tassativamente indicate dalla norma, o a tempo determinato, con riferimento ad esigenze connesse anche all'attività ordinaria dell'utilizzatore; è invece espressamente vietato nei casi

elencati dal decreto come ad esempio in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per le stesse mansioni dei lavoratori interessati.

Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro.

In caso di assunzione del prestatore con contratto a tempo indeterminato, questi percepisce un'indennità di disponibilità a carico del somministratore per i periodi nei quali rimane in attesa di assegnazione. Tale indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale sull'importo effettivo, anche in deroga alle disposizioni in materia di minimali.

Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà.

L'utilizzatore è obbligato, in solido con il somministratore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

Art. 25. Norme previdenziali.

In particolare, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, è inquadrato nel settore terziario. Lo stesso non è tenuto al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 (*Legge quadro in materia di formazione professionale*).

Il decreto in esame prosegue disciplinando al titolo quinto (*Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile*), una serie di tipologie contrattuali innovative:

- il contratto di lavoro intermittente (per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo; può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Al lavoratore viene corrisposta un'indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali

- rimane in attesa di utilizzazione. L'importo dell'indennità è fissato dalla contrattazione collettiva ed è assoggettato a prelievo contributivo per il suo effettivo ammontare, anche in deroga alla normativa in materia di minimali);
- il contratto di lavoro ripartito (mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa; ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, i lavoratori contitolari sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale; la regolamentazione della suddetta fattispecie è, comunque, demandata alla contrattazione collettiva);
 - il contratto di lavoro a tempo parziale (viene qui modificato il decreto legislativo n. 61/2000, già modificato dal decreto legislativo n. 100/2001);
 - contratto di apprendistato (finalizzato all'apprendimento tecnico-professionale; la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista è quella disciplinata dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni);
 - contratto di inserimento (si rivolge a categorie di lavoratori svantaggiati ed è diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adeguamento delle competenze professionali, l'inserimento o il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro);
 - contratto di lavoro a progetto (mira a ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; nei casi in cui ciò non sia possibile, il decreto dispone che tali rapporti siano considerati a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione. Sono previste delle forme di tutela per i lavoratori a progetto in caso di malattia, infortunio e gravidanza con il divieto per il committente, per un periodo tassativamente previsto, di recedere dal contratto. Le suddette disposizioni non si applicano alle prestazioni occasionali, ovvero i rapporti di lavoro non superiori a trenta giorni annui e il cui compenso sia complessivamente inferiore a 5.000 euro annui);
 - contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio (riguarda le attività lavorative, rese da soggetti a rischio di esclusione

sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, con durata complessiva non superiore a trenta giorni annui e compensi complessivi non superiori a 3.000 euro annui; i compensi percepiti sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato mentre il versamento dei contributi per fini previdenziali deve essere effettuato alla gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2 della legge n. 335/1995).

Al fine di verificare la possibilità di affidare ad accordi interconfederali la attuazione del presente decreto (anche con riferimento al regime transitorio e ai numerosi rinvii contenuti alla contrattazione collettiva) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'INPS stipula un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la creazione di una banca dati informativa che permetta di verificare l'andamento delle prestazioni previdenziali e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio.

L'Ente provvede, inoltre, ad effettuare il monitoraggio degli effetti prodotti dal presente decreto sulle previsioni di spesa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il decreto, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, contiene una serie di provvedimenti che accompagnano la manovra finanziaria prevista per il 2004.

La legge di conversione con modifiche del decreto è entrata in vigore il 26 novembre 2003.

Si elencano, di seguito, solo gli articoli di maggiore interesse per l'INPS.

Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni (CDP S.p.A.), con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale progetto di trasformazione della Cassa depositi e prestiti si prefigge lo scopo di indirizzare la gestione dell'Istituto verso logiche maggiormente orientate al mercato, mantenendo tuttavia i connotati di specialità connessi alle finalità pubbliche e di interesse generale propri anche della nuova CDP S.p.A..

Con il predetto decreto ministeriale si dovranno determinare le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti trasferite al Ministero e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A., i beni e le partecipazioni societarie dello Stato trasferite alla CDP S.p.A., gli impegni accessori assunti dallo Stato e il capitale sociale della CDP S.p.A..

Le azioni della costituenda società sono attribuite allo Stato che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 300/1999; la norma prevede, comunque, l'esistenza di azionisti di minoranza tra le fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

- 1) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
- 2) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli,

dall'assunzione di finanziamenti senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

Per le finalità di cui al precedente punto 1), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato, ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione, uniformata a criteri di trasparenza e salvaguardia dell'equilibrio economico, è posta sotto il potere di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 21. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La norma prevede la concessione di un assegno pari a 1000 euro in favore delle donne, residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio non primogenito, nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004 e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. *L'assegno, come chiarisce il decreto attuativo, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 novembre 2003, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.* Per le finalità suddette, viene istituita una speciale gestione dell'INPS con una dotazione finanziaria di 308 milioni di euro. Lo stesso Ente provvede ad erogare l'assegno sulla base dei dati forniti dai comuni e nelle modalità stabilite dal decreto attuativo.

E' previsto un incremento, per il 2004, del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, c. 44, legge n. 449/1997 e successive modificazioni) pari a 232 milioni di euro.

*La **legge di conversione** introduce il comma 6-ter che prevede la possibilità per gli imprenditori artigiani, iscritti nei relativi albi provinciali, di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali, non retribuite, di parenti entro il terzo grado, anche aventi il titolo di studente, nei casi di temporanea impossibilità dell'imprenditore a svolgere la propria attività e, comunque, per un periodo annuale complessivo non superiore a 90 giorni.*

Art. 26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.

L'articolo riguarda la cartolarizzazione degli immobili e apporta alcune importanti modifiche al decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. Le modifiche sono ritenute compatibili con gli impegni assunti dallo Stato nei confronti degli investitori nei titoli delle precedenti operazioni di cartolarizzazione.

Sono ampliate le agevolazioni relative alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in favore dei nuclei familiari sotto un certo reddito.

Viene riconosciuta ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale la concessione del diritto di opzione.

Si prevede, altresì, l'abbattimento ulteriore del prezzo (rispetto a quello del 30%) fino ad un massimo dell'8% per l'acquisto, a mezzo di mandato collettivo, di unità residenziali che rappresentano almeno il 50% (ma meno dell'80% delle unità complessive dell'immobile).

Viene anche riconosciuta agli enti locali la possibilità di acquistare unità immobiliari residenziali libere o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte di conduttori a basso reddito.

*Inoltre, la **legge di conversione** dispone che, al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo 29 del presente decreto.*

Art. 29. Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.

Prevede la possibilità per l'Agenzia del demanio di vendere, a trattativa privata, anche in blocco, gli immobili statali, adibiti ad uffici pubblici e non assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale, facendo venire meno, in tal modo, sia l'uso governativo gratuito che l'eventuale diritto di prelazione spettante agli enti pubblici in caso di rivendita.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, c. 17, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni in legge n. 410/2001, relative al divieto per i soggetti pubblici di rendersi acquirenti dei suddetti beni immobili.

Art. 33. Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo.

Disciplina le modalità di accesso al concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo riservato ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 abbiano conseguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore. Il contribuente che aderisce al concordato consegue quali benefici la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, e, in alcune ipotesi, dei contributi, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, della fattura (limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) nonché la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La legge di conversione ridisegna integralmente il presente articolo introducendo, in forma sperimentale, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale di cui alla legge delega sulla riforma tributaria n. 80/2003, un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni per i quali sono riconosciuti i benefici già previsti dal decreto legge, fatto salvo il diritto del cliente di richiedere l'emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che aderiranno al concordato preventivo è attribuita la facoltà di corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito eccedente quello minimo determinato per accedere all'agevolazione fiscale.

Art. 34. Proroga di termini in materia di definizioni agevolate.

Vengono ulteriormente prorogati i termini per aderire alle procedure di definizione agevolata degli obblighi tributari e, in particolare, sono posticipati al 16 marzo 2004 i termini di scadenza previsti per il 16 ottobre dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003, relativamente, tra l'altro, all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8 e 9 della legge n. 289/2002), alla definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni e INVIM. Sono modificate anche alcune date connesse alla definizione delle liti potenziali e a quelle pendenti (art. 15 e 16 della legge n. 289/2002).

CAPO III. Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale.

Art. 42. Disposizioni in materia di invalidità civile.

Dispone che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro vengano notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate dovranno stabilire, con propria determinazione, le modalità per le verifiche, in via telematica, dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche suddette così da poter procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. E' inoltre modificato l'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui solo i soggetti titolari di redditi al di sotto di uno specifico limite potranno beneficiare della compensazione ex lege delle spese di causa.

Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale.

Comma 1,

chiarisce l'interpretazione autentica dell'art. 9, c. 6, della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, relativamente all'incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel

Mezzogiorno, nonché, per i datori di lavoro fuori delle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Comma 4,

l'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 del codice di procedura civile, può essere concessa solo dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla richiesta all'ente.

Comma 5,

le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici devono rendere disponibili agli Enti previdenziali i dati relativi alle utenze contenuti nei loro archivi al fine di costituire una valida banca dati per la lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

Comma 6,

la norma chiarisce l'interpretazione dell'articolo unico, c. 2, della legge n. 427/1980, modificato dall'art. 1 della legge n. 451/1994 stabilendo che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

Comma 9-quinquies,

i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità espressamente previste, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.

Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti.

Prevede sanzioni pecuniarie per il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'art. 34, della legge n. 903/1965 e dall'art. 31, c. 9, della legge n. 289/2002.

Art. 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

A partire dal 1° ottobre 2003 il coefficiente stabilito dall' art. 13, c. 8, della legge n. 257/1992, che disciplina il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, è ridotto da 1,50 a 1,25. Tale coefficiente moltiplicatore dovrà però essere applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle stesse.

I predetti benefici vengono riconosciuti, a decorrere dal 1° ottobre 2003, esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che siano stati esposti all'amianto, per un periodo non inferiore a dieci anni e in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Questi limiti non si applicano nei confronti dei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione ai sensi del testo unico Inail approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

La legge di conversione precisa altresì che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico o da coloro che fruiscono dei trattamenti di mobilità ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento.

Inoltre, prevede l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate con i benefici previsti per l'esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze esecutive precedentemente favorevoli all'interessato ma poi riformate, nei successivi gradi di giudizio, a favore dell' Istituto.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

Art. 10.

Le disposizioni si applicano ai soggetti residenti nei territori dei comuni della provincia di Catania, od ivi aventi sede operativa, interessati dall'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna del 13 luglio 2001, ai quali sono stati sospesi, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al 31 marzo 2004 (ai sensi

dell'ordinanza di protezione civile n. 3196/2002 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003) i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, come previsto dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001. La riscossione dei suddetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione da versare a partire dal terzo mese successivo al termine ultimo della sospensione stessa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 ottobre 2003, n. 32887 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004, a favore di un massimo di 559 lavoratori dipendenti dalla ditta Grande Distribuzione Avanzata S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2003, n. 32898 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 2 luglio 2003 – 1° luglio 2004, in favore di un massimo di 1750 lavoratori dipendenti dalla ditta Scarl Coopcostruttori.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988.

Legge 15 ottobre 2003, n. 289 “Modifiche all’art. 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste”.

La legge apporta alcune sostanziali modifiche all’art. 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, stabilisce che l’indennità di maternità spettante alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi non più del reddito complessivo bensì del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito di lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

Inoltre, l’indennità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo, già prescritto dal comma 3 dell’art. 70 del citato decreto, ovvero a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del minimale contributivo, salva la possibilità per ogni singola cassa, dietro approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di stabilire un importo massimo più elevato.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 ottobre 2003, 050/TPL “Erogazione dei contributi previsti dall’art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell’I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale”.

A seguito delle disposizioni previste dall’art. 9, c. 1, della legge n. 472/1999, relative alla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in attesa di una nuova definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a loro carico, viene autorizzato il pagamento della somma di 1.337.967,68 euro a favore dell’INPS, quale rimborso delle minori entrate, corrisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 9, c. 2, legge n. 472/1999) per l’anno finanziario 2003, in conto residui 2002.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33072 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33041 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 14 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 13 febbraio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33073 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33042 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 4 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Scansano Jonico (Matera) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 3 febbraio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33074 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33043 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 25 ottobre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei

lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 24 gennaio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33075 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33044 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 31 dicembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 30 giugno 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2003 "Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione".

Il decreto apporta delle modifiche all'allegato 1 del decreto 21 novembre 2002 emanato, in attuazione del decreto legge n. 351/2001, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e relativo alle modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla S.C.I.P. (Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.), nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione.

In particolare, stabilisce un abbattimento del prezzo di vendita degli immobili abitativi nel caso di acquisto da parte dei conduttori a mezzo di mandato collettivo; disciplina nuove modalità di vendita degli immobili inoptati, in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente all'usufrutto, o degli immobili liberi invenduti, nelle aste successive alla prima; prevede che gli immobili

non abitativi, in relazione ai quali sussista un diritto di opzione per l'acquisto da parte del conduttore, vengano offerti al prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33125 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004, per un massimo di 835 lavoratori dipendenti dalla ditta Portovesme S.r.l..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33128 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004, per un massimo di 468 lavoratori dipendenti dalla ditta Olcese S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33137 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33116 del 14 novembre 2003, con decorrenza 6 settembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 5 dicembre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 novembre 2003, n. 33153 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004, per un massimo di 251 lavoratori dipendenti dalla ditta Montefibre S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 novembre 2003, n. 33160 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004, per un massimo di 281 lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura del Crati S.r.l..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 novembre 2003 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002".

Determina, a partire dal 1° gennaio 2003, in misura pari a 2,4% la variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002.

A partire dal 1° gennaio 2004, invece, la variazione da applicare per il calcolo delle pensioni per l'anno 2003 è del 2,5%.

Decreto legge 24 novembre 2003, n. 328 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale".

La norma dispone che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro (di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni in legge n. 236/93, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, e concessioni dei predetti trattamenti, definiti in specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2004.

La misura dei trattamenti, eccetto i casi di prima proroga o di nuova concessione, è ridotta del 20%.

Nel decreto vengono elencati i casi in cui il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale.

La norma apporta, inoltre, modifiche all'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 172/2002 e, in particolare, posticipa al 31 dicembre 2004 la possibilità di prorogare per un massimo di 36 mesi la durata dell'indennità di mobilità riconosciuta ai lavoratori indicati dalla legge suddetta.

Il decreto non è stato convertito in legge nel termine previsto dei sessanta giorni. A decorrere comunque dal 1° gennaio 2004, come precisa il Comunicato del Ministero della giustizia pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2004, le disposizioni del predetto decreto-legge sono riportate dall'art. 3, c. 137, della legge finanziaria per il 2004.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2002".

Dispone l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che passa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da 1.308,36 euro a 1.346,28 euro annui.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375 "Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali". *(Pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.01.2004).*

Istituisce, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" con lo scopo di attuare interventi per favorire, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo gode di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale ed è rivolto ai lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione.

Il suddetto Fondo è gestito da un "Comitato amministratore", composto da dodici membri, le cui funzioni sono elencate all'art. 4 del decreto in parola. Partecipa alle riunioni del Comitato il Collegio sindacale dell'INPS e il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

Il Fondo provvede a:

- contribuire, anche in concorso con i Fondi nazionali o comunitari, a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- finanziare, insieme agli appositi strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente, specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività;
- erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito e a versare il contributo di cui all'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996 per i lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Per le suindicate prestazioni, è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di fruizione dei trattamenti per riduzione di orario o temporanea sospensione dell'attività, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali con l'applicazione di un coefficiente correttivo. Inoltre, nel caso di utilizzo dell'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, il datore di lavoro deve versare un contributo, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, relativo ai soli lavoratori interessati alla prestazione.

L'obbligo di versamento dei suddetti contributi è, comunque, sospeso a causa del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge n. 342/2000, pari ad una assegnazione annua di 97.868.582,38 euro,

da erogarsi, da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33209 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33189 del 27 novembre 2003, con decorrenza 19 luglio 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Avellino per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 18 ottobre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33211 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33191 del 27 novembre 2003, con decorrenza 7 giugno 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 6 settembre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33212 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto

2004 per un massimo di 227 lavoratori dipendenti dalla ditta Gino Pompeii S.a.s..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2003, n. 33258 e n. 33259 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33241 del 1 dicembre 2003, con decorrenza 1 ottobre 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola. Con decreto ministeriale n. 33240 del 1 dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli stessi lavoratori suindicati a decorrere dal 3 ottobre 2002, per 27 mesi, e fino al termine massimo del 2 gennaio 2005.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33375 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Proroga la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 giugno 2004 per un massimo di 355 lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi compressori S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33382 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 per un massimo di 246 lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Cisaglob S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33386 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 2003 al 29 febbraio 2004 per un massimo di 285 lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003, n. 33390 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 19 giugno 2003 - 18 giugno 2004 in favore dei dipendenti della ditta Rete Gamma S.p.A. e per un massimo di lavoratori indicati nell'elenco allegato al provvedimento.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2003, "Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".

Determina, per gli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, le misure da applicare per il contributo di cui all'art. 25 della legge n. 41/1986.

Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2004 "Determinazione della misura degli interessi, da corrisondersi nell'anno 2003, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88".

Il decreto fissa, per l'anno 2003, al 2,93% la misura degli interessi da corrisondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS di cui agli articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989.

PARTE SETTIMA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE – ART. 64 LEGGE 17.5.1999, N. 144**

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 64 della legge 17.5.1999 n. 144 ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, il "Fondo integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto d'impiego" con contestuale cessazione della relativa contribuzione; in favore del personale iscritto, ancora in servizio, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato alla suddetta data.

Per la rilevazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e ai trattamenti erogati successivamente, che restano a carico del bilancio dell'Istituto è stata istituita un'apposita evidenza contabile denominata "Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale".

In generale, a partire dalla suddetta data del 1° ottobre 1999:

- è cessata la contribuzione dovuta al predetto Fondo integrativo;
- è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico maturato sulla base delle anzianità acquisite al 30.9.99 che, peraltro, viene posto in pagamento all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio di base;
- è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% in favore del bilancio dell'Ente, determinato, per il personale iscritto, sull'importo dell'integrazione maturata e, per i pensionati, sull'importo del trattamento integrativo in pagamento.

Nell'ambito della nuova contabilità vengono inoltre rilevate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito del soppresso Fondo integrativo del personale INPS.

Occorre evidenziare che L'art. 42 della legge del 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003) ha previsto, a decorrere dall'1.1.2003, la soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali le cui strutture e funzioni sono state trasferite all'INPS che è succeduto nei relativi rapporti attivi e passivi.

Al riguardo si precisa che gli oneri pensionistici, consistenti nell'erogazione di pensioni integrative ed indennità integrativa speciale, per i dipendenti che hanno cessato la propria attività presso l'INPDAl, e il gettito del contributo di solidarietà determinato nella misura del 2% a carico di pensionati ed iscritti sono stati ricompresi nella Gestione.

Nell'anno 2003, inoltre, è stata prevista la rideterminazione del succitato contributo di solidarietà per escludere dalla base di calcolo l'importo dell'Indennità Integrativa Speciale di cui alla Legge 27.5.1959, n. 324 e successive modificazioni, poiché quest'ultima non può essere ricompresa nel concetto di prestazione integrativa.

O O O

Prima di procedere all'esame delle voci più significative concernenti i proventi e gli oneri della gestione si ritiene utile segnalare che alla fine dell'anno 2003 sono stati accertati:

- una diminuzione degli iscritti pari a 1.012 unità (n. 11.553 al 31.12.2002; n. 10.541 al 31.12.2003);
- un aumento del numero dei pensionati di 1.181 unità in quanto gli stessi sono passati da 26.345 unità alla fine dell'anno precedente a 27.526 unità alla fine dell'anno in corso.

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Indicati in complessivi 62 mgl si riferiscono a versamenti a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.

Come anticipato in premessa, la contribuzione già prevista per il finanziamento del soppresso Fondo integrativo del personale INPS non è più dovuta dal 1° ottobre 1999.

Contributo di solidarietà

Pari a 4.018 mgl, riguarda per 1.286 mgl il contributo a carico degli iscritti e per 2.732 mgl il contributo a carico dei pensionati.

Poste correttive e compensative delle uscite

Iscritte per 12.037 mgl riguardano il recupero di prestazioni.

Variazioni patrimoniali straordinarie

Quantificate, complessivamente in 86.325 mgl., riguardano, per 86.292 mgl la quota di pertinenza della gestione relativa al plusvalore ed all'eccedenza del fondo ammortamento immobili ceduti alla SCIP ed afferenti agli investimenti patrimoniali unitari e per 33 mgl gli immobili che non hanno formato oggetto di cessione alla SCIP.

Trasferimento dal Fondo orfani

Indicato in 765 mgl costituisce l'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita del Fondo orfani per la quota parte commisurata alle contribuzioni dei dipendenti iscritti anche al soppresso Fondo di previdenza (36,3%). Tale importo è destinato a favore di quest'ultimo Fondo e, quindi, alla Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/1998.

Oneri per il personale in quiescenza

Pari a complessivi 100.030 mgl si riferiscono agli oneri per i trattamenti pensionistici integrativi ed ai trattamenti di famiglia a favore del personale in quiescenza dell'Istituto e dell'ex INPDAI.

Oneri di pertinenza dell'anno per liquidazioni in capitale impegnate in precedenti esercizi

L'importo di 2.081 mgl rappresenta la quota di competenza economica 2003 delle liquidazioni in capitale erogate negli anni 1997, 1998 e 1999 il cui ammontare è stato ripartito, in termini economici, fra più esercizi.

Spese di amministrazione

Indicate in 1.854 mgl riguardano la quota di pertinenza della gestione delle spese di amministrazione connesse con le operazioni di cessione degli immobili alienati alla SCIP ed afferenti agli investimenti patrimoniali unitari.

O O O

In attuazione delle norme di cui all'art. 64 della legge n. 144/1999, l'eccedenza degli oneri, 104.607.362, sui proventi, 103.652.837, pari a 954.525, viene fronteggiata iscrivendo a pareggio tra le entrate un recupero per pari importo che viene posto a carico del bilancio dell'Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

R E N D I C O N T O

2003

GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE ART. 64 LEGGE 17.5.99, N. 144

CONSUNTIVO 2003

ENTRATE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO 2003
		1ª NOTA DI VARIAZIONE 2003	AGGIORNATO 2003	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI:	129.114,00	150.000,00	61.543,78
	- contributi			
	- versamento a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.....	129.114,00	150.000,00	61.543,78
2	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':	3.994.889,00	4.255.470,00	4.017.976,26
	- a carico degli iscritti.....	1.355.233,00	1.314.007,00	1.286.221,92
	- a carico dei pensionati.....	2.639.656,00	2.941.463,00	2.731.754,34
3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:	472.169,00	401.540,00	384.709,17
	- interessi attivi su riscossione rate ammortamento mutui ipotecari.....	470.000,00	400.000,00	375.161,33
	- interessi attivi diversi.....	2.169,00	1.540,00	9.547,84
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE:	5.422.797,00	8.730.000,00	12.037.252,21
	- recupero di prestazioni.....	5.422.797,00	8.730.000,00	12.037.252,21
5	ENTRATE NON CLASIFICABILI IN ALTRE VOCI.....			
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	10.018.969,00	13.537.010,00	16.501.481,42
6	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0,00	86.527.352,00	86.324.604,13
	- plusvalore su immobili alienati.....	0,00	0,00	32.624,95
	- plusvalore su titoli.....	0,00	0,00	
	- plusvalore eccedenza fondo ammortamento immobili ceduti alla S.C.I.P	0,00	86.527.352,00	86.291.979,18
7	ECCEDENZA DEL FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI.....	0,00	0,00	0,00
8	TRASFERIMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ECCEDENZA ANNUALE DELLE ENTRATE SULLE SPESE DEL FONDO ORFANI.....	1.380.092,00	1.231.653,00	765.207,71
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	1.380.092,00	87.759.005,00	87.089.811,84
9	RECUPERO A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE DEGLI ONERI DEL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI.....	77.718.323,00	15.947.109,00	1.016.069,27
	TOTALE DELLE ENTRATE	89.117.384,00	117.243.124,00	104.607.362,53

U S C I T E		PREVENTIVO		CONSUNTIVO 2003
		1ª NOTA DI VARIAZIONE 2003	AGGIORNATO 2003	
1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA:	78.858.396,00	106.900.427,00	100.030.116,47
	- trattamenti pensionistici integrativi.....	78.858.396,00	106.900.427,00	100.030.116,47
2	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	326.799,69
	- interessi passivi diversi.....	0,00	0,00	326.799,69
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.155.371,00	8.155.371,00	188.596,24
	- rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate.....	0,00	0,00	33.150,67
	- rimborso contributi.....	8.155.371,00	8.155.371,00	155.445,57
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	87.013.767,00	115.055.798,00	100.545.512,40
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO	0,00	0,00	1.854.073,78
5	ONERI DI PERTINENZA DELL'ANNO PER LIQUIDAZIONI IN CAPITALE IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.....	2.081.321,00	2.081.321,00	2.081.321,00
6	ASSEGNAZIONE AL FONDO IMPOSTE.....	22.296,00	106.005,00	125.220,03
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0,00	0,00	1.235,32
	- eliminazioni crediti per prestazioni da recuperare.....	0,00	0,00	1.235,32
8	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	2.103.617,00	2.187.326,00	4.061.850,13
	TOTALE DELLE USCITE	89.117.384,00	117.243.124,00	104.607.362,53

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE

**FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI
DEL PERSONALE DELL'INPS**

R E N D I C O N T O D E L L ' A N N O 2 0 0 3

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il «Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'I.N.P.S.» è privo di autonomia contabile e giuridica e, pertanto, costituisce evidenza contabile nell'ambito del bilancio generale dell'Istituto.

Il "Fondo" ha la finalità di assicurare un aiuto economico agli orfani di ex dipendenti dell'Istituto che versino in condizione di bisogno e le relative prestazioni tengono conto degli importi determinati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n.49 del 21.1.1997.

Si fa presente inoltre che in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.355 del 24.03.1998, di modifica del Regolamento del Fondo orfani, per l'anno 2003 è stato trasferito al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego, l'importo di 765 mgl quale eccedenza annuale dei movimenti di entrata su quelli di uscita per la quota parte commisurata alle contribuzioni del personale iscritto ad ambedue i Fondi (29,3%).

Ciò premesso, la gestione del "Fondo" nell'esercizio 2003 registra, come negli anni precedenti, un andamento positivo; infatti, a fronte di un complesso di entrate pari a 2.781 mgl, le uscite ammontano a 935 mgl, con una eccedenza positiva di 1.846 mgl, che costituisce il nuovo accantonamento dell'anno.

I movimenti di entrata e di spesa rilevati per l'esercizio 2003 sono rappresentati nel prospetto che segue per un opportuno raffronto con le risultanze dell'anno precedente.

FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEL PERSONALE DELL'INPS

in migliaia di euro

DESCRIZIONE	EVIDENZA CONTABILE 2003	EVIDENZA CONTABILE 2002	DIFFERENZE
ENTRATE			
- Contributi	235	141	94
- Quote di onorari di avvocato e competenze di procuratore	1.461	3.187	-1.726
- Redditi e proventi patrimoniali	1.085	1.367	-282
Totale delle entrate	2.781	4.695	-1.914
USCITE			
- Spese per prestazioni	143	155	-12
- Spese di amministrazione	22	23	-1
- Oneri tributari	5	1	4
- Trasferimento a favore del soppresso Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego di quota parte dell'eccedenza annuale delle entrate sulle spese	765	1.554	-789
Totale	935	1.733	-798
- Accantonamento al fondo	1.846	2.962	-1.116
Totale delle uscite	2.781	4.695	-1.914

Passando all'esame delle principali componenti evidenziate nei prospetti di bilancio si precisa in particolare che le voci di entrata sono costituite:

- per 235 mgl dal contributo dello 0,3 per mille, posto per due terzi a carico dell'Amministrazione e per un terzo a carico del personale dipendente (anno 2002 : 141 mgl);
- per 1.461 mgl dalla quota destinata al Fondo da prelevare dagli importi riscossi per onorari di avvocato e competenze di procuratore (anno 2002 : 3.187 mgl),
- per 1.085 mgl dalla partita economica e non finanziaria connessa ai redditi derivanti al Fondo dall'investimento dei capitali disponibili (anno 2002 : 1.367 mgl). L'ammontare degli interessi attivi relativi all'anno 2003 è stato calcolato sulla base del tasso di remunerazione fissato dal Vice Commissario con determinazione n.1827 del 30 giugno 2004 (2,93%)

Le spese attengono in massima parte al trasferimento al Fondo impiegati dell'eccedenza annuale di cui è cenno in premessa di 765 mgl (anno 2002 : 1.554 mgl) nonché alle prestazioni erogate nell'anno che ammontano a 143 mgl (anno 2002 : 155 mgl) di cui 51 mgl per assegni base, 29 mgl per assegni integrativi e 63 mgl per sussidi straordinari.

Fra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, figurano inoltre le spese di amministrazione che risultano imputate al Fondo nella misura di 22 mgl (anno 2002 : 23 mgl) sulla base dei costi diretti e di quelli indiretti, attribuiti in proporzione e, da ultimo, gli oneri tributari pari a 5 mgl (anno 2002 : 1 mgl).

Per effetto dell'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita anche per l'esercizio 2003, come già anticipato, si registra un ulteriore accantonamento al Fondo orfani pari a 1.846 mgl, per cui la consistenza finale dello stesso Fondo si eleva da 36.506 mgl al 1.1.2003 a 38.353 mgl al 31.12.2003.

Si precisa, infine, che i movimenti finanziari sopra illustrati trovano evidenza nell'ambito del rendiconto finanziario generale 2003, rispettivamente nei capitoli di entrata 1 01 11 (contributi) e 3 10 11 (onorari di avvocato e competenze di procuratore), nonché nel capitolo di uscita 1 05 14 (prestazioni), mentre l'accantonamento dell'esercizio 2003 e la consistenza del Fondo orfani alla fine dello stesso anno sono rappresentati rispettivamente nel Conto economico generale, fra le uscite, sotto la voce "Assegnazione a fondi e accantonamento per oneri presunti di competenza" e nella Situazione patrimoniale dell'Istituto, fra le passività, sotto la voce "Fondi di accantonamento".

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

F O N D O O R F A N I

FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEL PERSONALE DELL'I.N.P.S.**STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003**

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1.1.2003	al 31.12.2003	
1 CREDITO IN C/C CON L'I.N.P.S.	36.383.759	38.123.041	1.739.282
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	122.547	229.688	107.141
TOTALE DELLE ATTIVITA'	36.506.306	38.352.729	1.846.423

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1.1.2003	al 31.12.2003	
1	FONDO DI ACCANTONAMENTO	36.506.306	38.352.729	1.846.423
	TOTALE DELLE PASSIVITA	36.506.306	38.352.729	1.846.423

**FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEL PERSONALE DELL'I.N.P.S.
CONSUNTIVO DELL'ANNO 2003
ENTRATE E SPESE DELL'ESERCIZIO 2003**

	ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
		1^ Nota di variazione	Aggiornato	2003
1	CONTRIBUTI	165.000	165.000	235.326
2	QUOTA DI ONORARI DI AVVOCATO E COMPETENZE DI PROCURATORE	2.500.000	2.500.000	1.461.260
	COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE	2.665.000	2.665.000	1.696.586
3	INTERESSI ATTIVI SUL C/C CON L'I.N.P.S.	1.729.367	1.306.406	1.084.533
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	1.729.367	1.306.406	1.084.533
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.394.367	3.971.406	2.781.119

	U S C I T E	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
		1^ Nota di variazione	Aggiornato	2003
1	PRESTAZIONI	424.300	424.300	142.502
	COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE	424.300	424.300	142.502
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	25.655	25.655	22.297
3	ONERI TRIBUTARI	1.293	2.443	4.689
4	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO DI QUOTA PARTE DELL'ECCEDEZZA ANNUALE DELLE ENTRATE SULLE SPESE	1.380.092	1.231.653	765.208
5	ACCANTONAMENTO DI ESERCIZIO	2.563.027	2.287.355	1.846.423
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	3.970.067	3.547.106	2.638.617
	TOTALE DELLE USCITE	4.394.367	3.971.406	2.781.119

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE

- **GESTIONE PROVVISORIA ORDINARIA**
- **GESTIONE PROVVISORIA DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE**
- **GESTIONE PROVVISORIA DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE**

R E N D I C O N T O D E L L ' A N N O 2 0 0 3

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Con delibera n. 1182 del 16 luglio 1996 il Consiglio d'Amministrazione INPS ha disposto, tra l'altro, la gestione, mediante contabilità separate, nell'ambito della contabilità unica dell'Istituto, di tutte le partite relative allo stato patrimoniale dello schema di bilancio predisposto dallo SCAU al 30 giugno 1995 attinenti la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, in attesa della definizione dei rapporti con l'INAIL derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 1996.

I pareri richiesti ed espressi dai Ministeri interessati, da ultimo nell'esercizio 2001 da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, circa l'esatta applicazione del citato art. 3, hanno fugato ogni dubbio interpretativo enunciando in modo inequivocabile che la parte del patrimonio costituita da immobili di proprietà del Fondo di previdenza del personale dipendente dello SCAU deve essere attribuita all'INPS, mentre il restante patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dello stesso Ente deve essere ripartito tra INPS ed INAIL rispettivamente nella misura del 90% e 10%.

Gli Enti interessati, INPS e INAIL, prendendo atto di quanto sopra e riconosciuta la inesistenza di elementi ostativi, hanno concordato, come da verbale dell'8 maggio 2003, di procedere, in primo luogo, alla ripartizione del patrimonio mobiliare del predetto SCAU costituito da un portafoglio in titoli nonché di beni mobili inventariati.

Con riferimento ai beni mobili inventariati i funzionari dell'INAIL riconoscendo la vetustà degli stessi hanno convenuto che i medesimi possano essere dichiarati "fuori uso".

In relazione a quanto sopra, in occasione della predisposizione del presente rendiconto si è provveduto come di seguito specificato:

Beni mobili inventariati –

Risultano evidenziati per 14.043.087,83 Euro tra le Attività nello stato Patrimoniale al 31 dicembre 2002 della Gestione provvisoria ordinaria e, per pari importo, compare tra le Passività il Fondo ammortamento mobili. In attesa che i singoli beni, ai sensi delle norme regolamentari sugli inventari, possano risultare dismessi, e quindi eliminati dalla situazione patrimoniale, le partite suddette sono state inglobate nel patrimonio dell'Ente.

Portafoglio titoli -

Costituiscono una posta dell'attivo della Gestione provvisoria del Fondo di quiescenza e unitamente al complesso delle disponibilità finanziarie rappresentano la consistenza del Fondo di accantonamento. Consistenza che ha recepito le variazioni intervenute per effetto della gestione a partire dal 1° luglio 1995, data di confluenza nell'Inps del soppresso Ente, che ha riguardato la remunerazione dei capitali disponibili, la rilevazione dei costi di amministrazione sostenuti per la sua gestione e le variazioni intervenute per effetto della scadenza dei titoli.

Tenuto conto che la realizzazione di detta operazione viene registrata alla fine dell'esercizio 2003 si è proceduto alla rilevazione degli effetti della gestione dell'anno 2003 per determinare la consistenza del Fondo al 31 dicembre. La misura stabilita del 10% di tale consistenza è stata quindi impegnata nel capitolo di spesa all'uopo istituito 10662 per rilevare il corrispondente debito verso l'INAIL. La rimanente consistenza è stata ricompresa nel Fondo di garanzia del personale dipendente al quale fanno carico le indennità maturate dal personale dell'ex SCAU, mentre la consistenza dei titoli che ne rappresenta la copertura è confluita nel patrimonio dell'Istituto.

Patrimonio immobiliare della Gestione ordinaria del Fondo di previdenza-

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 sexies della legge 608/96 per cui "i trattamenti integrativi di previdenza dell'ex SCAU sono posti a carico della Gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, cui sono trasferiti i corrispondenti capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati" e ai chiarimenti ministeriali citati tutte le poste rilevate al 31 dicembre, come dalla situazione patrimoniale di seguito illustrata, sono state trasferite alla suddetta Gestione

Patrimonio immobiliare della Gestione provvisoria ordinaria:

Per quanto riguarda il restante patrimonio immobiliare, evidenziato nella Gestione provvisoria ordinaria, costituito da un immobile sito in Bari per un valore di bilancio di 1.561.710 €, da un immobile in attesa di utilizzazione o vendita sito in Milano per un valore di bilancio di

1.432.811 € e da terreni pervenuti con procedimento esecutivo per 746.641 €, la definizione dei rapporti finanziari con l'INAIL sarà effettuata non appena sarà realizzata la 3° operazione di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare in corso e si disporrà di elementi certi di valutazione degli immobili oggetto di cessione. In quell'occasione verranno definiti anche i criteri di valutazione dell'immobile sito in Bari, attualmente utilizzato dall'Istituto e non inserito nel piano di cartolarizzazione.

o o o o o o o o

Di seguito si commentano gli effetti della gestione dell'anno 2003 e di quanto sopra descritto nell'ambito delle singole separate contabilità:

- **GESTIONE PROVVISORIA ORDINARIA**

Le entrate complessive sono state accertate in 971.894 € ed attengono essenzialmente al canone d'uso corrisposto dalle gestioni assicurative per l'utilizzo degli immobili di proprietà della gestione stessa per 109.320 € e ai redditi e proventi patrimoniali maturati sulle disponibilità finanziarie della gestione stessa, utilizzate dall'Istituto secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità per 860.501 €.

In relazione ai movimenti di uscita per 58.874€, il risultato della gestione è pari a 913.0320 € e determina un avanzo patrimoniale al 31 dicembre di pari a 32.405.134 €.

GESTIONE PROVVISORIA DEL FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI

Le entrate ammontano a complessivi 379.358 € e si riferiscono per 256.440 € ai proventi netti della gestione del patrimonio immobiliare da reddito svolta dalla Soc. IGEI, per 45.742 € al canone d'uso degli immobili strumentali a disposizione dell'Istituto, e per 77.175 € agli interessi attivi derivanti dalla remunerazione delle disponibilità della gestione ai sensi del citato Regolamento di Contabilità.

Tra le uscite le partite più significative sono costituite dal compenso alla Soc. IGEI per la gestione svolta per conto dell'Istituto (19.109 €), dalle spese di amministrazione (13.000 €), dalla quota di ammortamento immobili (16.195 €) e dall'assegnazione al Fondo Imposte pari a 129.583 €.

L'eccedenza dei movimenti di entrata sui movimenti di spesa fa registrare un'assegnazione al Fondo di previdenza pari a 198.771 €, che ammonta pertanto alla fine dell'esercizio in esame a 3.711.373 €.

Come già precisato tutti gli elementi del patrimonio di cui alla situazione patrimoniale che si allega per completezza di informazione sono stati trasferiti alla Gestione dei trattamenti pensionistici già a carico della soppressa gestione speciale ex art. 75 del Dpr. 761/79.

- GESTIONE PROVVISORIA DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

L'eccedenza delle entrate, pari a 137.973 €, da riferire ai redditi e proventi patrimoniali, sulle uscite, costituite essenzialmente dalle spese di amministrazione (5.668

€), determina un'assegnazione al Fondo di Quiescenza del Personale di 131.867 €.

La consistenza del fondo si attesta, pertanto, alla fine dell'anno 2003 a 7.415.370 €.

Con il trasferimento all'INAIL del 10% della consistenza del Fondo pari a 741.537 € e con l'acquisizione nel patrimonio dell'Istituto delle rimanenti poste di bilancio, anche la gestione provvisoria in argomento, come quella del Fondo di Previdenza, si chiude nell'esercizio 2003.

CONSUNTIVO 2003

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA		GEST. ORDINARIA	Ex FONDO PREV.	Ex FONDO QUIESC.	
1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI	227.807	182.241	16.345	29.221
2	CREDITO IN C/C VERSO LA GESTIONE PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI:	38.802.716	30.788.632	3.028.994	4.985.090
3	RESIDUI ATTIVI:				
	- Crediti diversi (All.1).....	19.140.025	18.823.382	316.643	0
4	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
	- Prestiti al personale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979.....	7.217	7.217		
	- Prestiti al personale del fondo di previdenza.....	176.324		176.324	
	- Depositi cauzionali.....	57.437	57.437		
5	INVESTIMENTI MOBILIARI:				
	- Titoli (All.2).....	2.401.059			2.401.059
6	IMMOBILI :				
	- Da reddito (All.3)	2.335.748	2.179.452	156.296	
	- Destinati ad uffici (All.3).....	2.215.168	1.561.710	653.458	
TOTALE DELLE ATTIVITA'		65.363.501	53.600.071	4.348.060	7.415.370

CONSUNTIVO 2003

STATO PATRIMONIALE

		GEST. ORDINARIA Ex FONDO PREV. Ex FONDO QUIESC.			
P A S S I V I T A					
1	RESIDUI PASSIVI:				
	- Debiti diversi (All.4).....	18.994.561	18.952.215	42.346	0
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	- Depositi cauzionali.....	1.108	1.108		
	- Debiti diversi bancari e finanziari	370.299	370.299		
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI:				
	- Fondo garanzia prestiti.....	636.224	159.745	476.479	
	- Fondo copertura oneri personale a rapporto d'impiego	3.711.373		3.711.373	
	- Fondo liquidazione indennità anzianità personale.....	7.415.370			7.415.370
	- Fondo definizioni rapporti con l' I.N.A.I.L.....	1.446.079	1.446.079		
4	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
	- Fondo ammortamento immobili	383.353	265.491	117.862	
TOTALE DELLE PASSIVITA		32.958.367	21.194.937	4.348.060	7.415.370
5	AVANZO PATRIMONIALE:				
	- Avanzo economico degli esercizi precedenti.....	31.492.114	32.405.134		
	- Avanzo economico d'esercizio.....	913.020			
TOTALE A PAREGGIO		65.363.501	53.600.071	4.348.060	7.415.370

CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO

		GEST. ORDINARIA FONDO PREV. FONDO QUIESC.		
ENTRATE				
1	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Reddito degli immobili urbani e rustici affittati a terzi.....	1.722		
	- Interessi sui prestiti al personale ex art.59 D.P.R.509/79.....	351		
2	- Proventi netti gestione Soc. IGEL patrimonio immobiliare da reddito (All.5).....	256.440	256.440	
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	258.513	256.440	0
3	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:			
	- Canone degli immobili strumentali di proprietà.....	155.062	45.742	
4	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	7.962	571	1.021
5	INTERESSI ATTIVI C/C INPS	1.061.979	76.195	136.220
6	REDDITI INVESTIMENTI PATRIMONIALI	5.709	410	732
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	1.230.712	122.918	137.973
	TOTALE ENTRATE (A + B).....	1.489.225	379.358	137.973
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.489.225	379.358	137.973

CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO

		GEST. ORDINARIA			FONDO PREV.	FONDO QUIESC.
U S C I T E						
1	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI:					
	- Spese per premi di assicurazione relativi agli immobili.....	2.064		2.064		
	- Compensi IGEL.....	19.109		19.109		
2	ONERI TRIBUTARI:					
	- Imposta Comunale sugli Immobili.....	10.234	10.234			
3	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:					
	- Oneri finanziamento osservatorio art. 10 D.L.vo 104/96.....	0				
	- Retrocessione interessi estinzione anticipata prestiti.....	0				
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	31.407	10.234	21.173		0
4	ONERI TRIBUTARI:					
	Imposta Regionale sulle Attività Produttive	2.653	1.579	636		438
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	19.394	726	13.000		5.668
6	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:					
	- Ammortamento immobili.....	47.429	31.234	16.195		
7	ASSEGNAZIONE A FONDI E ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:					
	- Assegnazione al fondo imposte.....	144.684	15.101	129.583		
	- Assegnazione al fondo trattamento di quiescenza.....	131.867				131.867
	- Assegnazione al fondo per la copertura oneri personale a rapporto d'impiego....	198.771		198.771		
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	544.798	48.640	358.185		137.973
	TOTALE USCITE (A+B).....	576.205	58.874	379.358		137.973
	AVANZO D' ESERCIZIO.....	913.020	913.020			
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.489.225	971.894	379.358		137.973